SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 255

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 16 aprile 1994 riguardante: «Modificazioni al decreto ministeriale 16 novembre 1993 recante attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 27 agosto 1994).

Pag. 96

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1994.

Approvazione dell'elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale 1994-1996, per le quali sussiste l'obbligo dei soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie che siano loro richiesti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 marzo 1994.

Approvazione del Programma statistico nazionale per gli anni 1994-1996.

94A6789-94A6790

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 140

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1994.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 101).

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1994.

Approvazione del modello di certificato per l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno nonché delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate (Mod. 201).

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1994.

Approvazione dei modelli 730 base, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5 e 730-6 concernenti la dichiarazione unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nonché del contributo per il Servizio sanitario nazionale, da presentare nell'anno 1995 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta o dei centri autorizzati di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati.

94A7004 a 94A7006

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 ottobre 1994, n. **606**.

Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformare la disciplina in materia di bilanci delle imprese operanti nei settori dell'editoria e della radiodiffusione alle normative comunitarie di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e di assicurare altresì al Garante per la radiodiffusione e l'editoria l'acquisizione di notizie e dati specifici necessari per l'esercizio delle funzioni istituzionali, uniformando i flussi informativi provenienti dagli operatori del settore editoriale e da quelli del settore radiotelevisivo;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio degli impianti televisivi e sonori, in ambito locale, da parte delle emittenti autorizzate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Informazioni dovute all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria determina con propri provvedimenti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilendo altresì le modalità e i termini di comunicazione, e con un anticipo di almeno novanta giorni rispetto ai termini fissati, i dati contabili ed extra contabili, nonché le notizie che i soggetti di cui agli articoli 11, commi secondo e quarto, 12, 18, commi primo, secondo e terzo, e 19, comma primo, della legge 5 agosto 1981, n. 416, all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 12 e 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono tenuti a trasmettere al suo Ufficio, nonché i dati che devono formare oggetto di comunicazione da parte dei soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le imprese individuali, che siano editrici di un solo periodico che pubblichi meno di dodici numeri all'anno, ovvero di un solo periodico distribuito in un'unica area geografica provinciale, ovvero di più periodici tutti a carattere scientifico, sempre che i ricavi della raccolta pubblicitaria non rappresentino più del 20 per cento dei ricavi derivanti dalle vendite, o che siano titolari di una sola concessione per la radiodiffusione in ambito locale, sonora o televisiva, sono tenuti ad inviare annualmente al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica, su carta semplice, recante i seguenti dati:

a) denominazione e codice fiscale della fondazione, o dell'ente, o del gruppo, o dell'associazione, o del sindacato, ovvero ragione sociale e codice fiscale della cooperativa non avente scopo di lucro, con indicazione nominativa del rispettivo legale rappresentante;

b) nome e codice fiscale del titolare dell'impresa individuale, nonché eventuale ditta da questi usata ai sensi dell'articolo 2563 del codice civile;

c) sede legale;

d) elenco e tiratura dei periodici editi, con indicazione del soggetto proprietario delle testate se diverso dall'editore dichiarante, ovvero nome dell'emittente gestita;

e) numero complessivo dei dipendenti e dei giornalisti dipendenti a tempo pieno;

f) contributi pubblici, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità.

2. Ferma restando la facoltà del Garante per la radiodiffusione e l'editoria di chiedere in ogni caso la trasmissione di ulteriori atti e documenti ai soggetti di cui al comma 1, fissando i relativi termini, i dati ivi previsti sono stabiliti dal Garante medesimo, anche avuto riguardo alle voci di stato patrimoniale e di conto economico di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, tenendo conto delle competenze allo stesso attribuite dalla legge.

3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei soggetti che controllano, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dell'articolo 1, comma ottavo, della legge

5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, uno o più soggetti di cui al comma 1.

4. In sede di prima applicazione, i provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 2.

Obbligo di pubblicazione del bilancio

1. Ai fini e per gli effetti previsti dal codice civile, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a redigere i propri bilanci di esercizio secondo le disposizioni dello stesso codice.

2. I soggetti di cui all'articolo 11, comma secondo, numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 1981, n. 416, devono pubblicare su tutte le testate edite lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio, corredato da un prospetto di dettaglio delle voci di bilancio relative all'esercizio dell'attività editoriale secondo il modello stabilito con i provvedimenti di cui all'articolo 1, nonché, eventualmente, lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio consolidato del gruppo di appartenenza, entro il 31 agosto di ogni anno.

3. Il comma secondo dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

«Lo stato patrimoniale e il conto economico del bilancio di esercizio delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro il 31 agosto di ogni anno, su tutte le testate servite dalla stessa impresa di pubblicità.».

Art. 3.

Sanzioni

1. Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalità prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire.

2. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione e il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. I soggetti di cui al comma 1. che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Art. 4.

Utilizzazione della Guardia di finanza

1. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai fini dell'espletamento delle sue funzioni può avvalersi dei militari della Guardia di finanza, i quali agiscono secondo le norme e con le facoltà di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui all'articolo 1 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui allo stesso articolo entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

2. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, della bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nel comma 1 dello stesso articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria ordina, per tutto il periodo precedente la data delle votazioni, l'immediata disattivazione degli impianti gestiti da emittenti prive di concessione o di autorizzazione. Rimane salva l'adozione degli ulteriori provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 6.

Norme abrogate

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 7, 12, comma primo, e 18, commi quarto e quinto, della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268;

c) il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1983, n. 73;

d) gli articoli 14, 15, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 22 novembre 1990, n. 382;

f) l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, nonché l'articolo 1, commi 4 e 5, dello stesso decreto-legge, nella parte in cui prescrivono come requisiti essenziali per il rilascio e per la validità delle concessioni per la radiodiffusione la presentazione dei bilanci e dei relativi allegati al Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

g) l'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, limitatamente alle parole: «ricevuti i bilanci di cui all'articolo 14 della legge 6 agosto 1990, n. 223»;

h) l'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, limitatamente alle disposizioni di cui alla lettera *b)*;

i) il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

2. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

Art. 7.

Emittenti locali

1. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale e dei connessi collegamenti di telecomunicazione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda.».

2. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Il termine per la prosecuzione dell'esercizio degli impianti per la radiodiffusione sonora e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato, per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa, fino al rilascio della concessione, ovvero fino alla reiezione della domanda.».

3. Il rilascio della concessione o la reiezione della domanda di cui ai commi 1 e 2 dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994.

4. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come modificato dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

«*1.* Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea.».

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, deve essere adeguato alle disposizioni del presente decreto.

Art. 8.

Contributi alla SIAE

1. In applicazione delle disposizioni previste in materia di protezione del diritto d'autore, e in particolare di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la utilizzazione del repertorio tutelato dalla Società italiana autori ed editori, le emittenti televisive e radiofoniche locali sono tenute, entro il 30 giugno di ogni anno, al pagamento, alla stessa Società italiana autori ed editori, di un importo pari allo 0,1 per cento degli introiti derivanti dalla attività di radioteledif-fusione, figuranti nel conto economico di bilancio riferito all'anno precedente.

2. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera nell'ambito normale dei centri sociali o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, purché destinata ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro.».

Art. 9.

Contributi straordinari ad enti lirici

1. È autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo Teatro dell'Opera di Roma e dell'Ente autonomo Teatro alla Scala di Milano di un contributo straordinario, rispettivamente, di lire 20 miliardi e di lire 6 miliardi per l'anno 1994, non assoggettato alle disposizioni fiscali sul reddito, a titolo di concorso nel complesso delle azioni adottate dai comuni di Roma e di Milano per conseguire la ristrutturazione organizzativa ed il risanamento finanziario degli Enti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 21 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 5 miliardi quello relativo al Ministero della difesa.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TATARELLA, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0648

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1994, n. 607.

Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, nonché l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:

a) gli esami di riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

b) gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

2. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 192 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono in un'unica sessione estiva.

3. Gli studenti che, al termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, entro il 30 giugno, prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

4. Nel testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati:

a) il comma 4 dell'articolo 193;

b) l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 194;

c) il comma 2 dell'articolo 196.

Art. 2.

Interventi didattici ed educativi

1. Gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore attivano interventi didattici ed educativi per alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

2. In attesa dell'entrata in vigore di una apposita legge regolatrice della materia, gli interventi di cui al comma 1, per l'anno scolastico 1994-1995, sono organizzati secondo modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1995 e 1996, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ONOFRIO, *Ministro della pubblica istruzione*

PAGLIARINI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

94G0649

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1994, n. **608.**

Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 aprile 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella deliberazione del 28 aprile 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento ha ad oggetto il riordino degli organi collegiali dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Organi collegiali soppressi

1. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Le funzioni consultive in materia di armi e di sostanze esplosive e infiammabili sono esercitate dalla Commissione consultiva centrale controllo armi.

3. Le funzioni di riscontro relative ai fondi alluvioni sono esercitate dal Comitato provinciale erogazione fondi alluvioni.

4. Le funzioni relative all'erogazione di assegni o di provvidenze ai ciechi e ai sordomuti sono esercitate dalla Commissione concessioni assegni assistiti sordomuti.

5. Le funzioni di cooperazione con il Servizio di controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali sono esercitate dalla Commissione consultiva interministeriale per le manifestazioni fieristiche.

6. Le funzioni consultive in materia di presidi sanitari sono esercitate dalla Commissione unica del farmaco.

7. Per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla Commissione per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, la partecipazione procedimentale è assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Il Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile continua ad operare fino all'esaurimento delle pratiche pendenti.

Art. 3.

Sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi

1. Le funzioni degli organi collegiali di cui all'allegata tabella *B*, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono svolte mediante indizione, da parte dell'amministrazione presso la quale era operante ciascun organo collegiale, di una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato e integrato dall'art. 2, commi 12, 13 e 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

(Il comma 2 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

3. Per l'esercizio delle funzioni di organi collegiali a non esclusiva partecipazione pubblica, la partecipazione dei soggetti privati alla conferenza di servizi è disciplinata dalle disposizioni in materia di partecipazione procedimentale, di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera *b)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4.

Riduzione del numero dei componenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella *C*, che costituisce parte integrante del presente regolamento, è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo.

(I commi 2, 3 e 4 non sono stati ammessi al visto della Corte dei conti).

Art. 5.

Trasferimento di funzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono trasferite ai dirigenti amministrativi le seguenti funzioni:

a) funzioni consultive già attribuite al Consiglio del contenzioso diplomatico;

b) funzioni relative al vestiario e all'equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco già attribuite alle commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco;

c) funzioni relative alla razionalizzazione del settore siderurgico già attribuite al Comitato tecnico «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici»;

d) funzioni relative alle sanzioni sulla programmazione obbligatoria già attribuite alla Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria;

e) funzioni relative alla gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi già attribuite al Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi;

f) funzioni relative all'adozione di provvedimenti finalizzati alla ristrutturazione e riconversione industriale già attribuite al Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore;

g) funzioni relative all'energia elettrica già attribuite al Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate;

h) funzioni relative alla concessione di contributi a fondo perduto già attribuite al Comitato per le concessioni di contributi a fondo perduto;

i) funzioni consultive in materia di ricerche preistoriche.

2. Sono conseguentemente soppressi i seguenti organi:

a) Consiglio del contenzioso diplomatico;

b) commissioni vestiario ed equipaggiamento del personale del Corpo vigili del fuoco di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1986, n. 6235;

c) Comitato tecnico «Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici» di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, art. 20;

d) Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, art. 51;

e) Comitato per la gestione delle scorte di riserva di prodotti petroliferi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, art. 19, comma 3;

f) Comitato tecnico concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, per la ristrutturazione, la conversione e lo sviluppo del settore, di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 4;

g) Comitato tecnico per l'energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate di cui alla deliberazione CIP 12 luglio 1989, titolo II, art. 4, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) Comitato consultivo ricerche preistoriche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, art. 29.

3. Nel caso in cui permanga la necessità di acquisire il parere di altre amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. I compiti di cui all'art. 17, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono trasferiti all'ufficio provinciale del lavoro, che provvede in via definitiva. Detti compiti sono esercitati sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione provinciale per le assunzioni obbligatorie ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 6.

Disciplina delle rappresentanze sindacali e di categoria e sede degli organi collegiali

(Il comma 1 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

2. I rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche cessano di fare parte degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella *D*, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(Il comma 3 non è stato ammesso al visto della Corte dei conti).

4. La composizione dei consigli di amministrazione delle università è stabilita dagli statuti degli atenei, con numero di membri comunque non superiore a quindici. Fino alla definizione degli statuti, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, restano in vigore gli attuali consigli di amministrazione.

5. Le commissioni giudicatrici nei concorsi a posti di professore universitario si riuniscono nelle sedi universitarie indicate nel bando di concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può comunque autorizzare lo svolgimento delle riunioni in sede diversa, per comprovate e motivate esigenze, segnalate dal presidente della commissione. Quest'ultima disposizione si applica anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. È abrogato l'art.73, primo comma, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 7.
(Non ammesso al visto della Corte dei conti)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1994
Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 3, con esclusione dell'art. 3, comma 2, dell'art 4, commi 2, 3 e 4, dell'art. 6, commi 1 e 3, e dell'art. 7 ai sensi della delibera adottata il 12 ottobre 1994 dalla sezione controllo Stato - I collegio

---

TABELLA *A*

Ministero degli affari esteri

1) Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo
Legge 26 febbraio 1987, n. 49 - art 8

2) Commissione per le organizzazioni non governative
Legge 26 febbraio 1987, n. 49 - art. 8

3) Commissione italiana per la C.S.C.E.

4) Comitato di coordinamento degli uffici del Ministero degli affari esteri di cui al D.M. 4 novembre 1978

5) Commissioni di esperti di cui all'art. 2, comma 2, della legge 11 aprile 1955, n. 288

Ministero dell'interno

1) Commissione provvidenze alluvioni Salerno
Legge 22 novembre 1954, n. 1115

2) Commissione proposte riassetto finanze di Napoli
Legge 9 aprile 1953, n. 297

3) Commissione consultiva potenziamento rinnovamento VV.F.
Legge 8 luglio 1980, n. 336

4) Comitato regionale per la protezione civile
Legge 8 dicembre 1970, n. 996

5) Commissione tecnica protezione civile
D P.C.M 4 agosto 1980

6) Commissione ministeriale per il regolamento della banda musicale della Polizia di Stato
D.P.R. n 240/1987

7) Comitato di lavoro per la revisione dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773
T.U.L.P.S. ex R.D. 18 giugno 1931, n. 773 - art. 53
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 - articoli 82 e 83

8) Commissione avente il compito di esprimere il parere sulle proposte inerenti acquisti e lavorazioni su ogni altra questione in materia, interessante la Direzione generale della protezione civile e S.A con esclusione degli acquisti concernenti forniture di materiale tecnico, elmi da incendio, cinturoni di sicurezza, letti e mobili metallici Esame delle domande di iscrizione delle ditte nell'albo fornitori
D.M. 21 febbraio 1962

9) Commissione avente il compito di esprimere parere consultivo sulle proposte degli acquisti e delle lavorazioni concernenti il macchinario, le attrezzature tecniche ed elettroniche, i mobili metallici, nonché su questioni aventi rapporto con gli acquisti e le lavorazioni medesime, le apparecchiature ed impianti di telecomunicazioni, i mezzi nautici, gli aviomezzi, le infrastrutture di protezione civile del servizio sanitario del Corpo nazionale VV.F.
D.M. 20 aprile 1962

10) Comitato di alta consulenza per il direttore generale soprattutto per i problemi di prevenzione, vigilanza e protezione civile del Corpo nazionale dei VV F
D.M. 12 dicembre 1991, n. 11290, legge riferimento 23 dicembre 1980, n. 930

11) Commissioni ricostruzione archivi comunali distrutti
D.L. 15 marzo 1946, n 272

12) Commissione revisione cittadinanza altoatesina
D.L. 2 febbraio 1948, n. 23

13) Commissione acquisto equipaggiamento guardie P.S.
D P.R 18 marzo 1949, n. 442

14) Consiglio superiore archivi - Giunta consiglio superiore archivi - Commissione pubblicazioni consiglio superiore - Commissione fotoriproduzione documenti
D.P.R 30 settembre 1963, n. 1409

15) Commissione forniture e servizi forze di Polizia
D.P.R. 18 ottobre 1969, n. 1279

16) Commissione consultiva centrale delle armi
Legge 16 luglio 1982, n 452

17) Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili
T.U.L P S. art. 53; regolamento T.U.L.P.S. articoli 84 e 85

18) Commissioni provinciali riscontro fondi alluvioni
D.P.C.M. 10 novembre 1966

19) Commissione erogazione assegni assistiti ciechi
Legge 26 maggio 1970, n. 382

20) Commissione provinciale assegni sordomuti
Legge 22 maggio 1970, n. 381

21) Commissione provinciale provvidenze ciechi
Legge 22 maggio 1970, n. 381

Ministero del bilancio e della programmazione economica:

1) Commissione consultiva interministeriale
Legge 27 febbraio 1967, n. 48

2) Comitato dei presidenti delle giunte regionali
Legge 6 ottobre 1971, n 853

3) Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali
L 2 maggio 1976, n 183 - art. 5
D P.R. 6 marzo 1978, n 218 - art. 8

4) Comitato per la verifica degli investimenti nel Mezzogiorno
D L. 10 luglio 1989 - art. 5

Ministero della difesa

1) Commissione di cui alla legge 15 dicembre 1972, n 772 (in materia di obiezione di coscienza)

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima

1) Commissione consultiva disciplina mercati pesca
Legge 3 maggio 1955, n. 449

2) Commissione contributi e sussidi attività peschereccia
Legge 27 dicembre 1956, n. 1459

3) Comitato concessione contributi pesca Alto Adriatico
Legge 21 luglio 1959, n. 590

4) Comitato provvidenze pesca marittima
Legge 28 marzo 1968, n. 479

5) Commissione consultiva provvidenze pesca marittima
Legge 14 maggio 1976, n. 389

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

1) Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera
D.M. 10 gennaio 1953

2) Consiglio superiore commercio interno
D.Lgs. 25 settembre 1947, n. 946

3) Comitato permanente presso il Consiglio superiore del commercio
D.Lgs 25 settembre 1947, n. 946

4) Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli stimatori e pesatori pubblici
D. interm. 11 luglio 1983

5) Comitato di gestione del fondo per il finanziamento del credito agevolato al commercio
Legge 10 ottobre 1975, n. 517 - art. 6

6) Nucleo di valutazione per l'esame delle domande di contributo a carico del Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio
D M. 3 febbraio 1988, n. 573 - art. 4.

7) Comitato consultivo per la concessione alle camere di commercio di contributi per l'istituzione di borse merci e di laboratori chimico-merceologici
Legge 1° agosto 1988, n. 340 - art 5, comma 3

8) Commissione permanente per la revisione degli usi generali del commercio
D.L.C.P S. 27 gennaio 1947, n. 152, legge 13 marzo 1950, n. 115

9) Commissione centrale commercio ingrosso
D.L. 17 ottobre 1958, n. 937

10) Commissione commercio ingrosso ortofrutticoli, carni e prodotti ittici
Legge 25 marzo 1959, n. 125

11) Commissione centrale prezzi

12) Commissione per la rideterminazione del metodo dei farmaci

13) Commissione e commissioni provinciali di cui all'art 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 e agli articoli 3 e 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447

14) Commissione per la tenuta del registro degli esercenti il commercio
Legge 11 giugno 1971, n 426 - art. 4; D.M 4 agosto 1988, n. 375 - art. 8

15) Commissione consultiva per le assicurazioni private
T.U. n. 449/1959 - articoli 76-79

16) Comitato per il controllo statistico sulle manifestazioni fieristiche internazionali di cui al D.M. 8 giugno 1979

17) Commissioni provinciali per il registro delle imprese esercenti attività di autoriparazioni di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n 122

Ministero del lavoro e della previdenza sociale·

1) Commissione conferimento idoneità tenuta documenti lavoratori aziendali
D.P.R. 26 agosto 1959, n. 921

2) Commissione armonizzazione trattamento assicurativo
Legge 12 agosto 1962, n. 1338

3) Commissione per concessione stella al merito lavoro
Legge 1° maggio 1967, n. 316

4) Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio
Legge 3 maggio 1955, n. 407

5) Commissioni provinciali di cui all'art. 3 della legge 3 maggio 1955, n. 407

6) Comitato tecnico per l'approvazione dei piani per l'occupazione giovanile di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113 - art. 1, commi 2, 3, 4 e 12

7) Commissione di cui all'art. 6, comma 8, del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160

Ministero dei trasporti e della navigazione.

1) Comitato superiore navigazione interna
D C.P.S. 23 agosto 1946

2) Commissione paritetica per le autorizzazioni alle temporanee dismissioni di bandiera delle navi nazionali
Legge 14 giugno 1989, n. 234 - art 29

Ministero dell'ambiente

1) Comitato scientifico di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349 - articolo 11

TABELLA *B*

Presidenza del Consiglio dei Ministri (organi già operanti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo)·

1) Comitato importazioni ed esportazioni
Legge 4 novembre 1965, n. 1213 - art. 54

Ministero degli affari esteri·

1) Comitato per la «Dante Alighieri»
Legge 3 marzo 1985, n. 411

Ministero dell'interno

1) Commissione aiuti in natura ai bisognosi
D.P.R. 9 giugno 1967, n. 903

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

1) Commissione per il coordinamento degli strumenti pubblici di incentivazione del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili
Legge 10/1991 - art. 2; D.M. 12 giugno 1991

2) Comitato interministeriale di coordinamento emergenza energetica
D.P C.M. 31 maggio 1985; D.M. 7 novembre 1990

3) Gruppi di lavoro Industria Ambiente Sanità sui progetti di risanamento ambientale
D.P R. 24 maggio 1988, n. 203
Accordi procedimentali 24 giugno 1989, 10 aprile 1991

4) Comitato interministeriale concernente la disciplina del credito agevolato al settore industriale
D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902

5) Comitato interministeriale di gestione del fondo speciale di cui alla legge n. 49/1985 - art. 17

6) Comitato tecnico consultivo per i fondi marini
Legge 20 febbraio 1985, n. 41 - art. 17

7) Comitato di riscontro di cui alla legge 10 febbraio 1981, n. 22 - art. 3

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1) Comitato interministeriale per il coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulle direttive particolari del Consiglio delle Comunità europee in materia di omologazione dei trattori agricoli e forestali a ruota
D.P.R. 19 aprile 1979, n. 212

2) Comitato centrale per la sicurezza della navigazione
Legge 5 giugno 1962, n. 616 - articoli 20-24

3) Comitato permanente interministeriale di pronto intervento
D.P.R. 27 maggio 1978, n. 504 - art. 3; legge n. 979/1982 - art. 11; Legge n. 220/1992 - art. 6

4) Comitato per l'approvazione di progetti e contratti, atti di concessione e convenzioni per lavori, provviste e forniture di importo superiore a lire 500 milioni
Legge n. 979/1992 - art. 8

5) Commissione interministeriale consultiva per la determinazione della sovvenzione di equilibrio relativa alle società esercenti servizi marittimi sovvenzionati
Legge 5 dicembre 1986, n. 856 - art. 11

6) Commissione interministeriale consultiva per le variazioni delle tariffe di trasporto passeggeri e merci relative alle società esercenti servizi marittimi sovvenzionati
Legge 5 dicembre 1986, n. 856 - art. 12

7) Comitato per gli albi speciali delle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale
Legge 14 giugno 1989, n. 234 - art. 21

Ministero della sanità:

1) Commissione per il controllo e la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi
Legge 23 gennaio 1968, n. 33

2) Comitato di coordinamento interministeriale per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari
Legge 7 agosto 1986, n. 462 - art. 6, comma 2

Ministero del commercio con l'estero:

1) Comitato interministeriale competente sulle questioni inerenti al rilascio dei certificati di importazione e di esportazione
Art. 17 D.L. 19 dicembre 1969, n. 947, convertito dalla legge 11 febbraio 1970, n. 23

TABELLA *C*

Presidenza del Consiglio dei Ministri (organi già operanti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo):

1) Commissione di qualificazione professionale delle imprese liriche
Legge 14 agosto 1967, n. 800 - art. 43

Ministero degli affari esteri:

1) Commissione per gli immobili del Ministero degli affari esteri
D.P.R. 3 gennaio 1968, n. 18 - art. 80

2) Comitato italiano «Gioventù per l'Europa»
D.P.C.M. 30 gennaio 1991

3) Commissione per il riordinamento e la pubblicazione dei documenti diplomatici italiani
D.M. 20 settembre 1946

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima:

1) Comitato consultivo concessione contributi a fondo perduto
Legge 17 febbraio 1982, n. 41

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

1) Comitato tecnico «Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica»
Legge 17 febbraio 1982, n. 46 - art. 16

2) Consiglio nazionale dell'artigianato
Legge 8 agosto 1985, n. 443 - art. 12

3) Consiglio nazionale ceramico
Legge 9 luglio 1990, n. 188 - art. 5

4) Comitato per lo sviluppo industria aereonautica
Legge 24 dicembre 1985, n. 808 - art. 2

5) Consiglio interministeriale presso la D.G.F.E.I.B. di coordinamento e consultazione per i problemi relativi alla sicurezza nucleare e alla protezione sanitaria della popolazione dei lavoratori
D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 195 (ricostituito con D.P.C.M. 20 luglio 1990 per il quadriennio dal 20 luglio 1990 al 19 luglio 1994)

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1) Commissione funicolari aeree e terrestri
D.P.R. 21 gennaio 1977, n. 67

2) Comitato consultivo gestioni governative
Legge 18 luglio 1957, n 614 - art. 5

3) Comitato tecnico interministeriale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297 (relativa a «provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle Ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea»)
Regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con D.P.R. 14 febbraio 1980

4) Comitato tecnico scientifico per la ricerca nel settore navale
Legge 5 maggio 1976, n. 259

5) Commissione interministeriale per la determinazione dei rapporti economico-patrimoniali relativi agli anni 1988-1994 con le società esercenti servizi marittimi sovvenzionati
Legge 5 dicembre 1986, n. 856 - art. 14; D.L. 4 marzo 1989, n. 77 convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160

6) Commissione interministeriale per la difesa della marina mercantile
Legge 3 marzo 1987, n 69

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

1) Commissioni regionali per la manodopera agricola
D.L. 3 febbraio 1970, n 7

2) Commissioni provinciali controllo lavoro a domicilio
Legge 18 dicembre 1973, n. 877

3) Commissioni comunali lavoro a domicilio
Legge 18 dicembre 1973, n. 877

4) Commissioni regionali lavoro a domicilio
Legge 18 dicembre 1973, n 877

5) Commissione centrale lavoro a domicilio
Legge 18 dicembre 1973, n 877

6) Comitato amministrazione fondo previdenza imposte consumo
D Lgs. 23 marzo 1946, n. 313

7) Commissione provinciale cassa integrazione guadagni
Legge 20 maggio 1975, n 164

8) Commissione provinciale integrazione salariale
Legge 6 agosto 1975, n. 427

9) Commissione regionale per l'impiego
D.L. 29 giugno 1984, n 273

10) Commissione provinciale per la manodopera agricola
Legge 28 febbraio 1987, n 56

Ministero della sanità.

1) Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
Legge 27 marzo 1992, n. 257 - articoli 4 e 5

2) Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie
D L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 - art 17, mod legge 5 gennaio 1955, n 15

3) Commissione tecnica per i mangimi
Legge 15 febbraio 1963, n 281 - art. 9, sost art 8 legge 8 marzo 1968, n. 399

4) Comitato di coordinamento degli interventi per la radioprotezione dei lavoratori e delle popolazioni
D P.R 31 luglio 1980, n. 619

5) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello
Legge 14 ottobre 1985, n 623 - art 4

6) Commissione nazionale per il servizio trasfusionale
Legge 4 maggio 1990, n. 107 - art. 12

7) Commissione interministeriale di coordinamento delle notifiche sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati
D.L 3 marzo 1993, n 91

8) Commissione consultiva per la disciplina della produzione e della vendita degli alimenti per la prima infanzia e dei prodotti dietetici
D.P R. 30 maggio 1953, n 578 - art 15, sost. art unico D.P.R 30 aprile 1962, n 283

9) Commissione consultiva di cui al D.P.R 3 agosto 1968, n. 1255 - articoli 4 e 5

TABELLA *D*

Ministero dell'interno.

1) Commissione ricorsi delibere comitato prov. ass. beni
Legge 30 marzo 1971, n. 118

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

1) Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale
Legge 27 novembre 1960, n 1397 - articoli 8 e 45

2) Commissione centrale per gli elenchi degli spedizionieri autorizzati
Legge 14 novembre 1941, n. 1442

3) Commissione centrale per l'esame dei ricorsi dei periti ed esperti
Decreto interministeriale 29 dicembre 1979 recante il regolamento per la formazione dei ruoli dei periti ed esperti presso la camera di commercio

4) Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti e dei rappresentanti di commercio
Legge 3 maggio 1985, n. 204

5) Commissione centrale per l'esame dei ricorsi degli agenti di affari in mediazione
Legge 3 marzo 1989, n. 39

Ministero del lavoro e della previdenza sociale·

1) Commissione provinciale contributi unificati lavoratori agricoli
Legge 12 marzo 1968, n. 334

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Si riporta il testo dell'art 1, comma 28, della legge n 537/1993, recante interventi correttivi di finanza pubblica:

«28. Sono soppressi gli organi collegiali di cui all'allegato elenco n. 1. Con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino di organi collegiali dello Stato, nonché di organismi con funzioni pubbliche o di collaborazione ad uffici pubblici, conformemente ai seguenti criteri e principi.

a) accorpare le funzioni per settori omogenei e sopprimere gli organi che risultino superflui in seguito all'accorpamento,

b) sostituire gli organi collegiali con le conferenze di servizi previste dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,

c) ridurre il numero dei componenti;

d) trasferire ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le funzioni deliberative che non richiedano, in ragione del loro peculiare rilievo, l'esercizio in forma collegiale;

e) escludere la presenza di rappresentanti sindacali o di categorie sociali o economiche dagli organi collegiali deliberanti in materia di ricorsi, o giudicanti in procedure di concorso».

Nota all'art. 1.

— Per il riferimento all'art. 1, comma 28, vedi note alle premesse.

Note all'art. 2

— Per il testo dell'art 1, comma 28, lettera *a)*, della legge n 537/1993, vedi note alle premesse.

— Il capo III della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo di diritto di accesso ai documenti amministrativi) concerne «Partecipazione al procedimento amministrativo».

Note all'art. 3

— Si riporta il testo dell'art. 14 della già citata legge n. 241/1990 così come modificato ed integrato dall'art. 2, commi 12 e 13, della legge n. 537/1993:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. *La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.*

2-bis. *Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi.*

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

— Per il riferimento al capo III della legge n 241/1990, vedi note all'art. 2.

— Per il testo dell'art. 1, comma 28, lettera *b)*, della legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 4

— Per il testo dell'art. 1, comma 28, lettera *c)*, della legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.

Note all'art. 5·

— Per il riferimento all'art. 1, comma 28, lettera *d)*, della legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge n. 46/1982, recante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale:

«Art. 20. — Alle imprese siderurgiche che entro l'anno 1982 realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva mediante soppressione degli impianti marginali sul piano economico o obsoleti sul piano tecnologico, posseduti alla data del 31 dicembre 1980, e che siano rimaste in attività almeno sino al 1979, possono essere erogati, in rapporto alla capacità produttiva annua ridotta rispetto a quella risultante dall'ultima dichiarazione fatta alla ceca e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al seguente comma, contributi fino a 100.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo a fino a 150.000 lire per ogni tonnellata di semilavorati o di prodotto laminato.

Per le finalità di cui al precedente comma è costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici, i cui interventi sono prioritariamente destinati alle imprese siderurgiche con ciclo produttivo a carica solida.

È autorizzato, a carico del bilancio dello Stato, il conferimento al fondo di cui al precedente comma, nel triennio 1981-83, della somma di lire 300 miliardi. La quota del conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 50 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.

Gli stanziamenti relativi al conferimento di cui al precedente comma saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le disponibilità del fondo, che ha amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n 1041, affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la tesoreria dello Stato.

Sulle domande di contributo di cui al presente articolo delibera il CIPI, su proposta, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, da costituirsi con decreto dello stesso ministro.

I contributi di cui al presente articolo sono erogati, previa certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico erariale competente per territorio dell'avvenuto smantellamento degli impianti, con ordine di pagamento emesso dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato.

Il rendiconto della gestione è trasmesso, entro il mese di giugno dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, alla ragioneria centrale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione, lo inoltra alla Corte dei conti per il riscontro successivo».

— Si riporta il testo dell'art 51 della legge n. 1213/1965 (Ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia):

«Art. 51 *(Commissione per le sanzioni sulla programmazione obbligatoria)*. — La commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'art. 5 e nel secondo comma dell'art. 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta di:

a) un consigliere di Stato, presidente;

b) un rappresentante dei produttori di film;

c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

d) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema,

e) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche,

f) un rappresentante degli autori cinematografici.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, ed *f)*, sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti della commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalità, è nominato un membro supplente.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario»

— Si riporta il testo dell'art 19, comma 3, della legge n. 9/1991 *(Norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali Ecologia)* «3. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma primo non può essere inferiore a quello

corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istituisce con proprio decreto, nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un comitato che assolverà il compito di gestire le scorte di riserva di prodotti petroliferi, così come definite dal terzo comma dell'art. 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61. In tale comitato dovranno essere rappresentati tutti gli operatori titolari di concessione e gli importatori».

— Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore):

«Art. 4. — Con le disponibilità del fondo, nel quadro dei programmi definiti a norma dei precedenti articoli 1, 2 e 3, possono essere concesse alle iniziative industriali le seguenti agevolazioni finanziarie:

a) mutui agevolati;

b) contributi sugli interessi per finanziamenti deliberati dagli istituti di credito a medio termine;

c) contributi pluriennali alle imprese sull'emissione di obbligazioni ordinarie o convertibili. Il contributo, nel caso di obbligazioni convertibili, indipendentemente dalla loro durata, decade al momento della conversione;

d) contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, di cui all'art. 19 della presente legge;

e) contributi alle imprese che attuino programmi di investimento di cui alla presente legge e che mantengano la mano d'opera femminile ai livelli preesistenti, in corrispondenza con gli oneri che gravano sulle stesse per i versamenti alla Cassa assegni familiari per la mano d'opera femminile occupata e comunque in misura non inferiore al sessanta per cento del relativo ammontare, la misura dei contributi, per un periodo non superiore a quattro anni, è stabilita dal CIPI nel contesto dell'approvazione dei programmi e in modo da mantenere la differenziazione proporzionale a favore delle aziende collocate nei territori di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Al fondo fanno carico gli oneri conseguenti alla riqualificazione del personale, in relazione ad iniziative di ristrutturazione e riconversione ed al mantenimento del trattamento economico e normativo dei partecipanti ai corsi di formazione professionale, ivi comprese particolari misure per le lavoratrici in congedo di maternità obbligatorio e facoltativo L'assunzione degli oneri di cui al presente comma è assicurata per l'intero periodo di attuazione dei processi di ristrutturazione o riconversione aziendale risultanti dai progetti istruiti ed approvati ai sensi della presente legge, secondo i tempi e le modalità indicati nei progetti medesimi.

Gli impegni sul fondo di cui all'art. 3 sono assunti con provvedimenti del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Sulle domande di agevolazioni per le iniziative industriali previste dalla presente legge delibera il CIPI, che provvede ad accertare la rispondenza dei progetti presentati dall'azienda agli indirizzi generali della politica industriale, ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorita stabiliti dal CIPI sulla base delle norme dell'art. 2. Nel caso di imprese tassabili in base al bilancio, allorché l'impresa richiedente abbia, all'atto della domanda, un'esposizione debitoria nei confronti di aziende od istituti di credito ordinario e a medio termine superiore a cinque volte i mezzi propri, la concessione delle agevolazioni previste dal primo comma del presente articolo è subordinata alla realizzazione di un aumento di capitale sociale nella misura indicata dal CIPI, tale da migliorare il rapporto preesistente tra esposizione debitoria e mezzi propri.

Tale deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato previo parere del comitato tecnico di cui al successivo comma del presente articolo. La proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato deve essere presentata al CIPI entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione dell'istituto di credito a medio termine di cui all'art. 6, primo comma, della presente legge.

Il comitato tecnico, presieduto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, è composto dal segretario generale della programmazione economica, dal direttore generale del tesoro, dal direttore generale della produzione industriale, da un rappresentante del Ministero per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e da sette esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale ne dà comunicazione alla commissione parlamentare di cui all'art. 13. Al comitato sono invitati, per la valutazione dei riflessi relativi all'assetto territoriale, alla riqualificazione professionale, alla occupazione ed ai programmi di sviluppo regionali i presidenti delle giunte regionali e i presidenti delle province autonome di Trento e Bolzano o loro rappresentanti quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti.

Il comitato tecnico, per gli accertamenti di sua competenza, si avvale di una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ISPE nonché dei gruppi di esperti nominati ai sensi del successivo art. 16, secondo comma.

Quando le domande di agevolazioni riguardano gli interventi a favore di laboratori e di centri di ricerca di cui al nono comma dell'art. 3, la deliberazione del CIPI è emanata su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

A questo fine, il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di sua competenza, si avvale degli esperti di cui al successivo art. 10.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione parlamentare di cui al successivo art. 13, norme aventi valore di legge per il controllo dell'attuazione dei programmi di investimento agevolati con le disponibilità del fondo di cui al precedente art. 3, sulla base dei seguenti criteri:

a) le imprese beneficiarie, quotate in borsa o comunque con capitale investito superiore a 10 miliardi di lire, presentano ogni anno al CIPI bilanci certificati da società di revisione, all'uopo autorizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136;

b) i benefici previsti dal presente articolo vengono sospesi se i bilanci certificati o comunque presentati dall'impresa mostrino che la redditività in valori correnti, al lordo degli ammortamenti e delle imposte sul reddito, riferita al progetto per il quale sono state concesse le agevolazioni di cui al primo comma del presente articolo, sia inferiore a quella prevista dal progetto di investimento approvato dal CIPI di una percentuale e per un periodo di tempo da stabilirsi nel decreto delegato;

c) i contributi vengono ripristinati se la redditività lorda torna a non essere inferiore a quella stabilita;

d) il CIPI può, in caso di condizioni congiunturali particolarmente avverse dell'economia o di un settore, sospendere per non più di tre anni, anche non consecutivi, l'applicazione delle norme di cui alle due precedenti lettere.

La deliberazione del CIPI deve essere comunicata entro trenta giorni al Parlamento ed alle regioni».

Si riporta il testo dell'art. 29 del D.P.R. n. 18/1967 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri):

«Art. 29 *(Comitati consultivi misti di coordinamento)*. — Possono essere istituiti comitati consultivi misti presso il Ministero degli affari esteri per il coordinamento, da parte del Ministero medesimo, di attività svolte all'estero o in organizzazioni internazionali da altre amministrazioni dello Stato e da enti pubblici.

I comitati sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con i Ministri interessati. Il decreto di istituzione ne determina le attribuzioni, la composizione e le modalità di funzionamento.

I comitati stessi sono modificati o soppressi con le modalità di cui al comma precedente».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della già citata legge n. 241/1990:

«Art. 16. — 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti».

— Si riporta il testo dell'art. 17, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge n. 482/1968, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private:

«La commissione di cui al precedente articolo ha il compito di:

a) approvare le graduatorie per l'avviamento al lavoro degli iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 19;

b) approvare l'aggiornamento trimestrale degli elenchi provinciali delle categorie tutelate dalla presente legge;

c) decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, tenendo presente in sede di assegnazione di detti posti nell'ambito della stessa categoria protetta i criteri di preferenze stabiliti dall'art. 15, comma quarto, della legge 29 aprile 1949, n. 264;

d) nel caso che la determinazione dei posti disponibili da assegnare alle singole categorie presso i singoli datori di lavoro, dia luogo a frazioni percentuali, decidere per la loro assegnazione nel limite dell'aliquota complessiva riservata per le assunzioni obbligatorie».

— Si riporta il testo dell'art. 16 della citata legge n. 482/1968:

«Art. 16. *(Organi del collocamento: uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione - Commissioni provinciali)*. — Il servizio del collocamento è effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione che si atterranno alle graduatorie e ai criteri stabiliti dalle commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio, di cui al successivo comma.

È istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, composta dal direttore dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione, che la presiede, da un rappresentante designato da ciascuna delle opere, enti e associazioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e da un ispettore medico del lavoro

I membri effettivi e supplenti della commissione sono nominati con decreto del prefetto. Essi durano in carica due anni.

Le aziende private, tenute ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge, dovranno rivolgere le richieste agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Le amministrazioni dello Stato, aziende ed enti pubblici di cui al precedente art. 12 hanno facoltà di scegliere e assumere direttamente i lavoratori appartenenti alle categorie indicate nel titolo I della presente legge iscritti negli elenchi, e possono altresì decidere, in caso di esaurimento degli aspiranti di una categoria, per la copertura dei posti disponibili con aspiranti appartenenti alle altre categorie, secondo un criterio proporzionale.

Le aziende private possono richiedere nominativamente i lavoratori di concetto e il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia delle sedi, degli opifici, dei cantieri o comunque di beni, nonché i qualificati e gli specializzati di cui al terzo comma lettera *B)* e penultimo comma dell'art. 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264, eventualmente disponibili negli elenchi di cui all'art. 19 della presente legge.

L'avviamento al lavoro degli invalidi di cui all'art. 2 è effettuato, per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle direzioni provinciali dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra in base a segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione. Trascorso il predetto termine tale avviamento verrà effettuato dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione».

— Si riporta il testo dell'art. 73 del R.D. n. 1592/1933 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 73. — La commissione, con motivata relazione, propone al più tre candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito, e non mai alla pari. La relazione deve essere integralmente pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.

Il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale, sulla regolarità degli atti, decide della loro approvazione. Dopo di che comunica alla facoltà o alla scuola interessata i nomi dei candidati proposti dalla commissione.

La facoltà o la scuola con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo presenti alla seduta designa al Ministro per la nomina uno dei candidati proposti dalla commissione. E il Ministro, constatata la regolarità della procedura, dà corso, con suo decreto, alla nomina stessa, se il designato sia il primo della graduatoria, quando trattisi di provvedere a posti di regie università o di regi istituti superiori.

Qualora la designazione della facoltà o della scuola cada sul secondo o sul terzo della graduatoria proposta dalla commissione giudicatrice, la nomina non può essere approvata ed effettuata se non quando chi preceda nella graduatoria stessa rifiuti, la nomina o la consegna presso altra facoltà o scuola o altro istituto, ovvero quando egli sia già professore di ruolo in un istituto di grado universitario».

Il comma abrogato prevedeva che le commissioni giudicatrici dei concorsi si riunissero in Roma.

94G0637

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Acerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 18 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti in data 3 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Acerra (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Acerra (Napoli), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 218

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Acerra (Napoli) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Napoli con relazione in data 16 settembre 1994, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Acerra ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del Paese hanno rallentato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, già assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Infatti, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, è emerso che l'azione di risanamento avviata continua ad essere pervicacemente ostacolata dalla situazione di illegalità e dal degrado ambientale e cultuale che caratterizzano il territorio.

Preoccupante appare la situazione nei settori cosiddetti chiave del comune — quali urbanistica, edilizia ed opere pubbliche — più esposti al pericolo di inquinamento e condizionamento in ragione dei rilevanti interessi economici coinvolti.

In proposito, occorre sottolineare che la commissione straordinaria, proprio per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per la sollecita realizzazione di opere pubbliche di primaria importanza, ha approvato, ai sensi dell'art 4 della legge n. 108/1994, il piano delle priorità che prevede investimenti per ingenti somme.

È indispensabile che all'approvazione delle relative progettazioni, provveda la stessa Commissione, onde evitare che la subentrante amministrazione possa essere indotta a modificare il predetto piano, operando storni di fondi e vanificando in tal modo l'impegno teso a soddisfare le primarie esigenze della collettività.

Infatti, dalle approfondite analisi svolte dagli organi competenti, è emerso che le aspettative di legalità e la volontà di rinnovamento e di partecipazione della popolazione ad una sana vita amministrativa non si sono ancora consolidate nella coscienza collettiva ed è, pertanto, fondato il timore che per la realizzazione delle suddette iniziative si ricostituisca l'intreccio tra malavita locale e forze politiche.

A ciò si aggiunga che i vecchi gruppi di potere che hanno costituito il veicolo per infiltrazioni di carattere criminale nella vita dell'ente non sono stati del tutto esautorati e potrebbero riconquistare, sulla base del condizionamento elettorale, il predominio del territorio comunale.

La lotta per il predominio criminale sull'area, che ha visto sinora il suo epicentro soprattutto in Casalnuovo di Napoli, ma dalla quale non sono estranee le organizzazioni criminose acerrane, potrebbe assumere forme di particolare virulenza in concomitanza di un eventuale prossima consultazione elettorale

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Acerra ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Napoli, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Acerra (Napoli) per il periodo di sei mesi.

Roma, 19 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6872

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Modugno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvissoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 215

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Modugno (Bari) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Bari con relazione in data 14 settembre 1994, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Modugno ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del Paese hanno ostacolato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, già assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Invero, pur essendo stato registrato un sensibile miglioramento della situazione generale, per il conseguimento di importanti obiettivi, quali l'adozione di strumenti urbanistici ed il risanamento finanziario dell'ente, purtuttavia sulla base di accertamenti svolti dagli organi competenti è emerso che in prossimità della scadenza della gestione commissariale, gruppi di pressione contigui alla criminalità organizzata si stiano attivando per operare illeggittime ingerenze sul corpo elettorale.

Le prevedibili pressioni dei potentati affaristico-delinquenziali sulla cittadinanza, che non si è totalmente riscattata dalla sottomissione al condizionamento della criminalità organizzata, determinano un notevole rischio di ricaduta nello stato di illegalità dell'amministrazione, con conseguente compromissione dei risultati di risanamento sin ora conseguiti.

L'analisi della realtà locale richiede un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Modugno ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Bari, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari) per il periodo di sei mesi.

Roma, 19 settembre 1994

Il Ministro dell'interno. MARONI

94A6873

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 30 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi (Bari) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi (Bari), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 216

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Terlizzi (Bari) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 marzo 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Bari con relazione in data 14 settembre 1994, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Terlizzi ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del Paese, hanno ostacolato l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, già assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Invero, accertamenti svolti dai competenti organi hanno confermato il perdurare di rapporti tra alcuni ambienti politici locali e gruppi di pressione contigui alla criminalità organizzata

Detti rapporti fanno temere un possibile inquinamento dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali, con il conseguente insediamento di organi di gestioni disponibili a perseguire interessi illeciti, sia personali che di gruppo, attraverso collusioni, ingerenze e connivenze con la criminalità organizzata e con la prevedibile vanificazione dell'attività di bonifica e risanamento dell'ente avviata dalla commissione straordinaria.

Infatti, benché l'opera della commissione straordinaria abbia consentito il raggiungimento di importanti obiettivi sulla via del risanamento quali l'adozione di strumenti urbanistici, ed il riequilibrio finanziario dell'ente, tuttavia l'analisi della realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione dell'amministrazione di Terlizzi, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Terlizzi ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Bari, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi (Bari) per il periodo di sei mesi.

Roma, 19 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6874

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 18 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 222

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Reggio Calabria con relazione in data 6 luglio 1994, che la radicata situazione di illegalità che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Gioia Tauro ed il degrado ambientale e culturale che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del Paese sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Continua ad essere presente il pericolo di inquinamento dell'amministrazione dell'ente in quanto, nell'attuale contesto economico, le locali cosche sono tuttora pervasivamente presenti sul territorio e, pertanto, costituiscono prevedibile fonte di condizionamento ed inquinamento delle scelte che il comune di Gioia Tauro si appresta ad operare in settori di vitale importanza per il rilancio della zona.

Sotto altro aspetto, per corrispondere alla esigenza di partecipazione attiva della popolazione alle suddette scelte è prioritario attendere che sia consolidato nelle coscienze dei cittadini il processo di rinnovamento, libero da ogni sorta di inquinamento e condizionamento.

L'analisi della realtà locale richiede, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Gioia Tauro, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Gioia Tauro e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Reggio Calabria, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Gioia Tauro (Reggio Calabria) per il periodo di sei mesi.

Roma, 19 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6875

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 settembre 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Termini Imerese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 11 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti in data 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Termini Imerese (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994, alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Termini Imerese (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 221

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Termini Imerese (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Palermo con relazione in data 13 settembre 1994, che l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, svolta dalla commissione straordinaria, ha tangibilmente inciso sulla radicata situazione di illegalità, che da lunghi anni permeava la gestione politico-amministrativa del comune di Termini Imerese, e sullo stato di degrado ambientale e culturale, che caratterizzava il territorio ed il tessuto sociale del Paese.

Tuttavia, nel quadro del generale processo di rinnovamento, la prosecuzione dell'attività della commissione strordinaria appare particolarmente rilevante specie se correlata alla definizione di interventi di primaria importanza sociale, come il perfezionamento di appalti di opere pubbliche, su cui sono concentrati sia le legittime aspettative della collettività locale che, per contro, i pericolosi appetiti speculativi degli emarginati gruppi di potere.

Dagli accertamenti svolti dai competenti organi emerge, inoltre, che il prevedibile risveglio dell'attività dei gruppi criminosi, mirata a riappropriarsi di delicati settori dell'amministrazione, non solo vanificherebbe i risultati finora conseguiti, ma avrebbe un negativo impatto sulla fiducia che la popolazione ha maturato nei confronti delle istituzioni.

L'attenta analisi della realtà locale ha, dunque, evidenziato la necessità di un maggior lasso di tempo, sia per raggiungere l'obiettivo del completo risanamento dell'amministrazione di Termini Imerese, sia per consentire alla parte sana della comunità di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il proprio programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Termini Imerese ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività ed alla tutela degli interessi primari.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Palermo, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Termini Imerese (Palermo) per il periodo di sei mesi.

Roma, 19 settembre 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A6876

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Bagheria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Bagheria (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bagheria (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 219

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Bagheria (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Palermo con relazione in data 13 settembre 1994, che sulla radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Bagheria, e sullo stato di degrado ambientale e culturale, che ha caratterizzato il territorio e lo stesso tessuto sociale del Paese, ha tangibilmente inciso l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

La commissione straordinaria, invero, ha posto in essere una serie di atti tesi a ricondurre l'ente nella logica di corretta amministrazione, con ciò recuperando la fiducia di parte della comunità locale e restituendo alla popolazione il senso di legalità e trasparenza nella gestione della cosa pubblica.

Sono, tuttavia, ancora in corso di attuazione attività amministrative dirette a realizzare interventi di primaria importanza la cui concreta realizzazione da parte della commissione strordinaria potrà consentire sia il consolidamento dei risultati già conseguiti, sia di assicurare un più elevato livello di buon andamento dell'amministrazione e del funzionamento dei servizio ad essa affidati.

Peraltro, l'analisi della realtà locale, nonché le inchieste penali in corso, anche per fatti che hanno condotto allo scioglimento del consiglio comunale, richiedono, per il conseguimento dell'obiettivo di riorganizzazione e risanamento dell'amministrazione di Bagheria, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Bagheria e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione, in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Palermo, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Bagheria (Palermo) per il periodo di sei mesi.

Roma, 19 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6877

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 settembre 1994

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Caccamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Caccamo (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana,

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Caccamo (Palermo), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 220

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Caccamo (Palermo) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Palermo con relazione in data 13 settembre 1994, che sulla radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Caccamo, sul degrado ambientale e culturale, che ha caratterizzato il territorio e lo stesso tessuto sociale del Paese, ha tangibilmente inciso l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento.

Ciò non di meno, accertamenti compiuti dai competenti organi, nonché lo stato delle inchieste penali in corso, anche per fatti che hanno condotto allo scioglimento del consiglio comunale, evidenziano la necessità di salvaguardare da prevedibili ingerenze e condizionamenti la concreta realizzazione di iniziative e di programmi già avviati dalla gestione strordinaria, di strategica importanza per il risanamento e la riorganizzazione dell'amministrazione di Caccamo.

Invero, non risultando ancora del tutto consolidata nelle coscienze dei cittadini la volontà di rinnovamento e di partecipazione, è fondato il timore che, per la realizzazione delle citate importanti iniziative, si ristabilisca quell'intreccio tra malavita locale, tessuto sociale e forze politiche, che lo scioglimento del consiglio comunale di Caccamo ha inteso recidere.

L'analisi della realtà locale richiede, pertanto, un maggior lasso di tempo per far emergere la parte sana della comunità, che sia in grado di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Caccamo e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale. finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione, in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Palermo, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Caccamo (Palermo) per il periodo di sei mesi.

Roma, 19 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6878

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni La Punta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 marzo 1993, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni La Punta (Catania) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni La Punta (Catania), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 217

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Giovanni La Punta (Catania) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Catania con relazione in data 16 settembre 1994, che sulla radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di San Giovanni La Punta, e sullo stato di degrado ambientale e culturale, che ha caratterizzato il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, ha tangibilmente inciso l'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento

Ciò non di meno, sulla base degli accertamenti svolti dai competenti organi, si può fondatamente ritenere che esponenti dei locali sodalizi criminali si stiano organizzando per influenzare le prossime consultazioni elettorali, consentendo il ritorno della vecchia guardia politica mediante la presentazione di nomi apparentemente nuovi.

La prosecuzione dell'attività della commissione straordinaria, nel quadro del generale processo di rinnovamento, appare particolarmente rilevante specie se correlata alla definizione del piano regolatore generale, fondamentale strumento urbanistico su cui da anni sono concentrate le legittime aspettative della collettività locale, che, pertanto, potrebbe risvegliare i pericolosi appetiti speculativi degli emarginati gruppi di potere.

Da un'attenta analisi della realtà locale risulta, dunque, che il conseguimento dell'obiettivo di un completo risanamento dell'amministrazione di San Giovanni La Punta ha bisogno di un maggior lasso di tempo per consentire alla parte sana della comunità di esprimere, attraverso i propri organi rappresentativi, la propria libera determinazione ed il proprio programma di rinnovamento.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di San Giovanni La Punta ed il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione, in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Catania, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di San Giovanni La Punta (Catania) per il periodo di sei mesi.

Roma, 19 settembre 1994

Il Ministro dell'interno MARONI

94A6880

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1994.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Quindici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1993, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero finalizzata a rimuovere le sedimentazioni politico-amministrative di tipo illegale e conniventi con fattori malavitosi;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei princìpi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1994;

Decreta:

La durata dello scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino), fissata in diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1994
Registro n. 2 Interno, foglio n. 214

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Quindici (Avellino) è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 1993, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

Dalle risultanze degli interventi di risanamento effettuati emerge, come evidenziato dal prefetto di Avellino con relazione in data 29 agosto 1994, che la radicata situazione di illegalità, che ha permeato per lunghi anni la gestione politico-amministrativa del comune di Quindici ed il degrado ambientale e culturale, che caratterizza il territorio e lo stesso tessuto sociale del paese, sono di ostacolo all'azione di recupero dell'amministrazione della cosa pubblica ai criteri di legalità e di buon andamento, assolutamente disattesi dal disciolto consiglio comunale.

Sono, infatti, ancora attivi gruppi di potere legati ad ambienti affaristici malavitosi, che tentano di operare pressioni e condizionamenti tali da rallentare la definizione di strategiche iniziative per la ripresa della vita democratica e il ristabilimento di una corretta amministrazione.

Emblematica in tal senso è la vicenda relativa al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, per la cui gestione una prima ditta, cui era stato disposto dalla commissione straordinaria l'affidamento, a seguito di ripetuti atti intimidatori, è stata indotta a rinunciare ad assumere l'incarico.

Anche una seconda ditta, invitata a svolgere detto servizio, ha comunicato di non potere accettare.

Fronteggiata l'emergenza emersa nel settore, che ha richiesto pure l'intervento di adeguate misure di vigilanza da parte dei competenti organi, e deliberato nuovamente l'affidamento del servizio in parola, la casa comunale è stata oggetto di un attentato incendiario, che ha colpito anche i locali solitamente usati dalla commissione straordinaria.

Alla ferma attività di contrasto avviata dai competenti organi sui descritti episodi, che denotano la persistenza dell'azione della criminalità organizzata nel tessuto sociale del comune di Quindici, risulta necessario affiancare ogni possibile intervento mirato alla ripresa della vita democratica dell'ente ed alla formazione di sane forze capaci di proporsi alla guida della comunità per la futura e corretta gestione della cosa pubblica.

Il conseguimento di tale obiettivo richiede un maggior lasso di tempo, essendo stati rilevati solo timidi segnali di risveglio della dialettica politico-sociale in contrasto con la cultura malavitosa ed una limitata base di consenso e partecipazione al processo di rinnovamento e bonifica avviato nell'amministrazione di Quindici

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario un ulteriore intervento dello Stato per assicurare il buon andamento della amministrazione di Quindici e il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati, mediante l'applicazione dell'istituto della proroga della gestione commissariale, finalizzata ad attestare la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività e la fattiva incidenza sulla tutela degli interessi primari, nonché a consentire l'effettuazione di nuove elezioni libere da ogni condizionamento malavitoso.

La valutazione della situazione, in concreto riscontrata in relazione alla persistenza dell'influenza criminale, rende necessario che il periodo di proroga della gestione commissariale sia protratto fino al massimo consentito dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'art. 2 del decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito, senza modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, vista la citata relazione del prefetto di Avellino, si formula rituale proposta per la proroga della durata dello scioglimento del consiglio comunale di Quindici (Avellino) per il periodo di sei mesi.

Roma, 19 settembre 1994

Il Ministro dell'interno: MARONI

94A6879

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 1994.

Revoca del provvedimento di sospensione dalla carica di un deputato della regione Sicilia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 3 agosto 1994, con il quale veniva dichiarata la sospensione dalla carica di deputato regionale della regione Sicilia del sig. Raffaele Lombardo;

Visto il provvedimento 30 settembre 1994 con il quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania ha revocato la misura della custodia cautelare a carico del predetto sig. Raffaele Lombardo;

Letta la comunicazione in data 12 ottobre 1994, n. 78/RIS/2A2, del commissariato dello Stato nella regione Sicilia;

Considerato che sono venuti meno i presupposti di legge per la sospensione stessa;

Vista la legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Decreta:

Il provvedimento di sospensione del sig. Raffaele Lombardo di sospensione dalla carica di deputato della regione Sicilia, citato in premessa, è revocato a decorrere dal 30 settembre 1994.

Roma, 20 ottobre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A6895

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

nei giorni 9 e 10 settembre 1994: ufficio delle imposte dirette di Trapani per disinfestazione dei locali;

nei giorni 23 e 24 settembre 1994: ufficio del registro di Reggio Calabria, ufficio IVA, commissione tributaria di primo grado, commissione tributaria di secondo grado di Trapani per disinfestazione dei locali; ufficio del registro di Trapani per disinfestazione dei locali della conservatoria dei registri immobiliari, ubicati ai piani immediatamente superiore dello stesso edificio;

Ritenuto che tali cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

NEI GIORNI 9 E 10 SETTEMBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio imposte dirette di Trapani.

NEI GIORNI 23 E 24 SETTEMBRE 1994

Regione Calabria:

ufficio del registro di Reggio Calabria.

Regione Sicilia:

ufficio IVA, commissione tributaria di primo grado, commissione tributaria di secondo grado e ufficio del registro di Trapani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A6903

DECRETO 24 ottobre 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Livorno, Forlì, Parma e Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.:

P.R.A. di Livorno nei giorni 16, 17 e 18 settembre 1993 per consentire le attività tecnico addestrative necessarie all'avvio delle nuove procedure automatizzate;

P.R.A. di Forlì nei giorni 6 e 28 ottobre 1993 per la partecipazione del personale agli scioperi nazionali indetti dalle organizzazioni sindacali;

P.R.A. di Parma in data 17 settembre 1994 per consentire al personale tecnico addetto di effettuare gli interventi di potenziamento dell'attuale sistema di meccanizzazione LSX;

P.R.A. di Milano in data 29 settembre 1994 per la partecipazione del personale ad assemblea generale;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, presso i sottoindicati uffici del P.R.A. nei giorni a fianco indicati, la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tali date nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi dagli uffici medesimi nello stesso termine:

P.R.A. di Livorno nei giorni 16, 17 e 18 settembre 1993;

P.R.A. di Forlì nei giorni 6 e 28 ottobre 1993;

P.R.A. di Parma in data 17 settembre 1994;

P.R.A. di Milano in data 29 settembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A6904

DECRETO 24 ottobre 1994.

Accertamento della mancata riscossione e del mancato versamento dell'imposta erariale di trascrizione da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico di Catania, Brescia, Forlì e Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente la richiamata legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di trascrizione da corrispondersi al momento stesso della richiesta;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che anche il mancato versamento dell'imposta entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, può comportare sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato l'irregolare funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T.:

P.R.A. di Catania in data 25 agosto 1994 per l'impossibilità di raggiungere l'ufficio sia da parte degli impiegati che dell'utenza a causa della chiusura della zona al traffico, disposta dall'amministrazione comunale di Catania in occasione del campionato mondiale cronometrico individuale di ciclismo;

P.R.A. di Brescia in data 4 ottobre 1994 (dalle ore 8,30 alle ore 11,30) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

P.R.A. di Forlì in data 6 ottobre 1994 per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

P.R.A. di Firenze in data 12 ottobre 1994 (dalle ore 10 alle ore 14) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Ritenuto che le suddette cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, presso i sottoindicati uffici del P.R.A. nei giorni a fianco indicati, la mancata riscossione della I.E.T. per le formalità che andavano eseguite entro tali date nonché il mancato versamento all'erario dell'imposta, da effettuarsi dagli uffici medesimi nello stesso termine:

P.R.A. di Catania in data 25 agosto 1994;

P.R.A. di Brescia in data 4 ottobre 1994;

P.R.A. di Forlì in data 6 ottobre 1994;

P.R.A. di Firenze in data 12 ottobre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A6905

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 ottobre 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Panda», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 1993 con il quale la società cooperativa edilizia «Panda», con sede in Milano, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Giuseppe Insalaco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 20 gennaio 1993 con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Insalaco nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

La dott.ssa Daniela Grazia Purghè, nata a Milano il 28 dicembre 1968 e residente in via F. Baracca n. 9 - Barlassina (Milano), è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Panda», con sede in Milano, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 7 dicembre 1993, in sostituzione del dott. Giuseppe Insalaco, rinunciatario.

Roma, 5 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6898

DECRETO 5 ottobre 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Vallebelbo», in Asti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1993 con il quale la società cooperativa «Vallebelbo», con sede in Asti, è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Andrea Manto ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1993 con il quale era nominato commissario liquidatore il dott. Gianfranco Graglia in sostituzione del dott. Andrea Manto, rinunciatario;

Vista la nota del 3 novembre 1993 con la quale il dott. Gianfranco Graglia comunicava di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Dario Piruozzolo, nato ad Asti il 17 agosto 1964 e residente in Asti. via Duca d'Aosta n. 60. è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Vallebelbo», con sede in Asti, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 12 marzo 1993, in sostituzione del dott. Gianfranco Graglia, dimissionario.

Roma, 5 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6899

DECRETO 5 ottobre 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «In Labore Fidelitas», in Varedo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1994, con il quale la società cooperativa «In Labore Fidelitas», con sede in Varedo (Milano), è stata sciolta d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, ed il dott. Giuseppe Guelpa ne e stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 10 maggio 1994, con la quale il predetto commissario liquidatore comunicava di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Guelpa nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il rag. Franco Riva, nato a Giussano (Milano) il 17 marzo 1953 e residente in via Donizetti n. 19 - Giussano (Milano), è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «In Labore Fidelitas», con sede in Varedo (Milano), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 30 marzo 1994, in sostituzione del dott. Giuseppe Guelpa, rinunciatario.

Roma, 5 ottobre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A6900

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 ottobre 1994.

Indizione delle elezioni dei componenti del nuovo comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

Il MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153, riguardante il riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;

Visto il decreto del presidente dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» in data 28 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994, con il quale è stato approvato il regolamento disciplinante il procedimento relativo alle elezioni dei componenti del comitato direttivo del predetto Istituto;

Considerato che occorre procedere, ai sensi dell'art. 2 del regolamento di cui sopra, alla indizione delle elezioni dei componenti del nuovo comitato direttivo del predetto Istituto;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni dei componenti del nuovo comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi».

Art. 2.

Le elezioni di primo grado avranno luogo il 18 gennaio 1995. Le elezioni di secondo grado avranno luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo a quello della conclusione delle elezioni di primo grado, così come è stabilito dall'art. 7, primo comma, del regolamento di cui alle premesse.

Art. 3.

La formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto verra effettuata con la procedura stabilita dal regolamento indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6901

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 ottobre 1994.

Autorizzazione all'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano al trapianto di ossa, tendini e legamenti da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Vista l'istanza presentata dal presidente della Fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor in data 14 giugno 1993 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di ossa, tendini e legamenti da cadavere a scopo terapeutico presso l'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 7 marzo 1994, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 7 settembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano è autorizzato al trapianto di ossa, tendini e legamenti da cadavere a scopo terapeutico prelevate in Italia o importate gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di ossa, tendini e legamenti devono essere eseguite presso le sale operatorie del complesso operatorio al 5° piano del vecchio monoblocco ospedaliero dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di ossa, tendini e legamenti devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Tessari prof. Luigi, direttore della divisione di ortopedia e traumatologia dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Fraschini dott. Gian Franco, aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Novarina dott. Michele, aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Buccafusca dott. Giancarlo, assistente della divisione di ortopedia e traumatologia dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Camnasio dott. Francesco, assistente della divisione di ortopedia e traumatologia dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

De Pellegrin dott. Maurizio, assistente della divisione di ortopedia e traumatologia dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Gioia dott. Giuseppe, assistente della divisione di ortopedia e traumatologia dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Grispigni dott. Crispino, assistente della divisione di ortopedia e traumatologia dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Lazzerini dott. Alberto, assistente della divisione di ortopedia e traumatologia dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano;

Ravasi dott. Flavio, assistente della divisione di ortopedia e traumatologia dell'I.R.C.C.S. ospedale S. Raffaele di Milano.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di ossa, tendini e legamenti.

Art. 6.

Il presidente della Fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 1994

Il direttore generale: D'ARI

94A6896

DECRETO 18 ottobre 1994.

Esclusione di specialità medicinali dalla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente gli interventi correttivi di finanza pubblica;

Visto in particolare, l'art. 8, comma 12, della sopracitata legge che demanda al CIPE la competenza ad indicare criteri e modalità applicative per sottoporre a regime di sorveglianza i prezzi delle specialità medicinali;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 552, che prevede il termine di sessanta giorni per l'adozione da parte del CIPE dei criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e per l'emanazione della disciplina relativa al regime di sorveglianza;

Vista la deliberazione 25 febbraio 1994, concernente la individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali;

Visto, in particolare, il punto 4) della predetta deliberazione relativo all'entrata in vigore dei nuovi prezzi, il quale prevede che, qualora l'impresa non ottemperi, entro il termine stabilito, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda del nuovo prezzo al pubblico delle specialità medicinali soggette a rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, la specialità non può essere commercializzata;

Viste le ulteriori delibere CIPE in data 16 marzo e 13 aprile 1994 concernenti i criteri per la definizione del prezzo medio europeo e per il regime di sorveglianza;

Vista l'ordinanza n. 577/94 dell'8 giugno 1994 del tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo la quale la sanzione di decadenza dalla commercializzazione di cui alla deliberazione CIPE 25 febbraio 1994 è riferibile solo ai rapporti con il Servizio sanitario nazionale e non alla vendita al pubblico, per la quale resta libera la determinazione del prezzo dei farmaci;

Vista, per ultimo, la deliberazione CIPE 3 agosto 1994 la quale prevede che restano validi i prezzi pubblicati o da pubblicare entro e non oltre il 31 agosto 1994;

Rilevato che i prezzi di alcune specialità medicinali non risultano pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* o sono stati pubblicati successivamente alla data suddetta;

Preso atto del parere formale espresso dalla CUF nella riunione del 10 ottobre 1994;

Decreta:

Art. 1.

È sospesa la rimborsabilità alle farmacie da parte del Servizio sanitario nazionale delle specialità medicinali riportate nell'allegato 1 al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO 1

COD. IDEN.	DESCRIZIONE	DITTA	G.U.	PREZZO ANTE	PREZZO POST
023112016	ETHRANE*FLACONE INALANTE 280 ML 425 G	ABBOTT SPA	N	85600	
026842017	GALCAN*25 50 COMPRESSE 25 MG	ABBOTT SPA	N	13750	
026842029	GALCAN*50 50 COMPRESSE DIVIS 50 MG	ABBOTT SPA	N	21200	
002347033	PENTOTHAL SODIUM*1 FLACONE 5 G	ABBOTT SPA	N	4545	
007893047	ERITROCINA*12 COMPRESSE 250 MG	ABBOTT S.P A.	N	7165	
024520013	LIQUIFER CR*SOSPENSIONE ORALE 120 ML	ABBOTT S.P.A.	N	4980	
025474053	ANSIMAR*1 FIAL MINIFLEBO 300 MG/100 ML	ABC-TORINO	N	4950	
025783034	ZONCEF*EV 1 FL 2 G + 1 F SOLV 10ML	AGIPS FARMAC. SRL	N	28945	
025899028	BETOPTIC*FLACONE COLLIRIO 10 ML	ALCON ITALIA SPA	N	9800	
023750033	PROFILATE HT*IV 1 FL LIOF 250 UI + F 10	ALFA TERAPEUTIC ITALIA	N	193900	
023750045	PROFILATE HT*IV 1 FL LIOF 500 UI + F 10	ALFA TERAPEUTIC ITALIA	N	378500	
010733020	CORTISOMICINA*COLLIRIO 5 ML	ALLERGAN SPA	N	2630	
010732030	IDROCORTISONE LUX*COLLIRIO 2,5% 5 ML	ALLERGAN SPA	N	3500	
025737026	VISTAGAN*FLACONE COLLIRIO 3 ML 0,5%	ALLERGAN SPA	N	5460	
013476015	TETRACICLINA LUX*POMATA OFTALMICA 3,5 G	ALLERGAN SPA	N	2570	
025252040	PROPINE*FLACONE COLLIRIO 10 ML	ALLERGAN SPA	N	5680	
010732067	IDROCORTISONE LUX*POMATA 2,5% 5 G	ALLERGAN SPA	N	3230	
010732055	IDROCORTISONE LUX*POMATA 1% 5 G	ALLERGAN SPA	N	2970	
010733018	CORTISOMICINA*POMATA OFTALMICA 5 G	ALLERGAN SPA	N	2370	
021057017	AMPILUX*POMATA OFTALMICA 5 G	ALLERGAN SPA	N	3290	
027802026	ALLERZIL*FORTE 15 COMPRESSE 120 MG	ALLERGAN SPA	N	12100	
027802038	ALLERZIL*FL 120 ML SCIROPPO SOSP 0,6%	ALLERGAN SPA	N	7850	
027802014	ALLERZIL*30 COMPRESSE 60 MG	ALLERGAN SPA	N	12000	
010732028	IDROCORTISONE LUX*COLLIRIO 1% 5 ML	ALLERGAN SPA	N	3260	
005239049	GESTONE*3 FIALE 50 MG 1 ML	AMSA SRL	N	2555	
023340058	STAFF*20 COMPRESSE 50 MG	ANGELINI	N	7600	
023340045	STAFF*30 COMPRESSE 25 MG	ANGELINI	N	6700	
023340033	STAFF*FLACONE GOCCE 30 ML 5%	ANGELINI	N	9250	
022104018	CODERMA*POMATA DERMATOLOGICA 15 G	ASAHI PHARMA	N	3480	
022104020	CODERMA*POMATA DERMATOLOGICA 30 G	ASAHI PHARMA ITALIA S.R.L.	N	3970	
015015011	CARDIODEST*GOCCE ORALI 20 ML	ASAHI PHARMA ITALIA S.R.L.	N	3050	
015015023	CARDIODEST*40 CONFETTI	ASAHI PHARMA ITALIA S.R.L.	N	5450	
024289011	NITRUMON*IV 1 FL 100 MG + F	ASTRA SIMES SPA	N	9500	
023685035	UROXOL*10 COMPRESSE 750 MG	AUSONIA FARM	N	7900	
023685047	UROXOL*20 COMPRESSE 750 MG	AUSONIA FARM.	N	13650	
028032011	GAMMAGARD*FL LIOF 0,5 G + FL SOLV 10 ML	BAXTER SPA	N	64520	
028032047	GAMMAGARD*FL LIOF 10 G + FL SOLV 192 ML	BAXTER SPA	N	946250	
028032023	GAMMAGARD*FL LIOF 2,5 G + FL SOLV 50 ML	BAXTER SPA	N	281480	

COD. IDEN.	DESCRIZIONE	DITTA	G.U.	PREZZO ANTE	PREZZO POST
028032035	GAMMAGARD*FL LIOF 5 G + FL SOLV 96 ML	BAXTER SPA	N	550730	
020562017	RHEOMACRODEX*FISIOLOG 500 ML	BAXTER-L.DON BAXTER	N	7900	
020562029	RHEOMACRODEX*GLUCOSATA 500 ML	BAXTER-L.DON BAXTER	N	8000	
009466020	MACRODEX*6% + DESTR 500 ML	BAXTER-L.DON BAXTER	N	6055	
009466018	MACRODEX*6% FISIOL 500 ML	BAXTER-L.DON BAXTER	N	6650	
025004019	HESPAN*FLEBO FLAC 250 ML 6%	BAXTER-L.DON BAXTER	N	8700	
019579022	AMIGEN*FLEBO 1 FL 500 ML	BAXTER-L.DON BAXTER	N	7550	
019579010	AMIGEN*FLEBO 1 FL 250 ML	BAXTER-L.DON BAXTER	N	5550	
025004021	HESPAN*FLEBO FLAC 500 ML 6%	BAXTER-L.DON BAXTER	N	13550	
024840062	CARDIOASPIRIN*50 COMPRESSE 324 MG	BAYER SPA	N		
025569017	SECUROPEN*1 FLAC INF G 5 + 1 FLAC 50 ML	BAYER SPA	N	40100	
025569031	SECUROPEN*IM 1 FLAC G 1 + 1 FIALA 10 ML	BAYER SPA	N	11250	
025569029	SECUROPEN*IM 1 FLAC G 2 + 1 FIALA 20 ML	BAYER SPA	N	17500	
025643014	TUSBEN*20 CONFETTI 10 MG	BENEDETTI	N	4990	
025643038	TUSBEN*FLACONE GOCCE 20 ML	BENEDETTI	N	3610	
025643026	TUSBEN*FLACONE SCIROPPO 120 ML	BENEDETTI	N	5850	
024478024	BENCEF*8 CAPSULE 500 MG	BENVEGNA SRL	N	12700	
022206066	TOTALCICLINA*12 COMPRESSE 1 G	BENVEGNA SRL	N	9400	
022206039	TOTALCICLINA*5X100 SOSP 60M	BENVEGNA SRL	N	5200	
025858046	BETALACTAM*IV 1 FLACONE G 2	BERGAMON SPA	N	32175	
026091013	ROXIM*30 CAPSULE 20 MG	BERGAMON SPA	N	16000	
026091025	ROXIM*30 CAPSULE 10 MG	BERGAMON SPA	N	11850	
024848057	MICOSTEN*15 OVULI VAGINALI 50 MG	BERGAMON SPA	N	13050	
025858022	BETALACTAM*IM 1 FLACONE G 2 + FL SOLV	BERGAMON SPA	N	33960	
025858010	BETALACTAM*IM 1 FLACONE G 1 + FL SOLV	BERGAMON SPA	N	18215	
026091037	ROXIM*10 SUPPOSTE 20 MG	BERGAMON SPA	N	7850	
026375028	SOYACAL 10%*IV FL 500ML	BIEFFE MEDITAL	N	27900	
021033016	REOMAX*20 COMPRESSE 50 MG	BIOIDUSTRIA FARMACEUTICI SPA	N	9400	
021033028	REOMAX*IV 1 FIALA 20 ML 50 MG	BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI SPA	N	12300	
023712019	BLOX*30 CAPSULE	BIOMEDICA FOSCAMA SPA	N	5300	
022389050	ALFABIOS*LOZIONE DERM 30 ML 0,025%	BIOTEKFARMA SRL	N	3775	
022389035	ALFABIOS*POMATA DERM 30 G 0,025%	BIOTEKFARMA SRL	N	4250	
014676074	ALFAFLUORONE*LOZIONE DERMATOLOGICA 30 ML	BIOTEKFARMA SRL	N	3740	
024718013	MEXITIL*20 CAPSULE 200 MG	BOEHRINGER HINGELHEIM	N	8900	
021502048	CATAPRESAN*PERLONGETTEN 28 CPS RIT 0,25M	BOEHRINGER INGELHEIM	N	12250	
012587022	LANICOR*GOCCE ORALI 10 ML 0,075%	BOEHRINGER MANNHEIM. ITALIA SP	N	3810	
026961019	GLUTAMED*1 FL LIOF 2500 MG+F SOLV 20 ML	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA SP	N	35500	

COD. IDEN.	DESCRIZIONE	DITTA	G.U.	PREZZO ANTE	PREZZO POST
012587010	LANICOR*20 COMPRESSE 0,25 MG	BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA SP	N	3810	
022105011	BONIDERMA*POMATA 20 G	BONISCONTRO & GAZZONE SRL	N	2865	
022105023	BONIDERMA*POMATA 30 G	BONISCONTRO & GAZZONE SRL	N	3665	
022920019	BILIMIRO*6 CAPSULE 0,5 G	BRACCO SPA	N	4680	
022920021	BILIMIRO*6 COMPRESSE 750 MG	BRACCO SPA	N	5690	
014629012	ENDOCISTOBIL*IV 1 FIALA 20 ML	BRACCO SPA	N	6600	
024609048	KEDACILLINA*1 FLACONE 4 G + 1 F SOLV	BRACCO SPA	N	12300	
027014012	SEPTOPAL*10 SFERE SU FILO CHIRURGICO	BRACCO SPA	N	99100	
027014024	SEPTOPAL*30 SFERE SU FILO CHIRURGICO	BRACCO SPA	N	228900	
027014036	SEPTOPAL*60 SFERE SU FILO CHIRURGICO	BRACCO SPA	N	391500	
023761012	UROVIDEO*60% 1 FIALA 20 ML	BRACCO SPA	N	6580	
023761024	UROVIDEO*75% 1 FIALA 20 ML	BRACCO SPA	N	7450	
024789012	VIAREX*AEROSOL 20 G	BYK GULDEN SPA	N	9195	
024789024	VIAREX*BOMBOLETTA AEROSOL G 20	BYK GULDEN SPA	N	7885	
002715023	ANTISCABBIA*POMATA 100 G	CANDIOLI SPA	N 232 4.10.94	3760	5000
021158050	AMPISINT*FLAC LIOF 1 G + F SOLV 4 ML	CARLO ERBA OTC SPA	N	4230	
021158047	AMPISINT*FL LIOF 500 MG + SOLV 2,5 ML	CARLO ERBA OTC SPA	N	3700	
021158035	AMPISINT*12 CAPSULE 500 MG	CARLO ERBA OTC SPA	N	6300	
021449032	NAXOGIN*20 COMPRESSE	CARLO ERBA S.R.L.	N	4215	
021449044	NAXOGIN*28 COMPRESSE	CARLO ERBA S R L.	N	4805	
021449020	NAXOGIN*14 CAMPRESSE	CARLO ERBA S.R.L.	N	3695	
021449057	NAXOGIN*12 COMPRESSE 0,5 G	CARLO ERBA S.R.L.	N	4155	
021449018	NAXOGIN*12 COMPRESSE	CARLO ERBA S R.L.	N	3465	
021449071	NAXOGIN*50 COMPRESSE 0,5 G	CARLO ERBA S.R.L.	N	8600	
022985028	PRECONATIV*1 FLACONCINO 500 UI	CARLO ERBA SRL	N	230700	
018469015	TETRALYSAL*8 CAPSULE 150 MG	CARLO ERBA SRL	N	2930	
021252022	DIABOMET*40 COMPRESSE	CARLO ERBA SRL	N	6100	
004404012	CHINIDINA SOLFATO*20 DISCOIDI	CARLO ERBA SRL	N	7010	
022202042	ALBUMINA UMANA KABI*FLACONE 20 ML 20%	CARLO ERBA SRL	N	30985	
022202067	ALBUMINA UMANA KABI*FLACONE 100 ML 20%	CARLO ERBA SRL	N	144830	
022381026	AFODIAL*40 COMPRESSE	CARLO ERBA SRL	N	7455	
021037015	METIGUANIDE*30 COMPRESSE 500 MG	CARLO ERBA SRL	N	5885	
005124019	TRIDELTA*NORM 3F 2ML 100000U	CECCARELLI	N	3205	
021374018	URALGIN*20 COMPRESSE 0,5 G	CECCARELLI	N	6600	
005124021	TRIDELTA*FTE 3F 2ML 200000 U	CECCARELLI	N	3210	
021374020	URALGIN*FLACONE SCIROPPO 100 ML 5%	CECCARELLI	N	5000	
022875052	CELOSPOR*EV 4 G FL+F SOLV	CIBA GEIGY SPA	N	26830	
022875049	CELOSPOR*IV 1 FL 1 G + 1 F	CIBA GEIGY SPA	N	9050	

COD. IDEN.	DESCRIZIONE	DITTA	G.U.	PREZZO ANTE	PREZZO POST
023610037	LOPRESOR*INIETT 5 F 5 MG/5 ML	CIBA GEIGY SPA	N	4350	
027039039	TUROPTIN*COLLIRIO 0,6% 5 ML	CIBA VISION srl	N	8300	
025434010	MACTAM*IM 1 FLAC G 1 + F SOLV 3 ML	COLI SRL	N	18215	
025434022	MACTAM*IV 1 FLAC G 2 + F SOLV 20 ML	COLI SRL	N	32635	
025722048	MEPICOR*30 COMPRESSE 5 MG	CORVI SPA	N	16200	
026924011	TOLBET*FLACONE AEROSOL 10 ML/200 DOSI	CORVI SPA	N	14850	
026024051	CEFOSINT*IV 1 FLAC 1 G + 1 F 10 ML	CROSARA SPA	N	16965	
026024048	CEFOSINT*IV 1 FLAC POLVERE 2 G	CROSARA SPA	N	30530	
020233072	BEDERMIN 100*10 GARZE 10X10	DAMOR SPA	N	5700	
020233084	BEDERMIN 100*20 GARZE OTO 6X2	DAMOR SPA	N	4700	
020233060	BEDERMIN 100*POMATA 30 G	DAMOR SPA	N	4700	
023004031	ISNAMIDE*IM 6 FIALE 100 MG 2 ML	DELALANDE ISNARDI SPA	N	4170	
023004029	ISNAMIDE*20 COMPRESSE 200 MG	DELALANDE ISNARDI SPA	N	5650	
023004068	ISNAMIDE*30 CAPSULE 50 MG	DELALANDE ISNARDI SPA	N	4750	
025149030	KETOFEN*10 SUPPOSTE 120 MG	DELSAZ & FILIPPINI SRL	N	6200	
019579034	AMIGEN*FLEBO 1 FL 1000 ML	DON BAXTER	N	10700	
023489014	LATORAL*8 CAPSULE 500 MG	DUKRON SRL	N	6900	
022605012	ULTRADERM*POM DERM 15 G	ECOBI	N	3195	
022913026	CIDALGON*50 CAPSULE 25 MG	ECOBI	N	3810	
019928023	DRENISON*0,05% UNGUENTO 15 G	ELI LILLY SPA	N	3290	
019928011	DRENISON*0,05% CREMA 15 G	ELI LILLY SPA	N	3290	
020495014	DIMELOR*20 COMPRESSE 500 MG	ELI LILLY SPA	N	3610	
004091017	INSULINA LILLY*10 ML 200 UNITA	ELI LILLY SPA	N	4005	
027976036	PERMICRAN*2 SIR 6 MG SENZA AUTOINIETTORE	ELLEM SRL	N	114400	
027976063	PERMICRAN*2 SIR PRONTE AUTOINIETT PENKIT	ELLEM SRL	N	114400	
024064014	PIPEDASE*20 CAPSULE 200 MG	ERBAMONT ITALIA N.V.	N	8400	
024064026	PIPEDASE*20 CAPSULE 400 MG	ERBAMONT ITALIA N V	N	14000	
026112019	LODIS*30 COMPRESSE 2 MG	EUGAL SRL	N	4610	
027259011	DOXORUBICIN*INIETT FLAC LIOF 10 MG 6 ML	EUROCETUS SRL	N	17700	
027259023	DOXORUBICIN*INIETT FLAC LIOF 50 MG 50 ML	EUROCETUS SRL	N	73000	
023788021	PR 100*LOZIONE 20 ML	FARMACOLOGICO MIL. SRL	N	8000	
023788019	PR 100*POMATA 30 G	FARMACOLOGICO MIL. SRL	N	8000	
019396023	VAL ATUX*SCIR 100 ML	FARMACOLOGICO MIL. SRL	N	4500	
022896056	SINCOMEN*10 CONFETTI 50 MG	FARMADES SPA	N	4985	
022896070	SINCOMEN*10 CONFETTI 100 MG	FARMADES SPA	N	6850	
022896082	SINCOMEN*20 CONFETTI 100 MG	FARMADES SPA	N	11050	
027361017	BETTER*21 CONFETTI	FARMADES SPA	N	11500	
023332012	GLUCOBEN*30 COMPRESSE	FARMADES SPA	N	6030	

COD. IDEN.	DESCRIZIONE	DITTA	G.U.	PREZZO ANTE	PREZZO POST
027305010	KIRON*21 CONFETTI	FARMADES SPA	N	9300	
026079018	RESACTIL*POLVERE 500 G	FARMITALIA	N	43900	
020692012	SINTISONE*10 COMPRESSE 6,65 MG	FARMITALIA	N	2990	
022411033	PYOCIANIL*IM IV 1 FLAC 5 G + F SOLV	FARMITALIA	N	11100	
026617050	CRONIZAT*IV 5 FIALE 300 MG/12 ML	FARMITALIA	N	20500	
026617047	CRONIZAT*IV 5 FIALE 150 MG/6 ML	FARMITALIA	N	15600	
028054031	ADESIPRESS TTS*2 SISTEMI TTS-3'+ 2 ADESI	FARMITALIA	N	32400	
020692024	SINTISONE*20 COMPRESSE	FARMITALIA	N	3750	
020692051	SINTISONE*GOCCE ORALI 1,33% 10 ML	FARMITALIA	N	3430	
027183019	REOMEDIN*IV 1 FIALA 0,100 MG	FBC SRL	N	422100	
023892033	MINIRIN/DDAVP*SPRAY NASALE 2,5 ML	FERRING SRL	N229 30.9.94		19300
028175040	FENPIC*20 BUSTINE 600 MG	FIDIA SPA	N		
028175038	FENPIC*30 BUSTINE 400 MG	FIDIA SPA	N		
023919032	BIOPERIDOLO*GOCCE ORALI 15 ML	FIRMA SPA	N	3880	
023919020	BIOPERIDOLO*IM IV 5 FIALE	FIRMA SPA	N	4300	
023919018	BIOPERIDOLO*20 COMPRESSE 1 MG	FIRMA SPA	N	3830	
025293059	TINSET*NIPIO SOSP ORALE 2,5 MG/ML	FORMENTI SRL	N		
022888010	GANTRIM*AD 20 COMPRESSE	GEYMONAT SPA	N	5800	
022888022	GANTRIM*AD 30 COMPRESSE	GEYMONAT SPA	N	7550	
022888034	GANTRIM*BB 20 COMPRESSE	GEYMONAT SPA	N	3600	
022846012	ISOTRIM*20 COMPRESSE *	GHIMAS SPA	N 234 16.10.94	5550	4400
025468024	PRO URO*20 CAPSULE 400 MG *	GHIMAS SPA	N 234 16.10.94	14000	16000
005047042	SALISULF*100 CPR 500 MG	GIULIANI S.P.A.	N	23150	
005047079	SALISULF*50 COMPRESSE	GIULIANI SPA	N	13650	
005047081	SALISULF*100 COMPRESSE	GIULIANI SPA	N	23100	
005047030	SALISULF*50 COMPRESSE 500 MG	GIULIANI SPA	N	13050	
027614015	AVESSA*6 COMPRESSE 4 MG	GLAXO ALLEN	N	111800	
023397033	PROPADERM*POMATA 30 G	GLAXO ALLEN	N	5550	
023397019	PROPADERM*UNGUENTO 30 G	GLAXO ALLEN	N	5550	
005589015	EPARINA VITRUM*FLACONE 250 MG 5 ML 5%	GLAXO ALLEN	N	6365	
027614027	AVESSA*6 COMPRESSE 8 MG	GLAXO ALLEN	N	188200	
027614054	AVESSA*2 FIALE 4 MG 2 ML	GLAXO ALLEN	N	55000	
027614041	AVESSA*1 FIALA 8 MG	GLAXO ALLEN	N	50100	
027614039	AVESSA*1 FIALA 4 MG	GLAXO ALLEN	N	32600	
022215014	ANANDA*24 CONFETTI	GLAXO ALLEN	N	3565	
022215038	ANANDA*IM IV 5 FIALE 1 ML	GLAXO ALLEN	N	3575	
027614066	AVESSA*2 FIALE 8 MG 4 ML	GLAXO ALLEN	N	102050	
022833014	CEPO*VEN IV 1 FL 1G + 1 FIALA 4ML	GLAXO SPA	N	5015	

COD. IDEN.	DESCRIZIONE	DITTA	G.U.	PREZZO ANTE	PREZZO POST
024144014	FAZADON*FIALA 5 ML	GLAXO SPA	N	4100	
022833053	CEPO*500 C/LIDOC IM 1 FL 500 MG	GLAXO SPA	N	3990	
022833040	CEPO*1000 C/LIDOC IM 1 FL 1 G	GLAXO SPA	N	4970	
022086159	CEPOREX*LINCTUS SCIROPPO 100 ML 10%	GLAXO SPA	N	14800	
027919012	DILTIARES*16 CAPSULE 180 MG*	GUIDOTTI SPA	N 222 22.9.94	29300	29300
025827104	POLIMOXAL*IV FLAC 500 MG + F SOLV 10 ML	HERDEL SRL	N	9960	
025827080	POLIMOXAL*IM FLAC 1 G + F SOLV 3 ML	HERDEL SRL	N	18260	
025827092	POLIMOXAL*IM FLAC 2 G + F SOLV 3 ML	HERDEL SRL	N	34430	
025827078	POLIMOXAL*IM FLAC 500 MG + F SOLV 3 ML	HERDEL SRL	N	10160	
025827116	POLIMOXAL*IV FLAC 1 G + F SOLV 10 ML	HERDEL SRL	N	17515	
025827128	POLIMOXAL*IV FLAC 2 G + F SOLV 20 MG	HERDEL SRL	N	32635	
018259085	URBASON SOLUBILE*IM IV 1 F LIOF 20 MG +	HOECHST ITALIA SPA	N	4050	
026007017	BETASEMID*40 COMPRESSE RIVESTITE	HOECHST ITALIA SPA	N	25200	
023679044	HALOTHAN*ANESTETICO PER INALAZ 250 ML	HOECHST ITALIA SPA	N	60500	
020177010	PARAMICINA*16 CAPSULE	HOME PRODUCTS ITALIANA SPA	N	4860	
023426063	IBIAMOX*SCIROPPO 60 ML 125 MG	I.B.I GIOVANNI LORENZINI SPA	N	4905	
026290054	CEPAN*IV 1 FL 1 G + 1 F SOLV 10 ML	I.B.I. GIOVANNI LORENZINI SpA	N	23350	
023836012	IBILEX*12 CAPSULE 250 MG	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	6820	
026290015	CEPAN*IM 1 FL 500 MG+1 F SOLV 2 ML	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	14200	
026290078	CEPAN*INFUSIONE VENOSA 2 G	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	37150	
026290066	CEPAN*IV 1 FL 2 G + 1 F SOLV 20 ML	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	37150	
024693071	IBIMICYN*SCIR EST 60 ML 250 MG/5 ML	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	5130	
026290041	CEPAN*IV 1 FL 500 MG+1 F SOLV 10 ML	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	14200	
026290039	CEPAN*IM 1 FL 2 G + 1 F SOLV 4 ML	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	37150	
023426024	IBIAMOX*GRANULATO ORALE 40 G 5%	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	5410	
020944017	IBICYN*16 CAPSULE 250 MG	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	4110	
024698019	IBIDROXIL*12 CAPSULE 250 MG	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	7500	
023836063	IBILEX*IM IV FL 1 G + F	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	5125	
023836048	IBILEX*IM IV FL 250MG+ F	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	3745	
023836051	IBILEX*IM IV FL 500MG+ F	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	4210	
023836036	IBILEX*POLV XSCIR 60 ML 1,5G	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	5130	
024693032	IBIMICYN*1 FL 250 MG+1 F 2,5 ML	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	3500	
024693069	IBIMICYN*SCIR EST 60 ML 125 MG/5 ML	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	4190	
024693018	IBIMICYN*12 CAPSULE 250 MG	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	4990	
023836024	IBILEX*8 CAPSULE 500 MG	I.B.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	7500	
023426048	IBIAMOX*1 FL 250 MG+1 F	IB.I.GIOVANNI LORENZINI SpA	N	3690	
025688021	CLOPRANE*45 CAPSULE 500 MG	IBIS SRL	N	23700	
025454024	USTIONIL*CREMA G 30	ICT (ISTITUTO CHEMIOTERAPICO	N	4050	

COD. IDEN.	DESCRIZIONE	DITTA	G.U.	PREZZO ANTE	PREZZO POST
026061085	ECOZIL*3 OVULI VAGINALI	IDI FARMACEUTICI SPA	N	4000	
024597027	CARBOLITHIUM IFI*100 CAPSULE 150 MG	IFI SPA	N	10550	
024597041	CARBOLITHIUM IFI*100 CAPSULE 300 MG	IFI SPA	N	16250	
024226019	ERPALFA*COLL FL A+FL B	INTES	N	4100	
025632035	IPAZONE*IV 1 FL POLV 1000 MG + 1F SOLV	IPA SRL	N 233 5.10.94	14700	14650
025507017	CEFOCICLIN*IM 1 FLACONE G 1+1F SOLV 2 ML	IST.ITALIANO FERMENTI	N	10850	
024134037	BIAZOLINA*1000 1 FL+F SOLV	IST.ITALIANO FERMENTI	N	6850	
024134025	BIAZOLINA*500 1 FL+F SOLV	IST.ITALIANO FERMENTI	N	4530	
025555032	CRENODYN*SOSP ESTEMP FLAC 60 ML	IST.ITALIANO FERMENTI	N	6935	
025507029	CEFOCICLIN*IM 1 FLACONE G 2+1F SOLV 4 ML	IST.ITALIANO FERMENTI	N	18625	
012294017	NITROFURIN G W*10 CAPSULE 0,25	IST.ITALIANO FERMENTI	N	2385	
025555044	CRENODYN*SOSP ESTEMP FLAC 100 ML	IST.ITALIANO FERMENTI	N	10150	
025555018	CRENODYN*8 CAPSULE 500 MG	IST.ITALIANO FERMENTI	N	8400	
025555020	CRENODYN*12 CAPSULE 500 MG	IST.ITALIANO FERMENTI	N	11900	
026868087	PIVEXID*30 BUSTINE GRANULATO 100 MG	ISTIT.BIOCHIMICO PAVESE SPA	N	15000	
026868024	PIVEXID*16 COMPRESSE 50 MG	ISTIT.BIOCHIMICO PAVESE SPA	N	5300	
026868063	PIVEXID*16 COMPRESSE 200 MG	ISTIT.BIOCHIMICO PAVESE SPA	N	13450	
026868012	PIVEXID*12 COMPRESSE 50 MG	ISTIT.BIOCHIMICO PAVESE SPA	N	4465	
026868051	PIVEXID*12 COMPRESSE 200 MG	ISTIT.BIOCHIMICO PAVESE SPA	N	10800	
020986016	PAVECICLINA*8 CAPSULE	ISTIT.BIOCHIMICO PAVESE SPA	N	3120	
027406038	METACAF*IV FLACONE 1000 MG + F SOLV	ITALSUISSE SAS	N	21900	
024957223	DAKTARIN*IV 5 FIALE 1% 20 ML	JANSSEN S.P.A.	N	12350	
024953010	MOTILIUM*1 FLACONE 1 MG/ML 120 ML	JANSSEN SPA	N	6240	
018309043	ROSSEPAR*10 FLACONCINI ORALI	KBR KROTON BIOLOGIC RESEARCH	N	13850	
027210057	LEVOBREN*6 FIALE 50 MG	KNOLL FARMACEUTICI SPA	N	9050	
025811023	PROCORUM*50 COMPRESSE RICOPERTE 25 MG	KNOLL FARMACEUTICI SPA	N	13900	
027210032	LEVOBREN*20 COMPRESSE 100 MG	KNOLL FARMACEUTICI SPA	N	27200	
027210020	LEVOBREN*20 COMPRESSE 50 MG	KNOLL FARMACEUTICI SPA	N	15000	
027909035	METAFAR*IV 1 FLACONE 1 G+F SOLV 10 ML	LAFARE SRL	N	21900	
027909047	METAFAR*IV 1 FLACONE 2 G	LAFARE SRL	N	35200	
023947031	CELEX*IM 1 FL 500 MG+1 FIALA 2,5 ML	LAGAP SRL	N	3790	
023962071	AMOXIBIOTIC*OS 12 BUSTINE 200 MG	LAGAP SRL	N	5305	
022320030	LITICON*IM IV SOTTOC 5 FIALE 1 ML 30MG	LAGAP SRL	N	4020	
022320016	LITICON*10 COMPRESSE 50 MG	LAGAP SRL	N	4220	
022264028	DICLOCILLIN*12 CAPSULE 500 MG	LAGAP SRL	N	5755	
022264016	DICLOCILLIN*12 CAPSULE 250 MG	LAGAP SRL	N	4215	
023947056	CELEX*SOSPENSIONE ORALE 5% 60 ML	LAGAP SRL	N	6850	

COD. IDEN.	DESCRIZIONE	DITTA	G.U.	PREZZO ANTE	PREZZO POST
023947068	CELEX*SOSPENSIONE ORALE 5% 100 ML	LAGAP SRL	N	8850	
023947043	CELEX*IM 1 FLAC 1 G + 1 FIALA 4 ML	LAGAP SRL	N	4690	
023947017	CELEX*8 CAPSULE 500 MG	LAGAP SRL	N	8200	
016184018	ALLERPANT*50 CONFETTI 20 MG	LAGAP SRL	N	3930	
023962069	AMOXIBIOTIC*SOSPENSIONE ESTEMPORANEA 5 G	LAGAP SRL	N	6500	
023962018	AMOXIBIOTIC*12 CAPSULE 500 MG	LAGAP SRL	N	7850	
023962020	AMOXIBIOTIC*12 CAPSULE 375 MG	LAGAP SRL	N	6585	
023962057	AMOXIBIOTIC*1 FLACONE 500 MG + FIALA 3 M	LAGAP SRL	N	3575	
023962032	AMOXIBIOTIC*1 FLACONE 1 G + FIALA 3 ML	LAGAP SRL	N	4265	
023947070	CELEX*8 COMPRESSE 1 G	LAGAP SRL	N	12350	
022412011	ASTRODERM*POMATA 30 G 0,25%	LAGAP SRL	N	4460	
022903052	GANTAPRIM*SCIROPPO 100 ML	LENZA SRL	N	4490	
022358028	PREDNILEN*RITARDO 10 CONFETTI 8 MG	LENZA SRL	N	4130	
021715065	MEGA STAR*IM IV 3 F LIOF 20 MG+3 F SOLV	LENZA SRL	N	5700	
024678056	LENZACEF*SOSPENSIONE ORALE 1 FLAC 60 ML	LENZA SRL	N	6730	
024678043	LENZACEF*8 CAPSULE 500 MG	LENZA SRL	N	8100	
024678031	LENZACEF*1 FL 1 G+1 F SOLV	LENZA SRL	N	4725	
022903013	GANTAPRIM*AD 20 COMPRESSE	LENZA SRL	N	5550	
025428020	ENTEROL*20 COMPRESSE 500 MG	LENZA SRL	N	13350	
021948017	DOXILEN*5 CAPSULE 100 MG	LENZA SRL	N	3750	
024678068	LENZACEF*8 COMPRESSE 1 G	LENZA SRL	N	12850	
023058011	AZACORTID RICHTER*CREMA 30 G	LEPETIT SPA	N	4940	
026958013	PERFAN*1 FIALA 10 ML/50 MG	LEPETIT SPA	N	28100	
026958037	PERFAN*1 FIALA 25 ML/125 MG	LEPETIT SPA	N	61000	
024181036	NASKA*6 CAPSULE 500 MG	LIFEPHARMA SRL	N	10050	
023983012	OXSORALEN*30 CAPSULE 10 MG	LIFEPHARMA SRL	N	18000	
023401019	FLEXEN*20 CAPSULE 50 MG	LIFEPHARMA SRL	N	5700	
014176010	DOCIGRAM 1000*IM 5 FIALE 1 ML	LIPHA SPA	N	2840	
025845049	CEFAZONE*EV 1 FLACONE 1 G+1 F 10 ML	LOCATELLI SRL	N	16510	
025845037	CEFAZONE*EV 1 FLACONE 2 G	LOCATELLI SRL	N	29975	
025431014	SECTAM*IM 1 FLAC G 1 + 1 FLAC SOLV	LOCATELLI SRL	N	18215	
025431026	SECTAM*IV FLAC G 2 + 1 F SOLV 20 ML	LOCATELLI SRL	N	32635	
025701057	LUITASE*50 CAPSULE	LUITPOLD SPA	N	23450	
022620052	FLECTADOL*1000 1 FLAC + 1 F SOLV	MAGGIONI WINTHROP S.P.A.	N	3665	
022620013	FLECTADOL*1 FLACONE + 1 F SOLV 2,5 ML	MAGGIONI WINTHROP S.P.A.	N	3380	
025430075	URSOLISIN*30 CAPSULE 150 MG	MAGIS SPA	N	26365	
025430099	URSOLISIN*10 CAPSULE 300 MG	MAGIS SPA	N	17705	
025584044	CEOXIL*SOSP ESTEMP FLAC 100 ML	MAGIS SPA	N	10700	

COD. IDEN.	DESCRIZIONE	DITTA	G.U.	PREZZO ANTE	PREZZO POST
025584018	CEOXIL*8 CAPSULE 500 MG	MAGIS SPA	N	8900	
023966029	AMOXINA*12 CAPSULE	MAGIS SPA	N	5850	
025430087	URSOLISIN*40 CAPSULE 150 MG	MAGIS SPA	N	34730	
023966043	AMOXINA*SOSPENSIONE ORALE 60 ML	MAGIS SPA	N	6735	
025270048	CEFOPER*EV 1 FL 1000 MG +1F SOLV 10 ML	MALESCI SPA	N	18505	
025270051	CEFOPER*EV 1 FL 2000 MG	MALESCI SPA	N	33900	
024647024	MIDRAN*EV 2 FIALE 10 ML	MANETTI ROBERTS	N	39050	
024647012	MIDRAN*EV 2 FIALE 5 ML	MANETTI ROBERTS	N	19200	
024647036	MIDRAN*EV FLACONE 50 ML	MANETTI ROBERTS	N	47770	
025805060	DICORTAL*UNGUENTO 30 G	MEDICI SRL	N	8850	
025567013	BIFOXIN*IM 1 FLAC 1 G + F SOLV 2 ML	MEDISCA SRL	N	12050	
025567025	BIFOXIN*IV 1 FLAC 1 G + F SOLV 10 ML	MEDISCA SRL	N	12150	
025567037	BIFOXIN*IV 1 FLAC 2 G + F SOLV 20 ML	MEDISCA SRL	N	20280	
023634013	PULSAR*30 CAPSULE 500 MG*	MEDOSAN SRL	N228 29.9.94	14600	14600
023634025	PULSAR*40 CAPSULE 500 MG*	MEDOSAN SRL	N228 29.9.94	17715	17715
025256049	VENOGLOBULINA*1 FLACONE 2,5 G	MERIEUX ITALIA SPA	N	216350	
025256052	VENOGLOBULINA*1 FLACONE 500 MG	MERIEUX ITALIA SPA	N	47850	
025256064	VENOGLOBULINA*1 FLACONE 5 G	MERIEUX ITALIA SPA	N	426700	
024758031	ALBUMINA UMANA MERIEUX*20% FLACONE 100 M	MERIEUX ITALIA SPA	N	127805	
024758043	ALBUMINA UMANA MERIEUX*20% 125 ML	MERIEUX ITALIA SPA	N	159455	
024758017	ALBUMINA UMANA MERIEUX*20% FLACONE 10 ML	MERIEUX ITALIA SPA	N	14850	
024758029	ALBUMINA UMANA MERIEUX*20% FLACONE 50 ML	MERIEUX ITALIA SPA	N	59700	
025597042	ALFABETAL*50 COMPRESSE 200 MG	MITIM SRL	N	24200	
025987013	ATENIGRON*14 COMPRESSE 125 MG	MITIM SRL	N	10100	
025987025	ATENIGRON*21 COMPRESSE 125 MG	MITIM SRL	N	14050	
023053022	SINTOPEN*12 CAPSULE 500 MG	MITIM SRL	N	9250	
023053059	SINTOPEN*SCIROPPO EST 60 ML 250 MG	MITIM SRL	N	6060	
027383025	ZELIS*10 SUPPOSTE 30 MG	MUNDIPHARMA PROTER S.R.L.	N	16450	
027383013	ZELIS*30 COMPRESSE 15 MG	MUNDIPHARMA PROTER S.R.L.	N	19000	
025871029	NORMOPRESS*30 COMPRESSE DIVISIBILI 100 M	MUNDIPHARMA PROTER S.R.L.	N	21400	
026744019	KISOLV*1 FL 100000 UI + 1 F SOLV 2 ML	MUNDIPHARMA PROTER S.R.L.	N	155570	
009693033	INSULINA MONOCOMPONENTE NOVO*ULTRALENTA	NOVO NORDISK FARM. SPA	N	7050	
025807191	INSULINA UMANA SEMISINTETICA*ACTRAPHANE	NOVO NORDISK FARM. SPA	N	22800	
025807203	INSULINA UMANA SEMISINTETICA*PROTAPHANE	NOVO NORDISK FARM. SPA	N	22800	
009693019	INSULINA MONOCOMPONENTE NOVO*SEMILENTA M	NOVO NORDISK FARM. SPA	N	7050	
013305014	VACCINO ANTILEPTOSPIRA ISM*4 F 1 ML	NUOVO ISM SRL	N	4920	
026566012	NORCURON*5 F LIOF 4 MG + 5 F SOLV 1 ML	ORGANON TEKNIKA SPA	N	27600	

COD. IDEN.	DESCRIZIONE	DITTA	G.U.	PREZZO ANTE	PREZZO POST
024736011	ELKAPIN*20 COMPRESSE 200 MG	PARKE DAVIS	N	10150	
023141017	URITRATE*10 COMPRESSE 750 MG	PARKE DAVIS S.P.A.	N	7750	
023764018	HALOVIS*SOLUZIONE INALANTE 50 ML	PARKE DAVIS SPA	N	13605	
023764020	HALOVIS*SOLUZIONE INALANTE 250 ML	PARKE DAVIS SPA	N	61605	
022292104	BEBEN*SID LOZIONE DERM 20 ML 0,1%	PARKE DAVIS SPA	N	6005	
022292130	BEBEN*SID FLACONE GEL 20 ML 0,1%	PARKE DAVIS SPA	N	6255	
022292078	BEBEN*SID CREMA DERM 20 G 0,1%	PARKE DAVIS SPA	N	6255	
022292039	BEBEN*SID UNGENTO 20 G 0,1%	PARKE DAVIS SPA	N	6255	
010000040	PERITRATE*SINCRONIZZATO 100 CPR 80 MG	PARKE DAVIS SPA	N	5775	
015277027	DIABINESE*20 COMPRESSE	PFIZER SPA	N	4150	
024249017	FELDENE*30 CAPSULE 10 MG	PFIZER SPA	N	12650	
022786038	GEOPEN*20 COMPRESSE	PFIZER SPA	N	15900	
026505038	HEALON*SIRINGA STERILE 2 ML 1%	PHARMACIA SPA	N	551200	
023464035	RIFAPIAM*FLAC GRAN SOSP ESTEMP ML 60	PIAM (VECCHI E PIAM)	N	4970	
027979044	RESFOLIN*1 FL LIOF 50 MG+1 F SOLV 5 ML	PIAM (VECCHI E PIAM)	N	6600	
013346010	PERTIROID*30 CAPSULE 200 MG	PIAM (VECCHI E PIAM)	N	7000	
021257062	ETAPIAM*10 FIALE X 3 ML 500 MG	PIAM (VECCHI E PIAM)	N	6650	
025961020	DYNAVENT*FLACONCINO AEROSOL 200 DOSI	PIAM (VECCHI E PIAM)	N	9500	
021257050	ETAPIAM*10 FIALE X 2 ML 200 MG	PIAM (VECCHI E PIAM)	N	5550	
022501023	PLANDER*CON GLUCOSIO FL500ML	PIERREL OSPEDALI	N	7255	
022501047	PLANDER*R CON GLUCOSIO 500ML	PIERREL OSPEDALI	N	8550	
023081019	SOLAMIN*IV 1 FLACONE 250 ML AL 5%	PIERREL OSPEDALI	N	7500	
026459014	SOMATONORM*IM 1 FL LIOF 4 UI +F SOLV 2 M	PIERREL SPA	N	93500	
012532026	DELTIDROSOL*5 FIALE 2 ML	POLI SPA	N	4015	
027064029	BLASTOP*108 1 FLAC 108MG+1 F SOLV 9ML	PROTER SPA	N	167400	
027064017	BLASTOP*36 3 FLAC 36 MG+3 F SOLV 3ML	PROTER SPA	N	175400	
025442029	MOXACEF*IM 1 FLAC NO 1 G+1 F SOLV 3 ML	PULITZER SRL	N	19130	
024785014	PSICOBEN*IM 5 FIALE 2 ML	RAVIZZA FARMACEUTICI SpA	N	4595	
025817014	ALGOCOR*50 COMPRESSE 25 MG	RAVIZZA FARMACEUTICI SpA	N	13900	
025972011	DIURIDE*20 COMPRESSE 200 MG	RAVIZZA FARMACEUTICI SpA	N	8800	
025972023	DIURIDE*50 COMPRESSE 200 MG	RAVIZZA FARMACEUTICI SpA	N	16700	
020721015	NATRIUM DI*25 CAPSULE	RAVIZZA FARMACEUTICI SpA	N	3730	
024785038	PSICOBEN*20 COMPRESSE 2 MG	RAVIZZA FARMACEUTICI SpA	N	5150	
024785040	PSICOBEN*GOCCE ORALI 20 ML	RAVIZZA FARMACEUTICI SpA	N	3980	
021814013	DERMAPLUS*POMATA 30 G	RIPARI-GERO	N	4010	
021814025	DERMAPLUS*LOZIONE 30 ML	RIPARI-GERO	N	3640	
022838015	GLUTRIL*30 COMPRESSE	RISFARMA SRL	N	6540	
021978010	BACTRIM*AD 20 CPR	ROCHE SPA	N	6100	

COD. IDEN.	DESCRIZIONE	DITTA	G.U.	PREZZO ANTE	PREZZO POST
021978022	BACTRIM*BB 20 COMPRESSE	ROCHE SPA	N	3805	
021978109	BACTRIM*IV 1 FIALA 5 ML	ROCHE SPA	N	3600	
021945011	LARODOPA*50 COMPRESSE 500 MG	ROCHE SPA	N	7450	
028001016	LEUFERON 2*1 FLACONE LIOFILIZZATO 1 MG	ROCHE SPA	N	409800	
007537018	VIT D2 SALF*IM 2 FIALE 400000 U I	SALF SPA	N	4000	
007535014	VIT K SALF*IM 5 FIALE 2 ML 10 MG	SALF SPA	N	4600	
007537020	VIT D2 SALF*IM 1 FIALA 600000 U I	SALF SPA	N	3600	
019300021	SALFPAS*FL X FLEB 500 ML	SALF SPA	N	9000	
004509030	ERGOTAN*IM 3 FIALE 1 ML 0,5 MG	SALF SPA	N	4200	
004509028	ERGOTAN*IM 3 FIALE 1 ML 0,25 MG	SALF SPA	N	4000	
004509016	ERGOTAN*GOCCE ORALI 15 ML	SALF SPA	N	3500	
007535026	VIT K SALF*IM 5 FIALE 2 ML 50 MG	SALF SPA	N	4800	
019300019	SALFPAS*FL X FLEB 250 ML	SALF SPA	N	3370	
024527069	LUKADIN*5 F 2 ML 0,5 G	SANCARLO SPA	N	77390	
023853068	ZOLIN*IV 1FL 1 G + F 10 ML	SANCARLO SPA	N	6950	
020080026	INIPROL*1 FLACONE 5 ML 1000000 U I P	SANOFI WINTHROP SPA	N	11665	
025718026	UROKINASE CHOAY*IV FL LIOF 75000UI+F SOL	SANOFI WINTHROP SPA	N	106300	
020080014	INIPROL*1 FIALA 1 ML 200000 U I P	SANOFI WINTHROP SPA	N	4800	
005375050	PROLUTON*DEPOT IM 1 F 125 MG	SCHERING SPA	N	5300	
024784011	CHOLOGRAM*180 1 F 20 ML	SCHERING SPA	N	9150	
024784023	CHOLOGRAM*180 1 F 30 ML	SCHERING SPA	N	12100	
024784047	CHOLOGRAM*50 1 FL 100 ML	SCHERING SPA	N	12100	
024784035	CHOLOGRAM*108 1 FL 50 ML	SCHERING SPA	N	12500	
026887075	DINIKET*FLACONE INFUSIONE 0,1% 50 ML	SCHWARZ PHARMA SPA	N	3880	
025350012	BETADRENOL*30 COMPRESSE 100 MG	SCHWARZ PHARMA SPA	N	10950	
026887087	DINIKET*FL 50ML 0,05%	SCHWARZ PHARMA SPA	N	3900	
022637019	IG TETANO*250 UI 1 FLACONE 2 ML	SCLAVO S.P.A.	N	12650	
011198013	SIERO ANTIDIFTERICO SCLAVO*10000 UI 1 FL	SCLAVO SPA	N	7725	
011198025	SIERO ANTIDIFTERICO SCLAVO*20000 UI 1 FL	SCLAVO SPA	N	13020	
011198037	SIERO ANTIDIFTERICO SCLAVO*40000 UI 1 FL	SCLAVO SPA	N	23495	
026693010	ALLERFEN*20 COMPRESSE 25 MG	SELLA SRL	N	3500	
026693022	ALLERFEN*SCIROPPO 150 G 0,1%	SELLA SRL	N	4500	
025523046	SEROCRYPTIN*20 CPS 10 MG*	SERONO S.P.A	N 226 27.9.94	19000	26700
023674017	MINILUTEOLAS*1 X21 CPR	SERONO SPA	N	5150	
021718010	LUTEONORM*20 CPR 2 MG*	SERONO SPA	N 226 27.9.94	4320	4600
022858029	NORMUM SERPERO*20 COMPRESSE 200 MG	SERPERO SPA	N	5800	
024973024	SOLPLEX*70 FL SOL FIS 500 ML GLUC*	SIFRA SPA	N 231 3.10.94	7500	9700
024973012	SOLPLEX*70 FL SOL FIS 500 ML 6%*	SIFRA SPA	N 231 3.10.94	7500	9600
025561022	SOFARGEN*CREMA G 50 1%	SOFAR S.P.A.	N	4300	

COD. IDEN.	DESCRIZIONE	DITTA	G.U.	PREZZO ANTE	PREZZO POST
023360050	VALOPRIDE*SCIR 150 ML	SYNTHELABO SPA	N	5200	
015049012	ALBACORT*10 COMPRESSE 4 MG	TEKNOFARMA SPA	N	2730	
012223018	DIABETON METILATO*20 COMPRESSE	TEKNOFARMA SPA	N	3460	
024528034	REUPROFEN*10 SUPPOSTE 75 MG*	TERAPEUTICO M.R. SRL	N 233 5.10.94	11000	5300
021166032	ROTILEN*SOSPENS GRAN 60 ML	TERAPEUTICO M.R. SRL	N	2090	
021166018	ROTILEN*8 CAPSULE 300 MG	TERAPEUTICO M.R. SRL	N	8000	
024528046	REUPROFEN*IM 6 FL LIOF 50 MG + 6 F*	TERAPEUTICO M.R. SRL	N 233 5.10.94	7200	7200
024528010	REUPROFEN*20 CAPSULE 50 MG*	TERAPEUTICO M.R. SRL	N 233 5.10.94	4865	5500
024528022	REUPROFEN*20 CAPSULE 100 MG*	TERAPEUTICO M.R. SRL	N 233 5 10.94	6750	7900
021649013	ESARONDIL*4 CAPSULE	TERAPEUTICO M.R. SRL	N	2330	
021649037	ESARONDIL*16 CAPSULE	TERAPEUTICO M.R. SRL	N	8000	
022103030	DERMOBETA*POMATA G 30*	TERAPEUTICO M R. SRL	N 233 5.10.94	3970	4400
022103028	DERMOBETA*POMATA G 20*	TERAPEUTICO M.R. SRL	N 233 5.10.94	3505	3600
022103016	DERMOBETA*POMATA G 15*	TERAPEUTICO M.R. SRL	N 233 5.10.94	3645	3100
022034019	BETAXINA*20 COMPRESSE*	TERAPEUTICO M.R. SRL	N 233 5.10.94	6700	8100
021166020	ROTILEN*GOCCE EST 10 ML	TERAPEUTICO M.R. SRL	N	2735	
021649025	ESARONDIL*8 CAPSULE	TERAPEUTICO M.R. SRL	N	3120	
021264027	BIOPLEX*FL 500 ML 25 G GLUCOSIO 5%	TORRE SRL	N	9100	
021264015	BIOPLEX*FL 250 ML 10 G GLUCOSIO 5%*	TORRE SRL	N 232 4.10.94	9100	10920
026083030	CEFONEG*IV FLAC 1000 MG + F SOLV 10 ML	TOSI-NOVARA SRL	N 236 8.10.94	17050	20400
024063024	LIPIDAX*50 CAPSULE 100 MG	UCB SPA	N	9950	
023276037	PRE PAR DUPHAR*20 COMPRESSE 10 MG	UCM SPA	N	5900	
023276025	PRE PAR DUPHAR*INIETT 1 FIALA 5 ML 50 MG	UCM SPA	N	4070	
029037052	PROVERA G*25 COMPRESSE 10 MG	UPJOHN SPA	N	5960	
029037037	PROVERA G*25 COMPRESSE 5 MG	UPJOHN SPA	N	4600	
029037013	PROVERA G*20 COMPRESSE 2,5 MG	UPJOHN SPA	N	3390	
017932031	DEPO MEDROL*INIETT 1FL5ML40MG	UPJOHN SPA	N	7100	
005911019	TUBARINE*INIETT FL F 5ML50MG	WELLCOME SPA	N	5850	
024333015	HRF*FLAC LIOF 0,1 MG + F SOLV	WYETH SPA	N	24460	
002792125	PREMARIN*20 COMPRESSE VAGINALI	WYETH SPA	N	5210	
025426014	VIDORA*30 COMPRESSE 25 MG	WYETH SPA	N	11100	
025426026	VIDORA*30 COMPRESSE 50 MG	WYETH SPA	N	17600	
017010012	GLITISOL*12 CAPSULE 250 MG	ZAMBON ITALIA S.R.L.	N	4770	
017010063	GLITISOL*12 CAPSULE 500 MG	ZAMBON ITALIA S.R.L.	N	6850	
017010024	GLITISOL*16 CAPSULE	ZAMBON ITALIA S.R.L.	N	5605	
017010099	GLITISOL*GRANULARE SOSP ESTEMP 60 ML	ZAMBON ITALIA S.R.L.	N	3980	
017010051	GLITISOL*INIETT AEROS 1 FLAC 500 MG+2 F	ZAMBON ITALIA S.R.L.	N	5050	
026108023	MINUSTEN*14 COMPRESSE 75 MG	ZAMBON ITALIA S.R.L.	N	9600	
017010075	GLITISOL*16 CAPSULE 500 MG	ZANBON ITALIA S.R.L.	N	7950	
027552049	FERLATUM*10 COMPRESSE 800 MG	ZILLIKEN SPA	N		

94A6897

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 26 ottobre 1994.

Assoggettamento della S.p.a. Keller veicoli, in Cagliari, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 22 luglio 1994 con cui il tribunale di Cagliari ha accertato lo stato d'insolvenza della S.p.a. Keller veicoli, con sede in Cagliari, via Bonaria, 32, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. Keller ai sensi dell'art. 3, del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 16 giugno 1994 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Keller, è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario la prof.ssa Maria Martellini;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Keller veicoli quale società collegata con la S.p.a. Keller e preporre ad essa lo stesso commissario nominato per quest'ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Keller veicoli, con sede in Cagliari, via Bonaria, 32, collegata alla S.p.a. Keller è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È nominato commissario la prof.ssa Maria Martellini, nata a Roma l'8 luglio 1940.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A6902

DECRETO 27 ottobre 1994.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla Nordest assicurazioni S.p.a., in Trieste, e liquidazione coatta amministrativa della stessa società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esecuzione delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1989 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciata alla società Nordest assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 10 giugno 1978, n. 295, è stato fatto divieto alla predetta Nordest assicurazioni S.p.a. di compiere atti di disposizione sui propri beni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 10 giugno 1978, n. 295 è stato fatto divieto alla sopraindicata società di assumere nuovi affari;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1994, con il quale è stato prorogato il divieto di assunzione di nuovi affari, disposto con il predetto decreto ministeriale 26 luglio 1994;

Vista la lettera dell'ISVAP in data 26 settembre 1994, n. 416262 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 22 settembre 1994, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della predetta società del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, con conseguente liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 23 settembre 1994 nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stata formulata l'anzidetta proposta;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 29 settembre 1994 ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla predetta società nonché alla liquidazione coatta amministrativa della stessa società;

Vista la lettera in data 25 ottobre 1994, n. 445130, con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della società sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate alla società Nordest assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, tutte le autorizzazioni già concesse, per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2.

La Nordest assicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Elio Pozzo.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere anche per conto del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» ed in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale dipendente della Nordest assicurazioni S.p.a. con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39/1977.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica la società Assicurazioni generali S.p.a.

Art. 5.

Il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare il trasferimento del portafoglio della Nordest assicurazioni S.p.a. ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 6.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A6953

DECRETO 27 ottobre 1994.

Revoca delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già concesse alla rappresentanza generale per l'Italia della Rhône Mediterranée - Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni, in Genova, e liquidazione coatta amministrativa della stessa rappresentanza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla società Rhône Mediterranée - Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Marsiglia (Francia), e rappresentanza generale per l'Italia, in Genova;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 10 giugno 1978, n. 295, è stato fatto divieto alla rappresentanza generale per l'Italia della predetta società Rhône Mediterranée di compiere atti di disposizioni sui propri beni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1994, con il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 10 giugno 1978, n. 295, è stato fatto divieto alla sopraindicata rappresentanza generale per l'Italia di assumere nuovi affari;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1994, con il quale è stato prorogato il divieto di assunzione di nuovi affari, disposto con il predetto decreto ministeriale 26 luglio 1994;

Vista la lettera in data 26 settembre 1994, n. 416262, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, dopo aver consultato l'autorità di vigilanza francese, Commission de Contrôle des Assurances, ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato, nella seduta del 22 settembre 1994, di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione a carico della predetta rappresentanza generale per l'Italia del provvedimento di revoca delle autorizzazioni già rilasciate per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, ai sensi dell'art. 58 della citata legge n. 295/1978, con conseguente liquidazione coatta amministrativa della stessa rappresentanza;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 23 settembre 1994, nella quale sono indicate le motivazioni, che devono intendersi qui integralmente recepite, in base alle quali è stata formulata l'anzidetta proposta;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta del 29 settembre 1994, ha espresso parere favorevole alla revoca di tutte le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla predetta rappresentanza generale per l'Italia, nonché alla liquidazione coatta amministrativa della stessa rappresentanza;

Vista la lettera in data 21 ottobre 1994 n. 236/1994, con la quale l'ISVAP ha indicato la rosa dei nominativi delle persone idonee ad assumere l'incarico di commissario liquidatore della sopra menzionata rappresentanza generale per l'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocate, ai sensi dell'art. 58, della legge 10 giugno 1978, n. 295, alla società Rhône Mediterranée - Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Marsiglia (Francia), e rappresentanza generale per l'Italia in Genova, tutte le autorizzazioni già concesse per l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.

Art. 2.

La rappresentanza generale per l'Italia, in Genova, della società Rhône Mediterranée - Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni, con sede legale in Marsiglia (Francia), è posta in liquidazione coatta amministrativa e ne è nominato commissario liquidatore il rag. Elio Pozzo.

Art. 3.

Il commissario liquidatore è autorizzato a procedere anche per conto del «Fondo di garanzia per le vittime della strada» ed in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, alla liquidazione dei danni verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonché di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Per l'assolvimento di tali compiti il commissario liquidatore procederà a riassumere il personale dipendente della rappresentanza generale per l'Italia della società Rhône Mediterranée - Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni, con le modalità di cui all'art. 10 della citata legge n. 39/1977.

Art. 4.

Ai fini degli adempimenti descritti dall'art. 9 della legge n. 39/1977, viene designata a prestare l'assistenza tecnica la società Toro assicurazioni S.p.a.

Art. 5.

Il commissario liquidatore è autorizzato ad effettuare il trasferimento del portafoglio della rappresentanza generale per l'Italia della società Rhône Mediterranée - Compagnia francese di assicurazioni e riassicurazioni, ai sensi dell'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 6.

Con successivo provvedimento sarà determinato il compenso spettante al commissario liquidatore, ai sensi del decreto ministeriale 3 agosto 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 1994

Il Ministro: GNUTTI

94A6954

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 6 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n 2233, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 «Approvazione del piano di sviluppo delle Università per il triennio 1991/93» che per l'Università di Milano, prevede, fra l'altro, l'istituzione di in corso di laurea in scienza dei materiali quale gemmazione per la costituenda facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della seconda Università Statale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992, emanato in attuazione dell'art. 11 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, articolo concernente i diplomi universitari, che autorizza l'Università di Milano ad istituire il diploma universitario in scienza dei materiali;

Visti i decreti ministeriali 21 aprile 1993, con i quali sono state approvate le talelle VI e VII dell'ordinamento didattico, riguardanti, rispettivamente, il corso di laurea in scienza dei materiali e il diploma universitario corrispondente;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 15 giugno 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo VII, nell'art. 46, all'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è aggiunta la laurea in scienza dei materiali.

Dopo l'art. 66, con lo scorrimento dei successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di laurea in scienza dei materiali.

LAUREA IN SCIENZA DEI MATERIALI

Art. 67 *(Accesso al corso).* — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dagli organi accademici competenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti e sulle base dei criteri generali fissati dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il corso di laurea si articola nei seguenti indirizzi:

1) materiali funzionali;

2) materiali strutturali;

3) modellistico-teorico.

Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche.

Art. 68 *(Durata ed articolazione del corso).* — La durata degli studi del corso di laurea in scienza dei materiali è fissata in cinque anni. Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno.

L'attività didattico-formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno cinquecento ore anno. Essa è comprensiva di esercitazioni teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree, gli obiettivi sono indicati nell'art. 70.

L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da almeno ottanta ore, di cui venti di esercitazioni. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche.

Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici coordinati (al massimo tre) impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti i docenti del corso integrato. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio del corso di laurea.

Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a pieno tempo al lavoro di tesi, che può essere anche svolto, con l'accordo del consiglio del corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al secondo comma del presente articolo.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito con esito positivo il numero minimo di ventisei annualità e superato i relativi esami.

L'esame di laurea consisterà nella discussione di una dissertazione originale scritta.

Art. 69 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione per gli iscritti al primo anno;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed integrati), i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari, che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline seguendo le indicazioni dei raggruppamenti di cui all'art. 70;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame, al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità.

Art. 70 *(Articolazione del corso di laurea)*.

Formazione di base
(ventidue annualità)

Area 1 - *Matematica.*

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione dei problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 3 nei raggruppamenti:

A01A Algebra e logica matematica

A01B Geometria

A02A Analisi matematica

A03X Fisica matematica

A04A Analisi numerica

Area 2 - *Fisica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica classica, della misura fisica e delle tecniche del laboratorio di fisica; i fondamenti della meccanica quantistica e della fisica dello stato solido (semiconduttori, superconduttori, ...) e delle interazioni della materia con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi, dell'ottica classica e quantistica e di elementi di fisica statistica e di fisica nucleare.

Sono obbligatorie le seguenti sei annualità:

n. 2 nel raggruppamento:

B01A Fisica generale

n. 1 nei raggruppamenti:

B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

n. 1 nel raggruppamento:

B02B Metodi matematici della fisica

n. 1 nel raggruppamento:

B03X Struttura della materia

n. 1 nei raggruppamenti:

B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia
B02A Fisica teorica
B04X Fisica nucleare e subnucleare
K01X Elettronica

Area 3 - *Chimica.*

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica, della chimica dello stato solido e delle tecniche del laboratorio chimico.

Sono argomenti fondamentali: struttura atomica, sistema periodico degli elementi; legame chimico e struttura molecolare; chimica nucleare e fenomeni radioattivi, stati di aggregazione della materia; reazioni chimiche; acidi e basi, reazioni redox, soluzioni; gruppi funzionali; struttura e stereochimica dei principali composti organici; materiali molecolari e macromolecolari, termodinamica e cinetica chimica; elettrochimica; relazioni tra struttura elettronica e struttura cristallina; cristalli ionici, covalenti, metallici e molecolari, solidi non stechiometrici ed amorfi; chimica e chimica fisica delle superfici, dei difetti e dei materiali disordinati; colloidi e strati sottili; nucleazione e crescita.

Sono obbligatorie le seguenti sei annualità:

n. 2 nel raggruppamento:

C03X Chimica generale ed inorganica

n. 2 nel raggruppamento:

C02X Chimica fisica

n. 1 nel raggruppamento:

C05X Chimica organica

n. 1 nei raggruppamenti:

C03X Chimica generale ed inorganica
C05X Chimica organica

Area 4 - *Sintesi, caratterizzazione e metodi teorici e spettroscopici.*

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della meccanica quantistica applicata ai sistemi atomici e molecolari e le metodologie di sintesi e caratterizzazione chimica e fisica dei materiali. Sono argomenti fondamentali: osservabili, equazioni d'onda; stati legati e di scattering, metodi approssimati; proprietà elettriche e magnetiche, radioattività; interazione radiazione-materia; struttura e dinamica molecolare; teoria dei gruppi; tecniche macroscopiche di caratterizzazione, tecniche microstrutturali e microanalitiche di volume e di superficie; strati sottili e rivestimenti; spettrometria di massa; microscopia ottica ed elettronica.

Sono obbligatorie le seguenti quattro annualità:

n. 2 in due diversi dei seguenti tre raggruppamenti:

B02A Fisica teorica
B03X Struttura della materia
C02X Chimica fisica

n. 1 nel raggruppamento:

B03X Struttura della materia

n. 1 nei raggruppamenti:

C01A Chimica analitica
C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici
C05X Chimica organica

Area 5 - *Proprietà, analisi e controllo dei materiali.*

Lo studente deve conoscere le varie classi di materiali, in funzione della loro struttura e delle loro proprietà: materiali polimerici, vetrosi, ceramici, compositi, metallici e molecolari includendo la loro preparazione, reattività, proprietà meccaniche, termomeccaniche e cinetiche; metodi per il controllo e la qualificazione dei materiali; valutazione dei dati analitici e loro standardizzazione.

Sono obbligatorie le seguenti due annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

C01A Chimica analitica
I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

n. 1 nei raggruppamenti:

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici
I13X Metallurgia
I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali
B03X Struttura della materia

Area 6 - *Cristallografia e strutturistica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari di cristallografia e strutturistica chimica, considerando le relazioni tra simmetria, morfologia e struttura e proprietà dei materiali cristallini. Vengono considerati i vari tipi di difetti cristallini (puntuali ed estesi, dislocazioni e bordi di grano) e le loro relazioni con le proprietà del materiale. Vengono anche considerati i principi elementari della diffrattometria a raggi X e dell'ottica cristallografica in luce trasmessa e riflessa.

E' obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
D03A Mineralogia

Formazione di indirizzo
(quattro annualità)

Ciascuno degli indirizzi previsti può essere suddiviso in orientamenti ed è caratterizzato da due annualità specifiche e da due annualità di corsi opzionali.

Ciascuna delle annualità opzionali può essere svolta in più moduli didattici.

2.1. - *Indirizzo materiali funzionali.*

L'indirizzo contiene gli elementi per la formazione nel settore dei materiali dotati di proprietà speciali. Pertanto, può essere rivolto, a seconda delle competenze, verso:

materiali per l'elettronica e l'optoelettronica;

materiali superconduttori;

materiali vetrosi e ceramici;

materiali biocompatibili;

materiali molecolari;

materiali ad alto sviluppo superficiale.

Le annualità specifiche vanno scelte da uno dei settori B03X, C02X, C03X, mentre quelle opzionali possono essere scelte dai settori inizianti per B, C, I e K.

2.2 - *Indirizzo materiali strutturali.*

L'indirizzo contiene gli elementi per la formazione nel settore dei materiali capaci di resistere a sollecitazioni meccaniche. Pertanto, può essere rivolto, a seconda delle competenze, verso:

materiali polimerici;

materiali metallici e leghe;

materiali compositi.

Le annualità specifiche vanno scelte da uno dei settori B03X, C02X, C03X, C04X, C05X, I13X, I14A, I14B, mentre quelle opzionali possono essere scelte dai settori inizianti per B, C ed I.

2.3 - *Indirizzo modellistico-teorico.*

L'indirizzo contiene gli elementi per l'approfondimento sia delle tematiche teoriche sia dei modelli matematici per la simulazione delle caratteristiche dei materiali e dell'evoluzione delle microstrutture.

Le annualità specifiche vanno scelte da uno dei settori A03X, B02A, B03X, C02X, C03X, mentre quelle opzionali possono essere scelte dai settori inizianti per B e C.

Totale delle annualità: ventisei su nove semestri.

Art. 2.

Al Titolo XIII «Diplomi universitari», l'art. 143, che per effetto della modifica di statuto di cui all'art. 1 è diventato art. 147, concernente i diplomi che conferisce la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è così riformulato:

«La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce i diplomi universitari in:

informatica;

scienza dei materiali.

Dopo l'art. 144, che sempre per la stessa modifica di cui all'art. 1 e diventato art. 148, sono inseriti, con il conseguente scorrimento di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi al diploma universitario di scienza dei materiali.

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SCIENZA DEI MATERIALI

Art. 149 *(Istituzione e durata del corso di diploma).* — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso di diploma universitario in scienza dei materiali.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto ad un addetto alla caratterizzazione ed al controllo dei materiali in laboratori industriali e di ricerca.

In particolare il corso di diploma fornirà competenze specifiche dirette a:

uso corretto delle tecniche di laboratorio tradizionali per controllo, caratterizzazioni, qualificázione e certificazione dei materiali;

uso e metodi diagnostici con strumentazione specialistica, dedicata ed automatizzata;

utilizzo con valutazione critica delle tecnologie e della strumentazione per la raccolta, trasmissione ed elaborazione dati relativi a proprietà dei materiali.

Per quanto riguarda il destino professionale del diplomato in scienza dei materiali, si prevede la sua collocazione principalmente in laboratori industriali dove opererà quale:

conduttore di apparecchiature specializzate;

esperto di laboratorio capace di proporre aggiornamento ed implementazione del patrimonio strumentale, finalizzati ad una migliore conoscenza dei materiali.

La durata del corso di diploma è stabilito in anni tre.

Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di diplomato universitario in scienza dei materiali.

Art. 150 *(Accesso al corso di diploma).* — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 151 *(Corsi di laurea e diplomi affini - Riconoscimenti).* — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in scienza dei materiali è riconosciuto affine al corso di laurea in scienza dei materiali.

Nell'ambito dei corsi affini, la facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale sono chiesti

il trasferimento o l'iscrizione. In tale occasione la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali stabilisce, salvo colloqui integrativi su contenuti specifici, e fermo restando l'equivalenza di due semestralità ad una annualità, i moduli che possono essere riconosciuti nel passaggio dall'uno all'altro dei corsi e indica l'anno di corso cui lo studente può iscriversi.

Art. 152 *(Articolazione del corso degli studi)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 500 ore anno.

Essa e comprensiva di esercitazioni (teoriche e di laboratorio), seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.

L'attività di laboratorio deve prevedere almeno quattro annualità complessive.

Le attività corrispondenti al tirocinio ed in parte quelle della formazione professionalizzante saranno svolte presso qualificati enti pubblici e privati con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Art. 153 *(Ordinamento didattico)*. — L'ordinamento didattico che segue è formulato con riferimento alle aree disciplinari intese come insieme di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definitivi obiettivi didattico-formativi.

Formazione di base
(13,5 annualità)

Area matematica

Lo studente deve acquisire i concetti di base dell'analisi matematica e dell'analisi numerica.

Tali contenuti possono trovarsi negli insegnamenti di matematica (A01A, A01B, A02A, A03X, A04A).

Sono obbligatorie le due seguenti annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

A01A Algebra e logica matematica
A01B Geometria
A02A Analisi matematica
A03X Fisica matematica

n. 1 nel raggruppamento:

A04A Analisi numerica

Area fisica.

Lo studente deve acquisire i concetti generali e le tecniche di laboratorio della fisica classica e quantistica necessari alla comprensione delle proprietà macro e microscopiche dei materiali.

Tali contenuti possono trovarsi in fisica generale (B01A), esperimentazionidi fisica (B01A, B03X), struttura della materia (B03X), strumentazioni fisiche avanzate (B03X).

Sono obbbligatorie quattro annualità di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento:

B01A Fisica generale

n. 2 nei raggruppamenti:

B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

n. 1 nel raggruppamento:

B03X Struttura della materia

Area chimica.

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica. Inoltre verranno fornite le nozioni fondamentali relative alle tecniche del laboratorio chimico.

Tali contenuti possono trovarsi in chimica generale ed inorganica (C03X), chimica fisica (C02X), chimica organica (C05X), laboratorio di chimica dei materiali (C02X, C03X, C05X).

Sono obbbligatorie le seguenti quattro annualità di cui almeno una di laboratorio:

n. 1 nel raggruppamento:

C03X Chimica generale

n. 1 nel raggruppamento:

C02X Chimica fisica

n. 1 nel raggruppamento:

C05X Chimica organica

n. 1 nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
C05X Chimica organica

Area proprietà dei materiali.

Lo studente deve acquisire una panoramica delle varie classi di materiali in funzione della loro struttura e delle loro proprietà.

Tali contenuti possono trovarsi in:

scienza dei metalli (I13X), chimica dello stato solido (C03X), chimica delle macromolecole (C04X), fisica dei semiconduttori (B03X), fisica dei dispositivi elettronici (B01A), fisica dei polimeri (B03X), analisi strumentale e controllo dei materiali (C01A, I14A), chimica fisica dei materiali (C02X), fisica dello stato solido (B02X).

Sono obbligatorie le seguenti tre annualità:

n. 1 nei raggruppamenti:

C01A Chimica analitica
C03X Chimica generale ed inorganica
I14A Chimica applicata, scienza e tecnologia dei materiali

n. 1 nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica
B01A Fisica generale
B03X Struttura della materia

n. 1 nei raggruppamenti:

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici
C03X Chimica generale ed inorganica
I13X Metallurgia

Area strutturistica/cristallografia.

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari di cristallografia e strutturistica chimica.

Tali contenuti possono trovarsi in: cristallografia/strutturistica chimica (C02X, C03X, D03A).

È obbligatoria la seguente mezza annualità:

n. 0,5 nei raggruppamenti:

C02X Chimica fisica
C03X Chimica generale ed inorganica
D03A Mineralogia

Formazione professionale e tirocinio
(4,5 annualità)

La formazione professionale, insieme al tirocinio, dà un orientamento specifico alla formazione dello studente, così da favorirne l'inserimento all'interno del mondo industriale. Al fine di aderire in modo flessibile alle necessità del mondo produttivo e della ricerca e sviluppo, la formazione professionale è costituita da 4,5 annualità:

n. 0,5 nel raggruppamento P02C economia ed organizzazione aziendale;

n. 4 scelte da un elenco di corsi appositamente costituito all'atto della predisposizione del manifesto degli studi, di cui almeno una dedicata all'attività di tirocinio.

I titoli dei corsi professionalizzanti saranno scelti dallo studente anche sulla base del lavoro per il tirocinio. I corsi professionalizzanti potranno essere suddivisi in più moduli (al massimo tre).

Inoltre lo studente deve obbligatoriamente svolgere un periodo di tirocinio non inferiore a mesi quattro presso una industria o centro di ricerca pubblico o privato. A tal fine devono essere stipulate apposite convenzioni tra le università e gli enti interessati.

Di tali convenzioni viene data notizia del manifesto degli studi. Durante il periodo di tirocinio, lo studente sotto la responsabilità di uno o più docenti, a ciò designati dalla facoltà, prende visione delle tematiche connesse con la ricerca, la strumentazione e le tecnologie di produzione.

Il tirocinio viene riconosciuto come una annualità di laboratorio, previa stesura di apposita relazione conclusiva. Le modalità per l'accertamento del profitto saranno dettate dalla facoltà.

Per essere ammesso a sostenere gli esami di diploma lo studente deve aver seguito con esito positivo il numero minimo di diciotto annualità e superato i relativi esami.

Art. 154 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato. L'esame, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio di facoltà, consiste in una discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 154 *(Regolamento dei corsi di diploma)*. — I consigli delle competenti strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità al regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 settembre 1994

Il rettore: MANTEGAZZA

94A6913

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 15 giugno 1993, con la quale è stata approvata la proposta intesa ad ottenere l'istituzione di nuovi orientamenti per il diploma universitario in tecnologie alimentari;

Vista la delibera del senato accademico del 31 marzo 1994;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 7 aprile 1994;

Preso atto del parere favorevole espresso dal consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 15 giugno 1994 per l'istituzione di nuovi orientamenti in: carne e derivati, produzione delle conserve vegetali, produzioni e trasformazioni ittiche, valutazione degli alimenti, viticoltura ed enologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella parte II, titolo VII, facoltà di agraria gli articoli da 66 a 71, relativi al corso di diploma universitario in tecnologie alimentari sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

3 - DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNOLOGIE ALIMENTARI

Art. 66. — Presso la facoltà di agraria è istituito il corso di diploma universitario, di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in: tecnologie alimentari

Il corso di studio ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma. della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario si articolerà nei seguenti orientamenti: in tecnologie lattiero-casearie; in carne e derivati; in produzione delle conserve vegetali; in produzioni e trasformazioni ittiche; in valutazione degli alimenti; in viticoltura ed enologia.

Art. 67. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 66 è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di agraria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXI (*Gazzetta Ufficiale* 19 aprile 1982), XXXI-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 12 ottobre 1989), XXXI-*ter* (*Gazzetta Ufficiale* 9 luglio 1986), XXXI-*quater* (decreto ministeriale 15 novembre 1991), XXXII (*Gazzetta Ufficiale* 11 ottobre 1984), XXXII-*bis* (*Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 1989).

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di D.U., ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di D.U., indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti tra diversi corsi di diploma universitario o da un corso di laurea anche di altre facoltà ad un corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà agli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito del corso di diploma.

Art. 68. — La durata degli studi del corso di diploma universitario in tecnologie alimentari è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a 15 e superiore a 18.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

La facoltà, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 71.

Su proposta della facoltà verranno indicati nel regolamento di Ateneo le aree, gli obiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino a completamento del monte ore totale previsto.

Art. 69. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 66;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 70. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare un'efficace attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università.

Art. 71. — Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:

1. FORMAZIONE DI BASE COMUNE (500 ore)

Area 1 - *Matematica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e integrale, dell'algebra lineare e del calcolo vettoriale. Egli deve inoltre acquisire i concetti base dell'analisi statistica con lo studio delle leggi della probabilità, la valutazione dei parametri di popolazioni e campioni e la ricerca di correlazioni fra dati in sistemi uni e multivariati. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021; A022; A023; A041; A042; I250; P041.

Area 2 - *Fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità. Devono essere, infine, fornite le nozioni fondamentali di fisica atomica.

Raggruppamenti disciplinari: B011; B012.

Area 3 - *Chimica* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Lo studente deve inoltre acquisire nozioni di base della chimica analitica e una generale iniziale formazione al lavoro analitico di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: C011; C031; C020; C032; C050; G051.

Area 4 - *Chimica fisica* (50 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali della termodinamica; deve conoscere il significato delle grandezze e funzioni utilizzate per caratterizzare lo stato di un sistema.

Deve conoscere le teorie cinetiche delle relazioni chimiche e dei fenomeni biochimici coinvolti nella trasformazione degli alimenti.

Deve conoscere infine le proprietà e i comportamenti dei sistemi chimico-fisici rilevanti per le tecnologie alimentari come colloidi, emulsioni, gel, ecc.

Raggruppamento disciplinare: C020.

Area 5 - *Biochimica applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei meccanismi molecolari dei fenomeni biologici, con particolare riferimento ai processi fermentativi e alla fisiologia della post-raccolta e post-macellazione.

Deve inoltre approfondire la conoscenza dei meccanismi molecolari di trasformazione e alterazione dei prodotti in conseguenza di variazioni del contenuto termico e in funzione delle diverse possibili condizioni del mezzo.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E042; G051; E012.

Area 6 - *Biologia generale e applicata* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico, fisiologico e genetico delle cellule microbiche, vegetali e animali. Tale studio comprenderà anche nozioni sulle interazioni cellulari, i riconoscimenti, le comunicazioni e i fenomeni di membrana.

Raggruppamenti disciplinari: E051; E012; E031; E011; G025; E033; E042; G021; G022; G023; E021; E022; G060.

Area 7 - *Economia generale e applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base dell'economia e dei sistemi organizzativi dell'impresa alimentare, nonché i principi e le tecniche della contabilità e del controllo aziendale. Deve acquisire inoltre le conoscenze fondamentali relative al marketing dei prodotti.

·Raggruppamenti disciplinari: G010; I270; P021; P023.

2. FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (400 ore)

Area 8 - *Produzioni animali* (50 ore).

Con questo corso lo studente deve acquisire una conoscenza non dettagliata ma sistemica di tecniche, problemi, limiti e tendenze di sviluppo delle produzioni primarie. Deve conoscere nozioni generali riguardanti le tecniche di allevamento e coglierne in particolare gli effetti sulla qualità delle materie prime alimentari.

Raggruppamenti disciplinari: G021; G022; G023; G060

Area 9 - *Microbiologia applicata* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle specie microbiche di interesse industriale e alimentare. Deve inoltre acquisire i principi della moltipicazione e delle attività microbiche in sistemi controllati. Devono essere gettate in questo corso le basi per lo studio della microbiologia alimentare, delle interazioni microrganismi-prodotto e microrganismi-processo e dei sistemi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) di prevenzione delle contaminazioni microbiche.

Raggruppamenti disciplinari: G052; F312.

Area 10 - *Tecnologie alimentari* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei principi delle tecnologie alimentari per essere in grado di descrivere quantitativamente un processo in termini di bilancio materiale, bilancio energetico e relazioni cinetiche.

Dopo una prima parte dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto (di materia, calore e quantità di moto) lo studente deve svolgere un appropriato programma teorico-pratico sulle operazioni unitarie della tecnologia alimentare che sono più importanti ai fini della formazione specifica di orientamento.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 11 - *Ingegneria alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di ingegneria meccanica pertinenti con le tecnologie tipiche del settore di orientamento. Il corso è dedicato alla conoscenza degli impianti con particolare riferimento ai problemi di automazione, controllo e manutenzione. Lo studente dovrà inoltre acquisire nozioni sulla gestione degli impianti deputati alla produzione e distribuzione di fluidi di servizio e di energia elettrica. Dovrà essere in grado di valutare i consumi energetici e di proporre interventi di risparmio energetico.

Raggruppamenti disciplinari: G031; G032.

Area 12 - *Legislazione alimentare* (50 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di diritto di carattere generale e specifico con lo scopo di familiarizzarsi con il linguaggio ed il metodo, con la ricerca e il confronto delle fonti (internazionali, nazionali, regionali). Deve essere avviato in questa fase lo studio dei testi legislativi che riguardano il settore dello specifico orientamento del D.U.

Raggruppamenti disciplinari: N012; N021; N050.

Area 13 - *Alimentazione e nutrizione umana* (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi della fisiologia della nutrizione in relazione all'organismo sano nonché i fondamenti della dietologia. Egli deve anche acquisire una conoscenza degli alimenti dal punto di vista degli apporti di nutrienti e antinutrienti ed essere in grado di impostare la loro valutazione nutrizionale.

Raggruppamenti disciplinari: E060; F302.

3. FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA

Orientamento in tecnologie lattiero-casearie
Formazione professionale scientifica (900 ore)

La formazione professionale specifica in tecnologie lattiero-casearie, per un totale di 900 ore, trova gli elementi didattici nella seguente articolazione:

Area 14 - *Tecnologia lattiero-casearia* (250 ore).

I crediti didattici che confluiscono in quest'area forniscono allo studente le nozioni specialistiche applicative per la corretta produzione e conservazione dei prodotti lattiero-caseari, incluse le conoscenze relative alle macchine ed agli impianti.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032.

Area 15 - *Microbiologia lattiero-casearia* (150 ore).

I crediti didattici che compongono quest'area sono necessari allo studente per acquisire un'approfondita conoscenza della microbiologia specifica del settore lattiero-caseario utile per la corretta conduzione dei

processi biochimici che sono alla base delle produzioni; si associano a queste le conoscenze di enzimologia, biotecnologie delle fermentazioni, igiene della produzione nonché quelle relative ai problemi dei trattamenti biologici dei reflui.

Raggruppamenti disciplinari: G052; E051.

Area 16 - *Chimica lattiero-casearia* (100 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei componenti chimici della materia prima e dei meccanismi chimici dei fenomeni biologici che avvengono nei formaggi e nei latti fermentati durante i processi di fermentazione e nel periodo della maturazione e conservazione. Deve acquisire inoltre competenze sui processi chimici che portano all'alterazione dei prodotti e sulle specifiche che determinano tipicità, qualità e genuinità.

Raggruppamento disciplinare: G052.

Area 17 - *Controllo della qualità* (150 ore).

Parte essenziale della formazione del tecnologo alimentare con orientamento lattiero-caseario è la conoscenza delle procedure di controllo chimico e microbiologico delle materie prime e dei prodotti di trasformazione.

Queste competenze devono essere integrate con quelle relative al controllo dei processi, degli impianti, delle strutture per le produzioni e per la distribuzione.

Raggruppamenti disciplinari: G052; G032; G022; C090; E051.

Area 18 - *Elementi di informatica* (50 ore).

La gestione della produzione e della distribuzione del prodotto richiedono competenze di elaborazione dei dati e di conduzione dei processi assistite da calcolatore. Le necessarie cognizioni dovranno essere fornite da un corso specialistico di informatica mirato a queste applicazioni.

Raggruppamento disciplinare: I250.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale, su argomenti pertinenti le aree del settore lattiero-caseario e del controllo e della gestione della qualità e richiederà un periodo di frequenza in un'azienda o in un istituto di insegnamento e ricerca specializzato in materia lattiero-casearia.

Orientamento in carne e derivati

Formazione professionale specifica (700 ore)

Lo studente dovrà acquisire nozioni di: *a)* tecnologia delle carni e derivati ai fini di una loro corretta produzione, trasformazione e conservazione; *b)* microbiologia degli alimenti di origine animale per la corretta conduzione dei processi biochimici della fase produttiva e dell'igiene della trasformazione e conservazione delle carni e dei derivati; *c)* approvvigionamento ed industrie degli alimenti di origine animale; *d)* procedure di controllo chimico e microbiologico delle materie prime e dei prodotti di trasformazione e controllo dei processi e degli impianti; *e)* elementi di informatica.

I raggruppamenti disciplinari che afferiscono all'orientamento sono: F312, G052, G060, G032, G022, C090, E051, I250, L280, L290, L300 (600 ore).

Delle 700 ore, 100 sono lasciate alla discrezione della facoltà che è libera di articolarle in aree di formazione generale o in aree attinenti la formazione professionale specifica di orientamento.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale o di un elaborato tecnico, su argomenti pertinenti le aree del settore carni e derivati e del controllo della gestione della qualità e richiederà un periodo di frequenza in un'azienda o in un istituto di insegnamento e ricerca specializzato.

Orientamento in produzione delle conserve vegetali

Formazione professionale specifica (700 ore)

Parte di grande importanza nella formazione professionale specifica del tecnologo per la produzione di conserve vegetali è l'acquisizione di nozioni nei campi della fisiologia, genetica, tecnica colturale e difesa dei vegetali per l'utilizzazione industriale, nonché per quanto riguarda le tecnologie di produzione con particolare riferimento ai procedimenti di evaporazione, di estrazione e di condizionamento di vegetali.

L'orientamento conserve vegetali approfondirà anche aspetti che riguardano la presenza di residui e additivi, il trattamento dei reflui e la produzione di biomasse microbiche come pure toccherà l'informatica applicata.

Raggruppamenti disciplinari: G052, G032, G022, C011, C090, E051, I250, G031, G05X, G09A, G09B (600 ore).

Delle 700 ore, 100 sono lasciate alla discrezione della facoltà che è libera di articolarle in aree di formazione generale o in aree attinenti la formazione professionale specifica di orientamento.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale su argomenti pertinenti le aree della preparazione delle conserve vegetali, del loro controllo e della gestione della qualità e richiede un periodo di frequenza in un'azienda o in un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel settore.

Orientamento in produzioni e trasformazioni ittiche

Formazione professionale specifica (700 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni di: esigenze nutritive e di alimentazione dei pesci di acqua fredda e di acqua calda; di tecnologie di preparazione e di conservazione dei mangimi per le specie ittiche e delle modalità di distribuzione delle diete; dei fattori economici delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'allevamento e dell'azienda di lavorazione e di trasformazione del prodotto.

Deve possedere informazioni sui concetti di base della profilassi in campo zootecnico, sull'igiene nelle tecniche di preparazione e di conservazione degli alimenti di origine animale, nonché sulle nozioni fondamentali della salvaquardia dell'ambiente.

I raggruppamenti disciplinari sono: F302, F312, G060, G010, P012, P021, P022, F321, G052, F342, A042 (600 ore).

Delle 700 ore, 100 sono lasciate alla discrezione della facoltà che è libera di articolarle in aree di formazione generale o in aree attinenti la formazione professionale specifica di orientamento.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale su argomenti pertinenti le aree della valutazione degli alimenti, del loro controllo e della gestione della qualità e richiede un periodo di frequenza in un'azienda o in un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel settore.

Orientamento in valutazione degli alimenti

Formazione professionale specifica (700 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni di: *a)* chimica e biochimica degli alimenti finalizzata alla conoscenza della composizione e delle trasformazioni indotte dai processi tecnologici; *b)* microbiologia dei processi di produzione, trasformazione e conservazione; controllo delle alterazioni e dei processi fermentativi e analisi dell'igiene microbiologica degli alimenti e dei sistemi di produzione; *c)* metodologie di controllo biologico, chimico e fisico delle caratteristiche degli alimenti; gestione dei sistemi di controllo, valutazione della qualità dei prodotti e dei sistemi produttivi.

Raggruppamenti disciplinari: G010, G022, G023, G032, G041, G042, G051, G052, G060, C011, C050, C090, C100, E051, I050, I250, E060, F221, F312, (600 ore).

Delle 700 ore, 100 sono lasciate alla discrezione della facoltà che è libera di articolarle in aree di formazione generale o in aree attinenti la formazione professionale specifica di orientamento.

Tirocinio (200 ore).

Il tirocinio consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale su argomenti pertinenti le aree della valutazione degli alimenti, del loro controllo e della gestione della qualità e richiede un periodo di frequenza in un'azienda o in un istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel settore.

Orientamento in viticoltura ed enologia

Formazione professionale specifica (700 ore)

Lo studente deve acquisire nozioni di: *a)* viticoltura: morfologia, fisiologia, genetica, ecologia, propagazione, tecnica colturale, difesa della vite e meccanizzazione viticola: *b)* enologia: chimica enologica. microbiologia enologica, tecnologia enologica, macchine ed impianti enologici, problemi dei reflui delle cantine; *c)* controllo e gestione delle qualità: analisi chimica e sensoriale; controllo biologico delle materie prime e dei prodotti trasformati; controlli dei processi, degli impianti, delle strutture e delle procedure per la gestione dei sistemi di qualità aziendale.

Raggruppamenti disciplinari: G021, G022, G025, G041, G042, G032, G051, G052, G032, G031, E051, G052, G032, G022, C090, E051 (600 ore).

Delle 700 ore, 100 sono lasciate alla discrezione della facoltà che è libera di articolarle in aree di formazione generale od in aree attinenti la formazione professionale specifica di orientamento.

Tirocinio (200 ore).

Consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale su argomenti pertinenti la coltivazione della vite e la vinificazione con tutti gli aspetti a ciò connessi; è quindi richiesto un periodo di frequenza in un'azienda o in istituto di insegnamento e ricerca specializzato nel settore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 settembre 1994

Il rettore: BAUSOLA

Il direttore amministrativo: MOLINARI

94A6910

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 17 aprile 1990 e 11 febbraio 1991 relativi alle modifiche all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in fisica;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 13 luglio 1993;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 15 novembre 1993 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 16 novembre 1993;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 18 marzo 1994;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nella riunione del 14 giugno 1994, dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 19 luglio 1994 e dal senato accademico nell'adunanza del 18 luglio 1994;

Visto l'ulteriore parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio di amministrazione nell'adunanza dell'11 ottobre 1994 e dal senato accademico nell'adunanza del 10 ottobre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 154 a 159 relativi al corso di laurea in fisica - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino), vengono soppressi e sostituiti dal seguente, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

3. CORSO DI LAUREA IN FISICA

Art. 154. — L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in fisica ha una durata di quattro anni e si articola nei seguenti indirizzi:

indirizzo di fisica nucleare e subnucleare;
indirizzo di fisica della materia;
indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio;
indirizzo di fisica applicata;
indirizzo didattico e di storia della fisica;
indirizzo teorico generale;
indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente;
indirizzo elettronico-cibernetico;
indirizzo di fisica dei biosistemi.

I corsi obbligatori e comuni a tutti gli indirizzi sono i seguenti:

I Anno:

1) fisica generale I;
2) esperimentazioni di fisica I;
3) analisi matematica I;
4) geometria.

II Anno:

5) fisica generale II;
6) esperimentazioni di fisica II;
7) analisi matematica II;
8) chimica;
9) meccanica razionale con elementi di meccanica statistica.

Entro il secondo anno si richiederà la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica in base alle indicazioni del consiglio del corso di laurea.

III Anno:

10) metodi matematici della fisica;
11) istituzioni di fisica teorica;
12) esperimentazioni di fisica III;
13) struttura della materia;
14) istituzioni di fisica nucleare e subnucleare.

I corsi 1), 3), 4), 5), 7), 9), 10), 11), 13) e 14) sono accompagnati da esercitazioni (non di laboratorio) che ne fanno parte integrante. Il corso 8) può essere accompagnato da esercitazioni di laboratorio che ne fanno parte integrante.

I corsi terminanti con I, II e III constano di corsi distinti, con esami distinti.

Il quarto anno è strutturato in indirizzi. Per consentire al consiglio di corso di laurea di pianificare l'organizzazione dei corsi, la scelta dell'indirizzo con il piano di studi individuale deve essere effettuata al momento dell'iscrizione al terzo anno. Lo studente potrà, all'atto dell'iscrizione agli anni successivi di corso e fuori corso, chiedere di cambiare l'indirizzo ed i corsi prescelti.

Gli insegnamenti, differenziati per i vari indirizzi, al quarto anno sono i seguenti:

Indirizzo di fisica nucleare e subnucleare

15) Annuale a scelta tra:
fisica nucleare;
fisica delle particelle elementari.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica nucleare;
laboratorio di fisica subnucleare.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica della materia

15) Annuale a scelta tra:
fisica dello stato solido;
fisica dei fluidi;
fisica dei plasmi;
fisica atomica;
ottica quantistica.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica della materia;
laboratorio di ottica quantistica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di astrofisica e fisica dello spazio

15) Annuale a scelta tra:
astronomia;
fisica dello spazio;
astrofisica.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di astrofisica;
laboratorio di fisica spaziale.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica applicata

15) Annuale a scelta tra:
laboratorio di tecnologie fisiche;
laboratorio di strumentazioni fisiche.

16) Annuale a scelta tra:
fisica degli acceleratori;
fisica dei materiali;
fisica dei dispositivi elettronici.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo didattico e di storia della fisica

15) Annuale a scelta tra:
complementi di fisica;
fisica superiore;
storia della fisica.

16) Annuale a scelta tra:
preparazioni di esperienze didattiche;
laboratorio di strumentazioni fisiche.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo teorico generale

15) Annuale a scelta tra:
fisica teorica;
fisica superiore;
fisica teorica applicata.

16) Annuale a scelta tra:
meccanica statistica;
teoria dei sistemi a molti corpi;
fisica dei sistemi dinamici.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di geofisica e fisica dell'ambiente

15) Annuale a scelta tra:
fisica dell'atmosfera;
fisica dell'ambiente;
geofisica.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di geofisica;
laboratorio di fisica dell'ambiente.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo elettronico-cibernetico

15) Annuale a scelta tra:
fisica dei dispositivi elettronici;
cibernetica e teoria dell'informazione;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di elettronica;
laboratorio di cibernetica.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Indirizzo di fisica dei biosistemi

15) Annuale a scelta tra:
fisica biologica;
fisica medica;
biofisica;
chimica biologica;
misure nucleari;
struttura della materia biologica.

16) Annuale a scelta tra:
laboratorio di fisica biologica;
laboratorio di fisica sanitaria.

17) Annuale a scelta.

18) Semestrale a scelta.

19) Semestrale a scelta.

Previa approvazione da parte del consiglio di corso di laurea in fisica i due corsi di insegnamento semestrali a scelta dello studente possono essere sostituiti con un solo annuale e il corso di insegnamento annuale a scelta dello studente può essere sostituito con due insegnamenti semestrali.

Il consiglio di corso di laurea propone quali insegnamenti dell'ordinamento didattico approvato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, siano da considerarsi semestrali, ovvero quale parte di quelli annuali può essere considerata equivalente ad un corso di insegnamento semestrale.

Il consiglio di corso di laurea in fisica stabilisce, sulla base dei corsi attivati, eventuali propedeuticità.

Uno dei due insegnamenti 13) o 14) del terzo anno può essere seguito nel quarto anno. In tal caso lo studente può chiedere, in sede di presentazione del piano di studi, di sostenere nel terzo anno un esame del quarto anno.

Non possono iscriversi al terzo anno gli studenti che non abbiano superato almeno quattro esami. Possono sostenere esami del terzo anno solo gli studenti che abbiano superato analisi matematica I, analisi matematica II, fisica generale I e fisica generale II. Non possono ottenere l'iscrizione al quarto anno gli studenti che non abbiano superato almeno otto esami.

Per gli indirizzi di tipo non applicativo, almeno uno dei corsi del quarto anno deve essere scelto tra quelli aventi carattere teorico.

Per ogni anno accademico il manifesto degli studi indica quali corsi a scelta possono essere attivati, desumendoli dalle discipline presenti nei settori scientifico-disciplinari pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto 1994.

I titoli possono essere integrati con specificazioni che ne precisino i contenuti didattici secondo quanto previsto dal parere del Consiglio universitario nazionale del 14 settembre 1994.

Tali specificazioni dovranno essere riportate nel certificato degli studi, anche in vista dell'eventuale riconoscimento degli esami sostenuti nel caso di trasferimento dello studente.

Lo studente può disporre di un piano di studio diverso da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore, ed alternativo a quelli previsti dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali purché nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero degli insegnamenti previsti (equivalenti almeno a diciotto annualità). Il piano di studio è sottoposto, non oltre il mese di dicembre, all'approvazione del consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea in fisica, che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente. Il piano di studio individuale deve essere compilato su apposito modulo all'inizio di ogni anno accademico e secondo scadenze temporali fissate dal senato accademico.

Entro tali termini potranno essere effettuate variazioni ad un piano di studi già approvato negli anni accademici precedenti.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti previsti dal proprio piano di studi.

Il consiglio di corso di laurea in fisica stabilisce le modalità di svolgimento dell'esame di laurea che comprende:

a) la discussione di una tesi scritta alla quale non si richiede necessariamente il carattere di ricerca originale;

b) l'esposizione e commento di una memoria della letteratura scientifica su argomento diverso da quello della tesi.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in fisica, indipendentemente dall'indirizzo prescelto del quale verrà fatta menzione soltanto nella carriera scolastica.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su circostanziata proposta del consiglio di corso di laurea in fisica deciderà caso per caso quali abbreviazioni della durata del corso possano essere eventualmente concesse a studenti o laureati provenienti da altre facoltà ed istituti superiori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 ottobre 1994

Il rettore: DIANZANI

94A6912

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 settembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, con il quale è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1993, con il quale sono state apportate modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente all'istituzione del corso di laurea in scienze dei materiali;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particoalre necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 93, concernente l'elencazione delle lauree conferite dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e integrato, secondo l'ordine alfabetico, con l'indicazione del seguente corso di laurea: scienza dei materiali.

Art. 2.

Dopo l'art. 106, con la rinumerazione degli articoli successivi, e inserito il seguente art. 107 concernente l'ordinamento del corso di laurea in scienza dei materiali:

Art. 107 (*Corso di laurea in scienza dei materiali*). — 1. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle disposizioni di legge.

2. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dagli organi accademici competenti, nel rispetto delle disposizioni vigenti e sulla base dei criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. La durata degli studi del corso di laurea in scienza dei materiali è di cinque anni. Il consiglio di corso di laurea può articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane didattiche ciascuno. Il corso di laurea si articola secondo quanto dettato al successivo comma 14.

4. L'attività didattico-formativa, teorica e pratica, comporta un totale di almeno cinquecento ore annue. Essa e comprensiva di esercitazioni teoriche e di laboratorio, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità didattica del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

5. I contenuti didattico-formativi del corso di laurea sono articolati in aree; gli obiettivi sono indicati nei commi 15, 16 e 17.

6. L'attività didattico-formativa è di norma organizzata sulla base di annualità costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati.

7. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teorico-pratiche.

8. Il corso di insegnamento monodisciplinare è costituito da almeno ottanta ore, di cui venti di esercitazioni. I corsi di laboratorio sono costituiti da almeno centoventi ore di attività didattiche.

9. Il corso di insegnamento integrato è costituito da più moduli didattici coordinati (al massimo tre) impartiti da più insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame faranno parte tutti i docenti del corso integrato. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di corso di laurea.

10. Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a pieno tempo al lavoro di tesi, che può essere anche svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Università secondo le modalità riportate al comma 4.

11. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà aver seguito con esito positivo il numero minimo di ventisei annualità e superato i relativi esami.

12. Inoltre, lo studente deve superare l'esame di laurea che consisterà in una dissertazione originale scritta.

13. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particoalre, il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione per gli iscritti al primo anno;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari ed integrati), i cui nomi dovranno essere desunti dai settori disciplinari, che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni,

laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sceglie le relative discipline seguendo le indicazioni dei raggruppamenti di cui ai successivi commi 15, 16 e 17;

d) ripartisce il monte-ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame, al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità.

14. Il corso di laurea si articola in un triennio di formazione di base e in un biennio di formazione di indirizzo secondo quanto dettato nei successivi commi 15, 16 e 17.

Triennio di formazione di base

15. Il triennio di formazione di base, articolato per aree ed obiettivi didattico-formativi, prevede un totale di 22 annualità scelte tra gli insegnamenti dei raggruppamenti di seguito elencati. I possibili insegnamenti sono elencati al successivo comma 18.

Area 1 - *Matematica.*

Lo studente deve acquisire i concetti di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione dei problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione.

Sono obbligatorie le seguenti 3 annualità:

n. 3 nei raggruppamenti	A01B	Algebra
	A01C	Geometria
	A02A	Analisi matematica
	A03X	Fisica matematica
	A04A	Analisi numerica

Area 2 - *Fisica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica classica, della misura fisica e delle tecniche del laboratorio di fisica; i fondamenti della meccanica quantistica e della fisica dello stato solido (semiconduttori, superconduttori, ...) e delle interazioni della materia con le radiazioni. In particolare dovrà avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, dei principi della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo, dell'elettronica e dei dispositivi, dell'ottica classica e quantistica e di elementi di fisica statistica e di fisica nuncleare.

Sono obbligatorie le seguenti 6 annualità:

n. 2 nel raggruppamento	B01A	Fisica generale
n. 1 nei raggruppamenti	B01A	Fisica generale
	B03X	Struttura della materia
n. 1 nel raggruppamento	B02B	Metodi matematici della fisica
n. 1 nel raggruppamento	B03X	Struttura della materia
n. 1 nei raggruppamenti	B01A	Fisica generale
	B03X	Struttura della materia
	B02A	Fisica teorica
	B04X	Fisica nucleare e subnucleare
	K01X	Elettronica

Area 3 - *Chimica.*

Lo studente deve acquisire i concetti di base della chimica generale ed inorganica, della chimica organica, della chimica fisica e della chimica dello stato solido e delle tecniche del laboratorio chimico.

Sono argomenti fondamentali: struttura atomica; sistema periodico degli elementi; legame chimico e struttura molecolare; chimica nucleare e fenomeni radioattivi; stati di aggregazione della materia; reazioni chimiche, acidi e basi, reazioni redox; soluzioni; gruppi funzionali; struttura e stereochimica dei principali composti organici; materiali molecolari e macromolecolari; termodinamica e cinetica chimica; elettrochimica; relazioni tra struttura elettronica e struttura cristallina; cristalli ionici, covalenti, metallici e molecolari; solidi non stechiometrici ed amorfi; chimica e chimica fisica delle superfici, dei difetti e dei materiali disordinati; colloidi e strati sottili; nucleazione e crescita.

Sono obbligatorie le seguenti 6 annualità:

n. 2 nel raggruppamento	C03X	Chimica generale ed inorganica
n. 2 nel raggruppamento	C02X	Chimica fisica
n. 1 nel raggruppamento	C05X	Chimica organica
n. 1 nei raggruppamenti	C03X	Chimica generale ed inorganica
	C05X	Chimica organica

Area 4 - *Sintesi, caratterizzazione e metodi teorici e spettroscopici.*

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della meccanica quntistica applicata ai sistemi atomici e molecolari e le metodologie di sintesi e caratterizzazione chimica e fisica dei materiali. Sono argomenti fondamentali: osservabili; equazioni d'onda; stati legati e di scattering; metodi approssimati; proprietà elettriche e magnetiche; radioattività; interazione radiazione-materia; struttura e dinamica molecolare; teoria dei gruppi; tecniche macroscopiche di caratterizzazione; tecniche

microstrutturali e microanalitiche di volume e di superficie; strati sottili e rivestimenti; spettrometria di massa, microscopia ottica ed elettronica.

Sono obbligatorie le seguenti 4 annualità:

n. 2 in due diversi dei seguenti 3 raggruppamenti	B02A	Fisica teorica
	B03X	Struttura della materia
	C02X	Chimica fisica
n. 1 nel raggruppamento	B03X	Struttura della materia
n. 1 nel raggruppamento	C01A	Chimica analitica
	C02X	Chimica fisica
	C03X	Chimica generale ed inorganica
	C04X	Chimica industriale e dei materiali polimerici
	C05X	Chimica organica

Area 5 - *Proprietà, analisi e controllo dei materiali.*

Lo studente deve conoscere le varie classi di materiali, in funzione della loro struttura e delle loro proprietà: materiali polimerici, vetrosi, ceramici, compositi, metallici e molecolari includendo la loro preparazione, reattività, proprietà meccaniche, termomeccaniche e cinetiche; metodi per il controllo e la qualificazione dei materiali; valutazione dei dati analitici e la loro standardizzazione.

Sono obbligatorie le seguenti 2 annualità:

n. 1 nei raggruppamenti	C01A	Chimica analitica
	I14A	Scienza e tecnologia dei materiali
n. 1 nei raggruppamenti	C04X	Chimica industriale e dei materiali polimerici
	I13X	Metallurgia
	I14A	Scienza e tecnologia dei materiali
	B03X	Struttura della materia

Area 6 - *Cristallografia e strutturistica.*

Lo studente deve acquisire le nozioni basilari di cristallografia e strutturistica chimica, considerando le relazioni tra simmetria, morfologia e struttura e proprietà dei materiali cristallini. Vengono considerati i vari tipi di difetti cristallini (puntuali ed estesi, dislocazioni e bordi di grano) e le loro relazioni con le proprietà del materiale. Vengono anche considerati i principi elementari della diffrattometria a raggi X e dell'ottica cristallografica in luce trasmessa e riflessa.

È obbligatoria la seguente annualità:

n. 1 nei raggruppamenti	C02X	Chimica fisica
	C03X	Chimica generale ed inorganica
	D03A	Mineralogia

Biennio di formazione di indirizzo

16. Il biennio di formazione di indirizzo prevede i seguenti indirizzi:

a) materiali funzionali;
b) materiali strutturali;
c) modellistico-teorico.

17. Gli indirizzi possono essere suddivisi in orientamenti. Gli indirizzi sono, in ogni caso, caratterizzati da due annualità obbligatorie specifiche e da due annualità di corsi opzionali. Ciascuna delle annualità opzionali può essere svolta in più moduli didattici.

a) *Indirizzo materiali funzionali.*

L'indirizzo contiene gli elementi per la formazione nel settore dei materiali dotati di proprietà speciali. Pertanto, l'indirizzo può essere rivolto verso:

materiali per l'elettronica e l'optoelettronica;
materiali superconduttori;
materiali vetrosi e ceramici;
materiali biocompatibili;
materiali molecolari,
materiali ad alto sviluppo superficiale.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 2 nei raggruppamenti	B03X	Struttura della materia
	C02X	Chimica fisica
	C03X	Chimica generale ed inorganica
	C05X	Chimica organica

Le annualità opzionali devono essere scelte nell'elenco degli insegnamenti di cui al comma 18 desunti dai settori inizianti per B, C, D, I e K e dai settori L18C e M08E.

b) *Indirizzo materiali strutturali.*

L'indirizzo contiene gli elementi per la formazione nel settore dei materiali capaci di resistere a sollecitazioni meccaniche. Pertanto, l'indirizzo può essere rivolto verso:

a) materiali polimerici;
b) materiali metallici e leghe;
c) materiali compositi.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 2 nei raggruppamenti	B03X	Struttura della materia
	C02X	Chimica fisica
	C03X	Chimica generale ed inorganica
	C04X	Chimica industriale e dei materiali polimerici
	C05X	Chimica organica
	I13X	Metallurgia
	I14A	Scienza e tecnologia dei materiali
	I14B	Materiali macromolecolari

Le annualità opzionali devono essere scelte nell'elenco degli insegnamenti di cui al comma 18 desunti dai settori inizianti per B, C, D, I e dai settori L18C e M08E.

c) *Indirizzo modellistico-teorico.*

L'indirizzo contiene gli elementi per l'approfondimento sia delle tematiche teoriche sia dei modelli matematici per la simulazione delle caratteristiche dei materiali e della evoluzione delle microstrutture.

Sono obbligatorie le seguenti annualità:

n. 2 nei raggruppamenti	A03X	Fisica matematica
	B02A	Fisica teorica
	B03X	Struttura della materia
	C02X	Chimica fisica
	C03X	Chimica generale ed inorganica

Le annualità opzionali devono essere scelte nell'elenco degli insegnamenti di cui al comma 18 desunti dai settori inizianti per B, C e dai settori L18C e M08E.

18. L'elenco generale, articolato per raggruppamenti disciplinari, degli insegnamenti, corrispondenti alle annualità obbligatorie ed opzionali, che possono essere impartiti e scelti nel corso di laurea è il seguente:

Elenco degli insegnamenti

A01B Algebra
Algebra
Istituzioni di matematiche
Teoria dei gruppi

A01C Geometria
Geometria
Istituzioni di matematiche
Topologia

A02A Analisi matematica
Analisi matematica
Equazioni differenziali
Istituzioni di matematiche

A02B Probabilità e statistica matematica
Calcolo delle probabilità e statistica matematica
Metodi probabilistici, statistici e processi stocastici

A03X Fisica matematica
Fisica matematica
Istituzioni di matematiche
Metodi e modelli matematici per le applicazioni

A04A Analisi numerica
Analisi numerica
Calcolo numerico
Istituzioni di matematiche
Laboratorio di programmazione e calcolo
Matematica computazionale
Metodi di approssimazione

B01A Fisica generale
Acustica
Esperimentazioni di fisica
Fisica dei dispositivi elettronici
Fisica generale
Laboratorio di tecnologie fisiche
Ottica
Ottica elettronica
Strumentazioni fisiche
Termodinamica

B01B Fisica
Archeometria
Biofisica
Fisica
Fisica biologica
Fisica sperimentale
Metodologie fisiche per i beni culturali

B02A Fisica teorica
Fisica dei sistemi dinamici
Fisica teorica
Meccanica quantistica
Meccanica statistica
Teoria dei processi irreversibili
Teoria dei sistemi a molti corpi

B02B Metodi matematici della fisica
Fisica dei sistemi non lineari
Metodi computazionali della fisica
Metodi matematici della fisica
Tecniche di calcolo della fisica teorica

B03X Struttura della materia
Biomateriali
Elettronica quantistica
Esperimentazioni di fisica
Fenomeni cooperativi e transizione di fase
Fisica atomica
Fisica dei laser
Fisica dei liquidi
Fisica dei materiali
Fisica dei metalli
Fisica dei plasmi
Fisica dei polimeri
Fisica dei semiconduttori
Fisica delle basse temperature
Fisica delle superfici
Fisica dello stato solido
Ottica quantistica
Proprietà elettromagnetiche della materia
Spettroscopia
Struttura della materia
Superconduttività
Teoria quantistica della materia

B04X Fisica nucleare e subnucleare
Fisica dei reattori
Fisica dei neutroni
Fisica nucleare
Istituzioni di fisica nucleare e subnucleare
Radioattività

C01A Chimica analitica
Chimica analitica
Chimica analitica dei materiali
Chimica analitica delle superfici e delle interfasi
Chimica analitica strumentale
Metodi analitici in chimica industriale

C02X Chimica fisica
Chimica computazionale
Chimica fisica
Chimica fisica dei sistemi dispersi e delle interfasi
Chimica fisica dei materiali
Chimica fisica della catalisi
Chimica fisica dello stato solido e delle superfici
Chimica supramolecolare
Chimica teorica
Cinetica chimica e dinamica molecolare
Elettrochimica
Fotochimica
Spettroscopia molecolare
Strutturistica chimica
Termodinamica chimica

C03X Chimica generale ed inorganica
Chimica dei composti di coordinazione
Chimica dei materiali
Chimica delle radiazioni
Chimica dello stato solido
Chimica generale ed inorganica
Chimica inorganica
Chimica metallorganica
Chimica supramolecolare
Fotochimica
Meccanismi di reazione in chimica inorganica
Metodi fisici in chimica inorganica
Radiochimica
Sintesi e tecniche speciali inorganiche
Stereochimica
Strutturistica chimica

C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici
Biopolimeri
Chimica e tecnologia dei polimeri
Chimica e tecnologia dei vetri e dei materiali ceramici
Chimica e tecnologia dei materiali
Chimica delle macromolecole
Chimica industriale
Polimeri per usi speciali

C05X Chimica organica
Chimica organica
Chimica organica applicata
Chimica supramolecolare
Fotochimica
Meccanismi di reazione in chimica organica
Metodi fisici in chimica organica
Sintesi e tecniche speciali organiche
Stereochimica

C11X Chimica dell'ambiente e dei beni culturali
Chimica del restauro
Chimica per i beni culturali
Conservazione e trattamento dei materiali
Recupero e riciclo dei materiali

D03A Mineralogia
Cristallochimica
Cristallografia
Mineralogia
Mineralogia applicata

D03D Giacimenti minerari
Caratterizzazione delle materie prime minerali
Minerografia

I12C Misure e strumentazione nucleare
Rivelatori di radiazione, trasduttori e sensori

I13X Metallurgia
Materiali metallici
Metallografia
Metallurgia
Scienza dei metalli
Tecnologia dei materiali metallici

I14A Scienza e tecnologia dei materiali
Analisi strumentale e controllo dei materiali
Corrosione e protezione dei materiali
Scienza dei materiali
Scienza e tecnologia dei materiali
Scienza e tecnologia dei materiali compositi
Scienza e tecnologia dei materiali nucleari

I14B Materiali macromolecolari
Materiali macromolecolari
Materiali polimerici

I15A Chimica fisica applicata
Chimica delle superfici
Chimica fisica applicata
Corrosione e protezione dei materiali metallici

K01X Elettronica
Elettronica
Fotonica
Microelettronica
Optoelettronica
Sensori e rivelatori

L18C Linguistica inglese
Inglese scientifico

M08E Storia della scienza
Storia della scienza

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 2 settembre 1994

Il rettore: MURARO

94A6915

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo alle iniziative di trasformazione delle scuole dirette ai fini speciali e le proposte di istituzioni *ex novo* dei diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1993 relativo alla nuova tabella XXVII-*ter* dell'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di farmacia del 7 giugno 1994; del senato accademico del 10 giugno 1994; del consiglio di amministrazione dell'8 luglio 1994;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 luglio 1994;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 240 è così modificato:

La facoltà di farmacia conferisce:

a) la laurea in farmacia;

b) la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche;

c) il diploma universitario in controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico.

Art. 2.

Dopo l'art. 262, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN CONTROLLO DI QUALITA' NEL SETTORE INDUSTRIALE FARMACEUTICO

Art. 263. — Presso la facoltà di farmacia è istituito il corso di diploma universitario in controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico.

La durata del corso di diploma è di tre anni.

Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica.

Al compimento del ciclo di studi viene conseguito il titolo di diploma in controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico.

Art. 264 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso di diploma è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti è stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 265 *(Corsi di laurea e di diplomi affini - Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario di cui all'art. 263 è dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea della facoltà di cui alle tabelle XXVII e XXVII-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988.

Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale è richiesto il trasferimento o l'iscrizione. La facoltà indica altresì l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine deve essere di norma il terzo.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti:

a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualità nel corso affine al quale si chiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra i corsi non affini, si dovrà tenere conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea;

b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in *a)*, sia possibile, a giudizio della facoltà, sostenere un esame integrativo;

c) il numero degli insegnamenti di cui in *a)* e in *b)* che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovrà variare da un minimo di cinque ad un massimo di sette annualità considerando a riguardo due insegnamenti semestrali equivalenti ad un annuale. Di tali disposizioni si dovrà tenere conto nei trasferimenti dal corso di diploma a quello di laurea.

Art. 266 *(Articolazione del corso degli studi)*. — L'attività didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le attività pratiche possono essere svolte anche presso qualificati enti e istituti pubblici e privati, con i quali si siano stipulate apposite convenzioni.

Le attività pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attività didattiche complessive.

Il corso di diploma è costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualità con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da più docenti) viene effettuato con un unico esame.

Un numero di annualità variabile da sei ad otto sarà costituito da insegnamenti istituzionali facenti parte ciascuno dello specifico gruppo disciplinare secondo quanto indicato nella tabella di cui all'art. 267.

Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualità monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o più gruppi concorsuali

La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli gruppi concorsuali indicati nella tabella di cui all'art. 267, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese; tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal consiglio di facoltà.

Le rimanenti annualità, fino alla concorrenza di quindici, saranno costituite da insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma.

Tali annualità, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nella tabella riportata nel successivo art. 267. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.

La facoltà nell'attivare il corso degli studi potrà discostarsi dalle indicazioni della tabella attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualità non superiore a tre.

Art. 267 *(Ordinamento didattico)*. — La tabella che segue riporta il *curriculum* del diploma. In essa sono indicate le specifiche competenze dei diplomati, le aree disciplinari con le relative annualità e gli insegnamenti utili alla formazione della figura professionale.

L'obiettivo del corso di diploma in controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico è quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a eseguire le analisi di tipo chimico e tecnologico necessarie per accertare, sia in fase di lavorazione che sul prodotto finito, la rispondenza alle norme di buona qualità di preparati farmaceutici, cosmetici, dietetici nonché dei presidi medico-chirurgici.

Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono le seguenti:

Tipo	Gruppo disciplinare	N annualità	Discipline
Ist	C0110 Chimica analitica	0,5	Chimica analitica
Ist	E0510 Chimica biologica	1	Chimica biologica
Ist.	C0310 Chimica gen. inorganica	1	Chimica gen. inorganica
Ist.	C0500 Chimica organica. . .	1	Chimica organica
Ist	A0230 Istituz. matematica. .	1	Matematica
Ist.	B0110 Fisica generale. . . .	1	Fisica
Ist.	C0500 Chimica organica. . .	1	Metodi fisici in chimica organica
Carat.	C0700 Farmaceutico	3	Chimica farmaceutica - Analisi dei farmaci
Carat.	C0900 Chimica bromatologica	1	Chimica - Prodotti dietetici - Analisi prodotti dietetici
Carat.	C0802 Tecnica e legislaz. farmac	1	Tecnica farmaceutica
Carat.	E0700 Farmacologia	1	Farmacologia e farmacognosia - Saggi e dosaggi farmacologici - Tossicologia
Carat.	E0510 Chimica biologica . .	1	Enzimologia - Metodologie biochimiche
Carat.		1,5	Annualità per insegnamenti caratterizzanti di sede

Art. 268 (*Esame di diploma*). — L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato: in tale colloquio potrà anche essere discusso un eventuale elaborato finale.

Art. 269 (*Regolamento dei corsi di diploma*). — Il consiglio di facoltà determina, con apposito regolamento ed in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 266 e 267.

Nel piano di studi saranno individuati:

gli insegnamenti istituzionali e caratterizzanti definiti dall'art. 266 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato. Di questi corsi dovrà essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento;

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticità;

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 luglio 1994

Il rettore: TESSITORE

94A6911

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 29 marzo 1994;

Vista la deliberazione del senato accademico del 23 maggio 1994;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 24 maggio 1994;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 14 luglio 1994;

Viste le ulteriori deliberazioni del 4 ottobre 1994 e del 7 ottobre 1994 con le quali le autorità accademiche si sono adeguate al parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 9 è inserito il seguente periodo:

«14. L'Università degli studi "Federico II" di Napoli comprende l'Azienda universitaria policlinico disciplinata dall'appendice inserita dopo la facoltà di medicina e chirurgia».

Dopo l'art. 189 è inserito il seguente nuovo articolo:

APPENDICE

Art. 190 (*Statuto dell'azienda universitaria policlinico*).

Art. 1.

Il policlinico annesso alla facoltà di medicina e chirurgia costituisce l'Azienda universitaria policlinico per lo svolgimento delle attività assistenziali e sanitarie e socio-sanitarie in connessione con le attività istituzionali di didattica e di ricerca scientifica della facoltà di medicina e chirurgia. L'Azienda è costituita con decreto del rettore.

L'Azienda è dotata di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e contabile e la sua gestione è informata al principio dell'autonomia economico-finanziaria e dei preventivi e consuntivi per centri di costo basati sulle prestazioni effettuate.

Art. 2.

L'Azienda, in quanto policlinico universitario, è ospedale a rilievo nazionale e di alta specializzazione, ed è inserita nel sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992.

Art. 3.

Sono organi dell'Azienda:

il direttore generale, che ne ha la rappresentanza legale;

il collegio dei revisori dei conti;

la delegazione sanitaria.

Art. 4.

Il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia assicura il rispetto delle enunciazioni di cui all'art. 1 in relazione alle attività istituzionali universitarie, attraverso la programmazione annuale delle attività assistenziali sanitarie ed il loro coordinamento con le attività

didattiche e di ricerca scientifica della facoltà, nonché attraverso l'indicazione degli indirizzi generali sui profili organizzativi dell'Azienda.

I provvedimenti riguardanti la utilizzazione del personale docente e ricercatore e quelli riguardanti l'assetto organizzativo-gestionale dell'Azienda che incidano sulle attività didattiche e di ricerca scientifica della facoltà di medicina e chirurgia devono essere adottati dal direttore generale su conforme parere del consiglio di facoltà nell'ambito della programmazione di cui al primo comma.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda è nominato dal rettore dell'Università che lo sceglie tra una rosa di tre nomi proposti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia con la maggioranza dei due terzi dei presenti e votanti. I nominativi vanno tratti dall'elenco nazionale di cui al comma 10, dell'art. 3 e del decreto-legge n. 502/1992, e successive modificazioni, che abbiano dato la propria disponibilità sulla base di un avviso pubblico. Laddove i nominativi disponibili siano in numero inferiore a tre, la facoltà di medicina e chirurgia, parimenti e con la maggioranza già fissata, avanzerà la proposta di nomina al rettore. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza dei 2/3 in tre successive votazioni, il direttore generale è nominato dal rettore. Il rapporto di lavoro del direttore generale ha durata triennale e comunque scade e viene rinnovato in concomitanza con le scadenze della carica rettorale con le medesime modalità di cui sopra; è un rapporto regolato da contratto di diritto privato, stipulato dal rettore, con oneri a carico del bilancio della Azienda e con emolumenti fissati sulla base di parametri nazionali per aziende di analoga dimensione anche ai sensi della vigente normativa di settore.

Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno, e rinnovabile, è incompatibile con altro rapporto di lavoro dipendente o autonomo e non può essere assunto da personale avente rapporto di lavoro subordinato con l'Università «Federico II» di Napoli; esso cessa al compimento del settantesimo anno di età.

Il direttore generale ha tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Azienda, ed e coadiuvato dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario secondo le rispettive competenze.

Il direttore generale predispone il bilancio di previsione e del conto consuntivo. Questi sono approvati dalla delegazione sanitaria, la quale, quanto al primo, deve previamente sentire il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. Le variazioni di bilancio sono disposte autonomamente dal direttore generale.

L'Azienda deve chiudere il proprio bilancio in pareggio. Bilancio e conto consuntivo sono inviati al rettore perché ne prenda atto.

Il rettore, sentiti il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e la delegazione sanitaria, puo risolvere il contratto con il direttore generale per gravi motivi di inadempimento, per gravi irregolarità riscontrate nella gestione e, comunque, allorché rilevi che per colpa del direttore non si e data corretta attuazione della programmazione e agli indirizzi di cui all'art. 4.

Art. 6.

Il direttore amministrativo dell'Azienda universitaria policlinico deve essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge n. 502/1992, e successive modificazioni. È nominato dal direttore generale, con provvedimento motivato, dura in carica per lo stesso periodo di quest'ultimo e può essere confermato.

L'incarico di direttore amministrativo può essere attribuito:

a) di intesa con il rettore a personale dipendente dall'Università. L'incarico è incompatibile con qualunque altra attività all'interno dell'istituzione universitaria e comporta i diritti e i doveri di cui al comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 502/1992, e successive modificazioni;

b) a esperto in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge n. 502/1992, e successive modificazioni.

Il rapporto di lavoro del direttore amministrativo è comunque a tempo pieno ed è regolato da contratto di diritto privato, secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 6 e 7 del decreto-legge n. 502/1992, e successive modificazioni.

Il direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Azienda e fornisce parere obbligatorio al direttore generale per gli atti relativi alle materie di sua competenza.

Art. 7.

La delegazione sanitaria è organo dell'Azienda universitaria policlinico ed è coordinata da un delegato del rettore, scelto tra i docenti della facoltà di medicina e chirurgia.

La delegazione sanitaria dura in carica tre anni e viene rinnovata in concomitanza con la nomina del direttore generale.

Sono membri di diritto della delegazione sanitaria il coordinatore, il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario, il preside della facoltà di medicina e chirurgia, il direttore del servizio di farmacia interna dell'azienda.

Sono membri eletti, secondo le modalità di seguito specificate:

a) sei professori di prima fascia, eletti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia ed inquadrati in strutture assistenziali dell'Azienda di cui due nell'ambito della medicina e della specialità mediche, due nell'ambito della chirurgia e delle specialità chirurgiche e due nell'area dei servizi centralizzati;

b) sei professori di seconda fascia, eletti dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia ed inquadrati in strutture assistenziali dell'Azienda, di cui due nell'ambito della medicina e delle specialità mediche, due nell'ambito della chirurgia e delle specialità chirurgiche e due nell'area dei servizi centralizzati;

c) tre rappresentanti dei ricercatori, inquadrati in strutture assistenziali dell'Azienda, di cui uno nell'ambito della medicina e delle specialità mediche, uno nell'ambito della chirurgia e delle specialità chirurgiche e uno nell'area dei servizi centralizzati, eletti dalle categorie;

d) un rappresentante del personale laureato dei ruoli speciali tecnici inquadrato nelle strutture assistenziali dell'Azienda eletto dalla categoria;

e) tre rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e socio-sanitario, inquadrato nelle strutture assistenziali dell'Azienda, di cui almeno uno nell'area socio-sanitaria, eletti dalla categoria.

Il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario hanno voto consultivo.

Solo ai fini di quanto indicato ai punti *a)*, *b)* e *c)*, le strutture assistenziali vengono classificate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in una delle tipologie di cui sopra.

I docenti di prima e seconda fascia, riuniti nell'ambito della specifica area di appartenenza, indicano — con voto limitato ed avendo ogni titolare del diritto la possibilità di indicare non più di due nomi — una rosa di quattro nomi per ciascuna fascia.

Ciascun componente di prima e seconda fascia potrà esprimere due nominativi per ciascuna area e ciascuna fascia, nell'ambito delle rose proposte. I ricercatori, riuniti nell'ambito della specifica area di appartenenza, indicano una rosa di due nomi per ciascuna area. Ciascun ricercatore della facoltà potrà esprimere un voto per ciascuna area per un totale di tre voti.

La delegazione sanitaria approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo predisposti dal direttore generale dopo avere, nel primo caso, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia. Esprime, inoltre, i pareri e puo formulare proposte su aspetti riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda, ivi compresi l'acquisizione e/o l'utilizzazione di strutture, l'acquisizione e/o l'utilizzazione di attrezzature e beni inventariabili, le questioni generali attinenti al personale, in coerenza con i fini istituzionali universitari.

Art. 8.

Il collegio dei revisori dei conti, nominato dal direttore generale, due in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui uno designato dal rettore, uno dal Ministero del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, uno designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, uno designato dal Ministero della sanità scelti tra i funzionari di detti ministeri e uno designato dalla regione scelto fra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'art. 1 del decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 88.

Le attribuzioni del collegio sono quelle previste dal comma 13 dell'art. 3 del decreto-legge n. 502/1992 e successive modificazioni.

Art. 9.

Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari. Fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di sua competenza.

L'incarico deve essere attribuito ad esperto in possesso dei requisiti previsti dal comma 7 dell'art. 3 del decreto-legge n. 502/1992, e successive modificazioni.

L'incarico di direttore sanitario è conferito dal direttore generale ad uno degli esperti compresi in una rosa di cinque nomi, indicata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, che abbiano dato la loro disponibilità a seguito di avviso pubblico. L'incarico ha la stessa durata di quella del direttore generale ed è rinnovabile.

Il direttore sanitario partecipa alle adunanze della delegazione sanitaria con voto consultivo.

Il rapporto di lavoro del direttore sanitario è comunque a tempo pieno, è incompatibile con qualunque altra attività anche se interna alla istituzione universitaria, ed è regolato dá contratto di diritto privato, secondo quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 3 del decreto-legge n. 502/1992, e successive modificazioni. Per i pubblici dipendenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8, art 3, del decreto-legge n. 502/92, e successive modificazioni.

Per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti articoli relativamente al direttore generale, al direttore amministrativo e al direttore sanitario si applicano le norme contenute nell'art. 3, punti 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge n. 502/1992, e successive modificazioni, ove non già richiamate.

Art. 10.

In attuazione del presente statuto dovranno essere individuati i beni mobili e le attrezzature da trasferire nel patrimonio dell'Azienda. Il trasferimento sarà reso esecutivo con apposito decreto del rettore da emanarsi entro venti giorni dalla nomina del direttore generale. I beni immobili utilizzati dal policlinico continueranno a far parte del patrimonio dell'Università e si intendono affidati in uso gratuito all'Azienda che assume in proprio gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Per le trasformazioni che comportino modifiche delle destinazioni d'uso delle strutture date in uso all'Azienda, deve essere richiesta apposita autorizzazione al consiglio di amministrazione dell'Università.

Per la utilizzazione delle strutture e delle apparecchiature che rimangono nella disponibilità dell'Università per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, e per la determinazione dei relativi oneri si provvederà con apposita convenzione da adottare sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia nella quale saranno definiti i rapporti tra Università e Azienda policlinico.

Art. 11.

Per il soddisfacimento delle esigenze dell'azienda quali derivano dalle previsioni della pianta organica assistenziale, l'amministrazione universitaria, nei limiti della sua dotazione organica universitaria, metterà a disposizione il contingente di personale che dovrà essere utilizzato dal direttore generale nel pieno rispetto dello stato giuridico ed in relazione alla qualifica rivestita ed al profilo professionale posseduto quale personale statale.

Il personale continuerà ad essere amministrato dall'università. A tal fine il direttore generale è tenuto a segnalare all'amministrazione tutte le situazioni che comunque possono determinare riflessi sul rapporto di impiego.

La pianta organica assistenziale è predisposta dal direttore generale su proposta del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia e su conforme parere della delegazione sanitaria tenuto conto anche dei compiti didattici e di ricerca scientifica del personale universitario

Essa è approvata con decreto del rettore.

Con la medesima procedura sono approvate le modifiche della pianta organica assistenziale.

Art. 12.

I provvedimenti di concessione e liquidazione delle indennità spettanti al personale in applicazione degli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 nonché di ogni altra normativa riguardante la corrispondenza funzionale con il personale delle aziende ospedaliere sono adottati dal direttore generale il quale se ne assume in via esclusiva ogni responsabilità anche ai fini di quanto disposto dall'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive integrazioni e modificazioni. I provvedimenti così adottati saranno comunicati all'amministrazione universitaria la quale si limiterà a recepirli per gli ulteriori adempimenti di sua competenza in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto.

Art. 13.

Entro un anno dall'inizio delle attività dell'azienda il direttore generale predisporrà appositi regolamenti per la gestione dell'azienda, che, previo parere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, dovranno essere approvati dalla delegazione sanitaria.

Nelle more dell'emanazione di detto regolamento saranno applicate le normative del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e delle relative discipline di attuazione.

Art. 14.

Norme finali e transitorie

L'autonomia di cui all'art. 1 diviene effettiva con la prima immissione nella funzione del direttore generale di cui all'art. 5, entro 60 giorni dalla emanazione del presente statuto.

Ove non ancora approvata o in operatività, la strutturazione dipartimentale dell'azienda, l'accettazione centralizzata e l'ingresso nel sistema di emergenza sanitaria di cui all'art. 2, rappresentano esigenze prioritarie dell'azienda.

Nelle more della prima costituzione ed operatività dell'azienda, la delegazione di gestione del policlinico istituita ai sensi della legge n. 705/1985, attualmente in attività, assume tutte le funzioni degli organi dell'azienda, nonché quelle spettanti all'Università per i fini ed ai sensi dei protocolli di intesa, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni. Sono fatte salve comunque le competenze del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, così come derivanti da leggi e normative vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 ottobre 1994

Il rettore: TESSITORE

94A6964

UNIVERSITÀ DI CASSINO

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1981, n. 1122, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche e aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto, n. 245 - Norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 - Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 - Autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Viste le deliberazioni del consiglio di facoltà di lettere e filosofia in data 14 luglio 1993, del consiglio di amministrazione in data 20 luglio 1993 e del senato accademico in data 24 maggio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 6 ottobre 1994;

Considerato che il senato accademico dell'Università nella seduta del 26 ottobre 1994 ha recepito il predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cassino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Nella normativa generale delle scuole dirette a fini speciali, all'art. 19, contente l'elencazione delle scuole, è soppressa la scuola diretta a fini speciali per «Assistenti sociali».

Art. 2.

Sono soppressi agli articoli 36, 37 e 38, relativi alla normativa specifica della scuola diretta a fini speciali per «Assistenti sociali».

Art. 3.

Dopo l'art. 35, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione del corso di diploma universitario in «Servizio sociale»:

Art. 26 *(Istituzione e durata del corso di diploma)*. — È istituito il corso di diploma universitario in servizio sociale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Cassino. Al suo svolgimento contribuisce la facoltà di economia e commercio. Il corso di diploma ha lo scopo di fornire agli studenti conoscenze adeguate di metodi e contenuti culturali scientifici volte al conseguimento del livello formativo richiesto dall'area professionale del servizio sociale.

In particolare, il corso di diploma fornirà competenze specifiche volte a prevenire e risolvere situazioni di disagio di singoli, gruppi o comunità nell'ambito del sistema organizzativo delle risorse sociali; a promuovere e coordinare nuove risorse, anche di volontariato; a svolgere compiti di gestione, organizzazione e programmazione e direzione dei servizi sociali e a contribuire a una diffusione delle strategie di informazione sociale sui servizi e sui diritti degli utenti.

La durata del corso di diploma è di tre anni. Al compimento degli studi viene conseguito il titolo di assistente sociale.

Art. 37 *(Accesso al corso di diploma)*. — L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990. Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 38 *(Corsi di laurea e diploma affini. Riconoscimenti)*. — Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma di cui all'art. 36 è riconosciuto affine ai corsi di laurea in sociologia, scienze dell'educazione (indirizzo extrascolastico) e scienze politiche (indirizzo politico-sociale o sociologico).

Nell'ambito dei corsi affini, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti seguiti con esito positivo, indicando laddove necessario le singole corrispondenze anche parziali, avendo riguardo alla loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione richiesta dal corso al quale si chiede l'iscrizione.

Art. 39 *(Articolazione del corso degli studi e del tirocinio)*. — L'attività didattica complessiva comprende non meno di 1560 ore, di cui almeno 600 ore di attività pratiche di tirocinio professionale svolto sotto la guida di un docente di materia professionale e con il coordinamento di un assistente sociale operante negli enti convenzionati presso cui si svolge il tirocinio. Le attività di tirocinio — costitutive della formazione del servizio sociale — debbono essere svolte presso il sevizio sociale di qualificati enti pubblici o privati, con i quali saranno stipulate apposite convenzioni.

L'ordinamento didattico è formato con riferimento alle aree disciplinari intese insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, individuate al successivo articolo 40, dove per ciascuna area è previsto il numero minimo di ore di attività didattica.

Al fine di facilitare il ricorso a esperienze e professionalità esterne i moduli relativi all'area professionale potranno essere affidati ad esperti di servizio sociale con titoli ed esperienza professionale documentati, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 40 *(Ordinamento didattico)*. — Il numero dei corsi, nell'Università di Cassino, corrisponde a 16 annualità, suddivise ciascuna in due moduli didattici di durata semestrale; ogni singola annualità si articola su almeno sessanta ore di didattica.

Le aree disciplinari previste sono otto. Delle due aree, settima ed ottava, la facoltà è impegnata ad attivarne almeno una, necessaria per soddisfare le esigenze del corso di diploma.

Le prime sei aree sono obbligatorie.

1. Area professionale del servizio sociale — Settori di sociologia generale (Q05A) e sociologia dei processi economici e del lavoro (Q05C) — (almeno 5 annualità ovvero n. 10 moduli semestrali):

principi e fondamenti del servizio sociale;
politica sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale;
organizzazione del servizio sociale.

2. Area di metodologia delle scienze sociali — Settori di statistica sociale (S03B) e sociologia generale (Q05A) — (almeno 2 moduli semestrali):

statistica sociale;
metodologia e tecnica della ricerca sociale.

3. Area psicologica — Settori di psicologia sociale (M11B) e psicologia dello sviluppo e dell'educazione (M11A) — (almeno 3 moduli semestrali):

psicologia sociale;
psicologia dello sviluppo.

5. Area sociologica — Settori di sociologia generale (Q05A), di sociologia dell'ambiente e del territorio (Q05D), sociologia della devianza (Q05G), sociologia dei processi culturali, formativi e comunicativi (Q05B) e discipline demoetnoantropologiche (M05X) — (almeno 3 moduli semestrali):

antropologia culturale;
sociologia;
teoria dei processi di socializzazione;
sociologia delle relazioni etniche;
sociologia della famiglia;
sociologia della devianza.

5. Area giuridica — Settori del diritto privato (N01X), di istituzioni di diritto pubblico (N09X), di diritto del lavoro (N07X), di diritto amministrativo (N10X) e di diritto penale (N17X) — (almeno 3 moduli semestrali):

diritto privato o nozioni giuridiche fondamentali (N01X);
diritto del lavoro o diritto della sicurezza sociale;
diritto e procedura penale o diritto penale;
diritto pubblico (N09X).

6. Area della sanità pubblica — Settori di medicina legale (F22b) e di igiene generale ed applicata (F22A) — (almeno 2 moduli semestrali):

medicina sociale;
igiene.

7. Area economica — Settori di economia politica (P01A), politica economica (P01B) e scienza delle finanze (P01C) — (almeno un modulo semestrale in alternativa all'area 8):

istituzioni di economia;
economia della sicurezza sociale;
economia pubblica.

8. Area delle scienze dell'educazione — Settori di pedagogia generale (M09A) e sociologia dei processi culturali e comunicativi (Q05B) — (almeno un modulo semestrale in alternativa all'area 7):

pedagogia generale;
educazione degli adulti;
sociologia dell'educazione.

9. Discipline complementari (semestri a completamento delle 32 semestralità):

criminologia minorile;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto di famiglia;
diritto penitenziario;
diritto regionale e degli enti locali;
economia aziendale;
economia del lavoro;
etica sociale;
lingua inglese;
economia applicata;
ordinamento della famiglia;
pedagogia speciale;
psichiatria;
psicodinamica delle relazioni familiari;
psicologia di comunità;
psicologia di gruppo;
psicopatologia;
sociologia della comunicazione;
sociologia della medicina;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia della salute;
sociologia della sicurezza sociale;
statistica;
storia contemporanea;
storia del pensiero;
storia dell'amministrazione pubblica;
storia delle idee;

storia delle istituzioni politiche;
storia economica e sociale del mondo contemporaneo;
storia sociale;
teoria e tecnica del colloquio psicologico.

10. Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza e la comprensione di lingua straniera con particolare riferimento ai temi del servizio sociale. La scelta della lingua e le modalità di accertamento sono definite dal consiglio di diploma.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio professionale sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto. Le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale all'estero possono essere valutate dal consiglio di diploma ai fini della frequenza del tirocinio professionale. Gli esami di tirocinio consistono nella discussione di una relazione dettagliata dell'attività professionale svolta e documentata.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti caratterizzanti e opzionali e tenuto conto della valutazione del tirocinio professionale.

Art. 41 *(Esame di diploma)*. — L'esame di diploma tende ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato secondo le modalità stabilite dal consiglio di diploma. L'esame consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Art. 42 *(Regolamento del corso di diploma)*. — Il consiglio di diploma determina, con apposito regolamento, in conformità del regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11 comma due della legge n. 341/1990.

In particolare, nel regolamento sarà indicato il piano degli studi, nel rispetto dei vincoli di ore complessive di didattica e di area disciplinare di cui all'art. 40.

Nel piano degli studi saranno almeno individuati:

i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) con le relative denominazioni e propedeuticità di esame;
la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri);
le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;
i vincoli per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
le sedi di tirocinio con cui stipulare le convenzioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cassino, 26 ottobre 1994

Il rettore: ROSSI

94A6908

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 19 ottobre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 ottobre 1992, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativo al corso di studi per il conseguimento delle lauree in economia e commercio;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni della facoltà di economia e commercio del 12 aprile 1994, del senato accademico del 19 aprile 1994 e del consiglio di amministrazione dell'8 giugno 1994;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) del 19 ottobre c.a. e l'allegato parere favorevole al riordinamento della facoltà di economia e commercio, espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 13 settembre 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico, 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nella parte prima al titolo V la dizione facoltà di economia e commercio muta in «Facoltà di economia».

Gli articoli da 23 a 28 relativi al corso di laurea in economia e commercio sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 23. — La facoltà di economia conferisce la laurea in economia e commercio.

Capo I

LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO

Art. 24. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso puo essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 25 — Sono titoli di ammissione per il corso di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 26. — Gli insegnamenti attivabili, per il corso di laurea sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 34, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in piu settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 27. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 32.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel previsto regolamento, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 28. — Il piano di studi del corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di cinque annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 34, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventitrè annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 32) e l'esame di laurea.

Art. 29. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti dalla tabella VIII del decreto ministeriale del 27 ottobre 1992, con le denominazioni per essi previste. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea, dando attuazione, per l'attivazione del nuovo indirizzo, a quanto previsto dal successivo art. 30 per tutto ciò che concerne il corso di laurea recante la medesima denominazione. Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma di laurea.

Art. 30. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e gli indirizzi eventualmente attivati all'interno del corso di laurea con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione del piano di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente o alfabeticamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 31. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Ogni insegnamento annuale o semestrale può essere articolato in moduli didattici di durata inferiore, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per il corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 28 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 32. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna, ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 28.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 33. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 34. — *(Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia).*

AREA ECONOMICA

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;
dinamica economica;
econometria;
economia matematica;
istituzioni di economia;
tecniche di previsione economica;
teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;
storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;
economia applicata;
economia del benessere;
economia del lavoro;
economia delle grandi aree geografiche;
economia delle istituzioni;
economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
istituzioni di economia;
politica economica;
politica economica agraria;
politica economica dell'ambiente;
politica economica europea;
programmazione economica;
sistemi di contabilità macroeconomica;
sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;
analisi economica delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
economia dell'arte e della cultura;
economia della sicurezza sociale;
economia dell'impresa pubblica;
economia pubblica;
economia sanitaria;
finanza degli enti locali;
scienza delle finanze;
sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;
economia monetaria;
politica monetaria;
istituzioni di economia;
sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;
economia internazionale;
economia monetaria internazionale;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
istituzioni di economia;
politica dello sviluppo economico;
sviluppo delle economie agricole;
teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle imprese internazionali;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia e politica industriale;
economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;
economia del turismo;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;
storia del commercio;
storia della finanza pubblica;
storia dell'agricoltura;
storia della moneta e della banca;
storia delle assicurazioni e della previdenza;
storia delle relazioni economiche internazionali;
storia dell'industria;
storia economica;
storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
storia economica delle innovazioni tecnologiche;
storia economica dell'Europa;
storia economica del turismo;
storia e politica monetaria;
storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;
economia agraria;
economia agro-alimentare;
economia dei mercati agricoli e forestali;
economia dell'ambiente agro-forestale;
economia delle produzioni zootecniche;
economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
economia e politica agraria comparata;
economia e politica montana e forestale;
estimo forestale e ambientale;
estimo rurale;
marketing dei prodotti agro-alimentari;
pianificazione agricola;
politica agraria;
storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia applicata;
geografia della popolazione;
geografia delle comunicazioni;
geografia dello sviluppo;
geografia del turismo;
geografia economica;
geografia politica;
geografia politica ed economica;
geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle imprese pubbliche;
gestione informatica dei dati aziendali;
istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
programmazione e controllo;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
storia della ragioneria;
strategia e politica aziendale;
tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;
economia e direzione delle imprese;
economia e direzione delle imprese commerciali;
economia e direzione delle imprese di servizi;
economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
economia e direzione delle imprese industriali;
economia e direzione delle imprese internazionali;
economia e direzione delle imprese turistiche;
economia e tecnica della pubblicità;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
marketing internazionale;
marketing industriale;
strategie d'impresa;
tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;
organizzazione delle aziende commerciali;
organizzazione delle aziende di credito;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende industriali;
organizzazione delle aziende turistiche;
organizzazione delle aziende di viaggio e di trasporto;
organizzazione e controllo aziendale;
relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;
economia delle aziende di assicurazione;
economia delle aziende di credito;
economia del mercato mobiliare;
economia e tecnica dell'assicurazione;
finanziamenti di aziende;
gestione finanziaria e valutaria;
tecnica bancaria;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;
chimica merceologica;
merceologia,
merceologia dei prodotti alimentari;
merceologia delle risorse naturali;
merceologia doganale;
tecnologia dei cicli produttivi;
tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;
diritto agrario comparato;
diritto agrario comunitario;
diritto agrario e legislazione forestale;
diritto civile;
diritto di famiglia;
diritto privato comparato;
diritto privato dell'economia;
diritto sportivo;
istituzioni di diritto privato;
legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;
diritto commerciale internazionale;
diritto d'autore;
diritto della cooperazione;
diritto delle assicurazioni;
diritto fallimentare;
diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

diritto costituzionale;
diritto costituzionale regionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*

diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;

diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto diplomatico e consolare;
diritto internazionale;
diritto internazionale della navigazione;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA

S01A - *Statistica:*

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecnica di ricerca e di elaborazione dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

analisi di mercato;
analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;

modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazione e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*
indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
metodi statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
modelli matematici per i mercati finanziari;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*
algebra lineare.

A01B - *Geometria:*
geometria.

A02A - *Analisi matematica:*
analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*
calcòlo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 19 ottobre 1994

Il rettore: RIZZARELLI

94A6909

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 22 agosto 1994), **coordinato con la legge di conversione 21 ottobre 1994, n. 584** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 247 del 21 ottobre 1994), **recante: «Misure urgenti in materia di dighe».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 agosto 1993, n. 309, 19 ottobre 1993, n. 417, 16 dicembre 1993, n 524, 14 febbraio 1994, n. 107, 14 aprile 1994, n. 237, e 20 giugno 1994, n. 398». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 19 ottobre 1993, n. 296 del 18 dicembre 1993, n. 38 del 16 febbraio 1994, n. 89 del 18 aprile 1994, n. 141 del 18 giugno 1994 e n. 195 del 22 agosto 1994).

Art. 1.

1. La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 metri di altezza o che determinano un volume d'invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito denominate dighe, è soggetta, ai fini della tutela della pubblica incolumità, *in particolare delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse,* all'approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe. L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformità del progetto alla normativa vigente in materia di progettazione, costruzione ed esercizio di dighe. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime. Sono escluse tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti *esclusivamente* a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali, che restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. *Ai fini della sottoposizione alla valutazione di impatto ambientale, restano fermi i limiti di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.*

2. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Il Servizio nazionale dighe provvede *in via esclusiva,* anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, *dighe di ritenuta o traverse* che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti *esclusivamente* a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.».

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«*4.* Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto.».

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3, l'altezza della diga è data dalla differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti; il volume d'invaso è pari alla capacità del serbatoio compreso tra la quota più elevata delle soglie sfioranti degli scarichi, o della sommità delle eventuali paratoie, e la quota del punto più depresso del paramento di monte.

5. È soggetta all'approvazione tecnica del progetto anche ogni opera di modificazione che incida sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto originario.

6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla

valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti.

7. Compete al Presidente del Consiglio dei Ministri promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7-bis. *L'approvazione tecnica dei progetti da parte del Servizio nazionale dighe tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi 25 novembre 1962, n. 1684, 2 febbraio 1974, n. 64, e 5 novembre 1971, n. 1086.*

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 9/1991 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, indicazioni e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) è il seguente:

«Art 2 (*Valutazione di impatto ambientale*). — 1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione

2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.

3 Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale ed al ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente».

— Il testo dell'art 10 della legge n 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come modificato dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 253, e dal presente decreto, è il seguente.

«Art 10 (*Le regioni*) — 1 Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;

b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza,

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;

e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n 616;

f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;

l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. *Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.*

3. *Il Servizio nazionale dighe provvede* in via esclusiva, *anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento,* dighe di ritenuta o traverse *che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi. Restano di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato tutte le opere di sbarramento che determinano invasi adibiti* esclusivamente *a deposito o decantazione o lavaggio di residui industriali.*

4. *Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi. Per tali sbarramenti, ove posti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale, restano ferme le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici. Il servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto*

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. *La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.*

2-bis. *Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza di servizi*

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini».

— La legge n. 1684/1962 reca: «Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche».

— La legge n 64/1974 reca: «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»

— La legge n 1086/1971 reca· «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica».

Art. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, nella forma di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'ambiente, il regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l'esercizio delle dighe, contenente, in particolare, disposizioni relative ai seguenti punti:

a) forme e termini per la presentazione delle domande e della inerente documentazione;

b) riparto di competenze fra uffici centrali e uffici periferici del Servizio nazionale dighe;

c) casi e modi dell'acquisizione del parere della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) termini, forme e criteri dell'istruttoria;

e) forma e contenuto dei provvedimenti dell'amministrazione, anche con riferimento alla possibilità di atti interlocutori e di approvazioni parziali, ovvero condizionate all'osservanza di prescrizioni;

f) potere di emanare atti generali contenenti norme tecniche, anche con riferimento alle modalità di esercizio degli invasi e di manutenzione delle opere con particolare riguardo alla necessità di assicurare, pur non essendo le acque invasate soggette alla normativa in materia, adeguata considerazione delle esigenze di tutela delle acque dall'inquinamento nel caso di manovre degli organi di scarico intese agli interventi manutentori ed alle verifiche di funzionalità indispensabili per la sicurezza delle opere e per la tutela della pubblica incolumità, nonché la compatibilità ambientale;

g) potere di prescrivere interventi di manutenzione e di adeguamento ed altri interventi finalizzati a migliorare le condizioni di sicurezza delle opere, nonché i relativi tempi di esecuzione;

h) presentazione di una periodica perizia tecnica sullo stato di conservazione e di manutenzione delle opere;

i) poteri ispettivi del Servizio nazionale dighe, relativamente all'esecuzione delle opere ed alla conservazione e manutenzione delle dighe e relativi impianti;

l) caratteristiche geometriche e tipologia di utilizzazione degli impianti ai fini della identificazione e del controllo dei progetti di massima ed esecutivi da parte del Servizio nazionale dighe;

m) definizione in termini rigorosi di una valutazione di impatto ambientale, prevedendo il coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati;

m-bis) *qualificazione professionale richiesta ai tecnici progettisti ed ai direttori dei lavori.*

2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 continuano ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e le disposizioni tecniche ed amministrative emanate sulla base di questo, salve le innovazioni apportate dalla legislazione successiva. Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette.

2-bis. *Entro sei mesi dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1, le regioni adottano un regolamento per la disciplina del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe di loro competenza, con opportuno riferimento alle prescrizioni del predetto regolamento.*

Riferimenti normativi:

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale,

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comuque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il D.P.R. n. 1363/1959 approva il regolamento per la compilazione dei progetti, le costruzioni e l'esercizio delle dighe di ritenuta.

Art. 3.

1. Per le opere di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, in assenza delle approvazioni previste dalla normativa vigente al momento della costruzione, ovvero in difformità ai progetti approvati, deve essere richiesta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'approvazione in sanatoria.

2. Tenuto a chiedere l'approvazione in sanatoria è il soggetto che a qualunque titolo esercisce attualmente la diga e il relativo invaso, ovvero ne ha intrapreso la realizzazione.

3. La domanda di approvazione in sanatoria è presentata o inviata, in triplice copia, agli uffici periferici competenti per territorio del Servizio nazionale dighe, ovvero, ove questi ultimi non siano stati ancora insediati, agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, ovvero, per le opere ricadenti nel proprio territorio, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna, che ne curano l'istruttoria. La domanda è corredata da una relazione tecnica, a firma, *per quanto di competenza*, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali, che riporti: i dati tecnici caratteristici della diga, delle opere accessorie e del serbatoio; il volume d'invaso e le modalità di valutazione dello stesso; le fonti di energia per la manovra degli organi di intercettazione degli scarichi; le modalità di vigilanza e controllo, ivi comprese le vie di accesso; *una sommaria descrizione dei terreni interessati dalle opere.*

4. La domanda di approvazione in sanatoria deve essere integrata entro il 30 aprile 1995 dalla seguente documentazione, in triplice copia, a firma, per quanto di rispettiva competenza, di un ingegnere e di un geologo iscritti ai relativi albi professionali:

a) planimetria dell'opera principale e di quelle sussidiarie in scala non inferiore a 1:500; sezione-tipo dello sbarramento; prospetti; adeguata documentazione fotografica ed altri disegni utili a fornire il quadro completo delle opere;

b) relazione geologica, contenente una descrizione dell'area e della sezione di sbarramento, nonché elementi sulla tenuta del serbatoio e sulla stabilità delle sponde *e delle spalle*, considerate anche le caratteristiche idrogeologiche e sismiche della zona; *in particolare dovranno essere effettuate verifiche per quanto riguarda l'influenza dell'invaso sulle acque superficiali e sotterranee nell'ambito del bacino idrogeologico di competenza;*

c) *relazione geotecnica relativa alla caratterizzazione del terreno, comprendente i risultati delle indagini sui terreni di fondazione e la loro caratterizzazione geotecnica, nonché i risultati delle indagini sui terreni dell'invaso e la loro caratterizzazione geotecnica finalizzata alla definizione delle condizioni di sicurezza delle sponde e delle spalle;*

c-bis) *relazione geotecnica, comprendente la verifica delle scelte progettuali mediante il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto ai terreni di fondazione. Per le dighe di materiali sciolti, la relazione dovrà comprendere le prove eseguite sui materiali e le verifiche di sicurezza delle opere di sbarramento e di quelle connesse. La stabilità della diga e del complesso diga-terreni di fondazione dovrà essere verificata almeno nelle seguenti condizioni: a serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e, ove la diga ricada in zona classificata sismica, anche in presenza di sisma, nonché a seguito di rapido svuotamento del serbatoio;*

d) relazione idraulica e idrologica che illustri i criteri adottati per la determinazione della portata di massima piena e del suo tempo di ritorno, e che indichi le modalità di smaltimento della portata stessa;

e) nel caso di dighe murarie una relazione di calcolo, comprendente le prove sui materiali costituenti l'opera e che illustri le verifiche di resistenza nelle condizioni di serbatoio vuoto, nonché di serbatoio pieno con il livello al massimo invaso e in presenza di sisma ove la diga ricada in una zona classificata sismica;

f) relazione sui dispositivi installati per il controllo del comportamento dell'opera di sbarramento e delle sponde, con l'indicazione della loro localizzazione, della frequenza dei rilevamenti, delle elaborazioni dei dati e della conservazione degli stessi;

g) corografia in scala non inferiore a 1:25 000 con l'indicazione del bacino imbrifero tributario del serbatoio, corredata di riferimenti alla cartografia ufficiale.

5. Gli uffici di cui al comma 3 esaminano la documentazione allegata alla domanda di approvazione in sanatoria; possono disporre interlocutoriamente che vengano, entro *tre mesi*, prodotti ulteriori documenti e chiarimenti nonché, in caso di urgenza, eseguiti interventi di adeguamento. L'approvazione in sanatoria è rilasciata dal Servizio nazionale dighe in conformità a quanto disposto all'articolo 1, comma 1.

6. Nelle more del procedimento di approvazione in sanatoria, e senza pregiudizio per le determinazioni delle autorità competenti, il richiedente può proseguire l'esercizio della diga e del relativo invaso, ferma la sua responsabilità per eventuali sinistri, qualora abbia allegato alla domanda anche una perizia giurata, da inoltrare anche alla competente prefettura, che attesti che non si ravvisano attuali situazioni di pericolo per la popolazione, rilasciata da un ingegnere e, per quanto di competenza, da un geologo iscritti ai rispettivi albi professionali, tenuto conto dello stato delle opere, comprese le apparecchiature, per quanto riguarda la manutenzione e l'efficienza, dello stato delle sponde del serbatoio, delle indicazioni rilevate dalla strumentazione di misura e controllo, della gestione dell'impianto, nonché delle eventuali difformità delle opere stesse rispetto alla vigente normativa.

7. In attesa dell'approvazione del progetto da parte del Servizio nazionale dighe, il soggetto che ha intrapreso la costruzione delle opere di cui al comma 1 ha l'obbligo, dopo aver adottato le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità, di sospendere i lavori entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Il soggetto che a qualunque titolo esercisce le opere di cui al comma 1 e non presenti entro i termini prescritti la domanda di approvazione in sanatoria ha l'obbligo di demolire lo sbarramento entro gli stessi termini. Allo stesso obbligo è tenuto l'esercente, nel caso di diniego assoluto di approvazione, entro il termine di giorni novanta dalla comunicazione salvo i maggiori termini prescrivibili nei casi di riconosciuta esigenza tecnica. Qualora non venga presentata entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1, la perizia giurata di cui al comma 6 l'esercente ha l'obbligo di svuotare l'invaso e di mantenere permanentemente aperti gli scarichi di fondo. Ove detti organi di scarico o sistemi alternativi siano assenti o non siano efficienti a smaltire la piena con tempo di ritorno pari a trenta anni, l'esercente ha l'obbligo di demolire l'opera di sbarramento. La demolizione e lo svuotamento dell'invaso devono essere effettuate adottando le opportune cautele a salvaguardia della pubblica incolumità.

9. Il Servizio nazionale dighe, perdurando l'impossibilità a svolgere direttamente le attività di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi 3 e 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al decreto del Presidente della Repubblica del 24 gennaio 1991, n. 85, e al presente decreto, con particolare riferimento a quelle straordinarie connesse alla sanatoria, sulle opere di cui all'articolo 1, è autorizzato ad avvalersi, attraverso concessioni o convenzioni da stipulare con procedure di urgenza, di soggetti pubblici e privati *di provata esperienza nel settore* ovvero anche a ricorrere alle procedure previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di lavori socialmente utili. Le convenzioni potranno riguardare anche la qualificazione professionale del personale.

10. Qualora la perizia giurata di cui al comma 6 non attesti condizioni di sicurezza, il Servizio nazionale dighe informa la competente prefettura che ordina all'esercente di effettuare, a proprie spese e con le prescritte cautele, la limitazione o lo svuotamento dell'invaso e, se del caso, la demolizione dello sbarramento. Ove l'esercente non ottemperi all'ordine, il Servizio nazionale dighe comunica l'inadempienza alla competente prefettura.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993 e di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, cui si provvede, quanto a lire 300 milioni, per l'anno 1993, a carico delle disponibilità in conto residui iscritte sul capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1994, quanto a lire 4 miliardi, per ciascuno degli anni 1994, 1995, 1996, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In relazione all'attribuzione delle funzioni di cui al comma 9 al Servizio nazionale dighe, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative anche in conto residui tra il capitolo 3408 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e gli appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Riferimenti normativi:

— Per il testo vigente dell'art. 10 della legge n. 183/1989 si veda in nota all'art. 1.

— Il D.P.R. n. 85/1991 reca norme sulla riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali, geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformità del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, è punito con l'arresto fino a due anni. La pena è ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente.

2. Alla stessa pena di cui al comma 1 è soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non è punibile chi nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento dell'invaso ovvero la demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosità di cui all'articolo 3, comma 6.

3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, è punito con l'arresto fino ad un anno.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalità, agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalità previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo, è punito con la sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni.

5. L'ingegnere o il geologo firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373, commi primo e secondo, del codice penale.

6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto.

7. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 373 del codice penale è il seguente:

«Art. 373 *(Falsa perizia o interpretazione)*. — Il perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente [reclusione da due a sei anni, *n.d.r.*].

La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione dalla professione o dall'arte».

Art. 5.

1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, sono soppressi il comma 1, lettera *a)*, ed il comma 4. Al comma 3, lettera *a)*, dello stesso articolo sono altresì soppresse le parole: «valuta altresì, ai sensi dell'articolo 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;».

2. All'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, le parole: «, gli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provveditorati regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna» e le parole: «delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti prima dell'entrata in vigore della legge.» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363.».

Riferimenti normativi.

— Il testo dell'art. 24 del regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali geologico, idrografico e mareografico, sismico e dighe nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con D.P.R. n 85/1991, come modificato dall'art. 11 del D.P.R. 5 aprile 1993, n 106, e dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 24 *(Compiti del Servizio nazionale dighe)*. — 1. Il Servizio nazionale dighe, fermo restando quanto disposto dall'art 9, comma 3, della legge, in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n 1363, nel rispetto delle norme tecniche emanate in applicazione della legge 2 febbraio 1974, n 64, ed in particolare del decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 44 del 4 agosto 1982, nonché delle disposizioni contenute nella circolare 4 dicembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 14 del 19 gennaio 1988, provvede:

a) (soppressa),

b) all'esame dei progetti delle opere di sbarramento dei corsi d'acqua per la formazione di invasi e la regolazione dei deflussi, ivi comprese le opere di ritenuta destinate alla formazione di serbatoi idrici artificiali realizzati fuori alveo, anche con riferimento allo stato dei territori e degli insediamenti posti a monte ed a valle del serbatoio;

c) all'esame dei progetti di varianti se l'opera è stata già approvata o in corso di costruzione e delle loro modifiche se già costruita;

d) alla vigilanza sulla costruzione;

e) alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle dighe in esercizio fin dagli invasi sperimentali, essendo compresi, in tali attività, i compiti che il decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, attribuisce agli uffici del genio civile, salvo quelli di cui all'art. 1, comma 2, ed all'art. 7, comma 1, che restano attribuiti agli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo le rispettive competenze.

2. Il Servizio nazionale dighe altresì:

a) (soppressa);

b) collabora con il Ministero dei lavori pubblici e con il Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione e costruzione delle dighe di ritenuta.

3. Per le opere di nuova costruzione o per modifiche, varianti ed adeguamenti di quelle esistenti, il Servizio nazionale dighe:

a) esamina ed esprime parere sul progetto di massima dello sbarramento; valuta altresì, ai sensi dell'art. 10 della legge, l'attendibilità delle previsioni di spesa in rapporto alle soluzioni tecniche proposte;

b) esamina il progetto esecutivo che invia successivamente, per esame e parere, al Consiglio superiore dei lavori pubblici, accompagnandolo con propria relazione e con lo schema del foglio di condizioni per la costruzione dello sbarramento e delle opere accessorie, nei casi di limitata importanza il Servizio nazionale dighe può procedere direttamente all'approvazione dei progetti esecutivi;

c) verifica, prima dell'inizio della costruzione, l'adeguatezza degli impianti di cantiere per l'approvvigionamento dei materiali elementari e per la confezione e produzione di quelli composti e la loro posa in opera;

d) rilascia il nulla osta all'inizio della costruzione dello sbarramento, previo accertamento dello stato della superficie di fondazione con riferimento alle ipotesi progettuali, nonché ai rilievi ed esplorazioni svolti durante la fase di progettazione, ordina eventuali ulteriori accertamenti per completare il quadro delle conoscenze;

e) segue le fasi costruttive dell'opera di sbarramento e delle opere accessorie, raccogliendo ed ordinando, con la continua e sistematica sorveglianza e partecipazione dell assistente governativo, osservazioni, misure e campioni dei materiali prodotti e posti in opera;

f) autorizza, previo parere della commissione di collaudo, gli invasi sperimentali; può revocare l'autorizzazione o variare le modalità, rispettivamente, per manifestazioni che possano far dubitare della stabilità delle opere o per riportare, in generale, il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari,

g) approva, prima dell'inizio dei lavori di costruzione dello sbarramento, il relativo foglio di condizioni, nonché, successivamente, quello per l'esercizio e la manutenzione.

4. *(Soppresso)*

5 Il Servizio nazionale dighe provvede, durante la costruzione, le fasi di collaudo e l'esercizio dell'impianto, alla vigilanza sulle operazioni di controllo del comportamento delle opere di sbarramento ed accessorie e delle zone interessate dall'invaso, che i concessionari ed i gestori sono tenuti a svolgere.

6. L'attività di vigilanza, da effettuare avvalendosi anche di esperti, si svolge con le seguenti modalità

a) ispezioni per valutare lo stato delle opere (diga e manufatti accessori, serbatoio);

b) controllo sui sistemi di osservazione e misura, promuovendo l'installazione dei sistemi moderni per l'osservazione anche a distanza del comportamento statico e dinamico delle opere,

c) controllo delle analisi e delle elaborazioni degli elementi rilevati, svolte dal concessionario o gestore delle opere;

d) prescrizione di indagini specifiche, sperimentali e/o teoriche, per manifestazioni di eventi singolari o misurati che consentano di interpretare i fenomeni e di individuare eventuali provvedimenti atti a restituire il richiesto grado di sicurezza;

e) promozione ed acquisizione degli studi sulle conseguenze sui territori di valle per manovre normali ed eccezionali degli organi di scarico della diga e per l'ipotetico crollo della diga stessa;

f) limitazione opportuna degli invasi in presenza di circostanze che facciano supporre una riduzione del grado di sicurezza dell'opera e segnalazione alla autorità di protezione civile ove permanga la situazione di pericolo.

7. Per gli studi e ricerche su argomenti specifici il Servizio nazionale dighe può avvalersi, per la parte propriamente idraulica, del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo del Magistrato alle acque di Venezia».

— L'art. 28 del medesimo regolamento, come modificato dal presente decreto, è così formulato:

«Art. 28 *(Servizio nazionale dighe)*. — 1. Fino all'assegnazione del personale agli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, *e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i provvedimenti regionali alle opere pubbliche del Ministero dei lavori pubblici e l'assessorato ai lavori pubblici della regione Sardegna* continuano a svolgere le attività espletate in applicazione *degli articoli 11, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363»*.

— Il D.P.R. n. 1363/1959 approva il regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta. Si trascrive il testo dei relativi articoli 11, 16, 17 e 18:

«Art. 11 *(Assistenza governativa)*. — Non appena iniziati i lavori di costruzione, l'ufficio del Genio civile ne dà immediato avviso al Servizio dighe comunicando il nome dell'ingegnere dell'ufficio stesso incaricato di accertare l'osservanza del presente regolamento e delle prescrizioni del foglio di condizioni. Questo ingegnere effettuerà periodicamente visite ai lavori, redigendo per ogni visita un rapporto, del quale sarà trasmessa copia al Servizio dighe.

Un assistente governativo, preferibilmente ingegnere, nominato dall'ufficio del Genio civile provvederà al controllo dei materiali impiegati e all'osservanza delle buone norme costruttive.

L'assistente raggiungerà il cantiere prima dell'inizio dei lavori e resterà poi permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all'ufficio sullo svolgimento dei lavori stessi, nonché sui risultati delle prove di cantiere. Dei suoi rapporti sarà inviata copia al Servizio dighe.

Le spese per l'assistente governativo saranno a totale carico del richiedente la concessione o concessionario».

«Art. 16 *(Obblighi del richiedente la concessione o concessionario)*. — Il richiedente la concessione o concessionario della derivazione alla quale è connesso lo sbarramento è obbligato alla completa e perfetta manutenzione dell'opera in ogni sua parte e dei relativi accessi, nonché ad assicurare la costante efficienza dei meccanismi di manovra della presa e degli scarichi.

Di questi ultimi saranno eseguite manovre di controllo alla presenza di un funzionario del competente ufficio del Genio civile ad intervalli di tempo non superiori a sei mesi».

«Art. 17 *(Accertamenti periodici di controllo)*. — L'ingegnere del Genio civile incaricato della vigilanza dell'opera è tenuto a visitarla almeno due volte all'anno e possibilmente negli stati di massimo e di minimo invaso.

A cura dell'ufficio del Genio civile competente saranno inoltre eseguite periodiche visite di controllo dell'efficienza dei collegamenti telefonici a radio, nonché degli eventuali altri sistemi di segnalazione e d'allarme.

Delle risultanze di ogni visita e di ogni verifica sarà redatto apposito verbale che sarà trasmesso al Servizio dighe».

«Art. 18 *(Provvedimenti di urgenza)*. — L'ufficio del Genio civile, qualora accerti manifestazioni che possano far sorgere dubbi sulla stabilità dello sbarramento, ha facoltà di imporre al richiedente la concessione o concessionario di attuare con assoluta urgenza quei provvedimenti che nei riguardi dell'esercizio del serbatoio riconoscesse indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica. Sentito il Servizio dighe lo stesso ufficio richiederà l'esecuzione delle necessarie opere di riparazione.

Il richiedente la concessione o concessionario è tenuto ad attuare i provvedimenti ordinati d'urgenza, salva la facoltà di ricorrere al Ministero dei lavori pubblici, che dispone in via definitiva, sentita la competente Sezione del Consiglio superiore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dei provvedimenti ordinati d'urgenza».

Art. 6.

1. Le somme introitate dal Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali per il rilascio di dati, pareri e consulenze di cui all'articolo 9, comma 4, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ovvero in conseguenza della conclusione, con soggetti pubblici o privati, di accordi o convenzioni per lo svolgimento dell'attività conoscitiva, di pianificazione, di programmazione e di attuazione prevista dagli articoli 2 e 3 *della medesima legge* n. 183 del 1989, sono versate in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

Riferimenti normativi:

— Si trascrive il testo dell'art. 9, comma 4, lettera *c)*, della legge n. 183/1989, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo:

«4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

a)-b) (omissis).

c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca».

— Il testo degli articoli 2 e 3 della medesima legge n. 183/1989 è il seguente.

«Art. 2 *(Attività conoscitiva)*. — 1. Nell'attività conoscitiva, svolta per le finalità della presente legge e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti della presente legge; attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalità di cui all'art 1.

2. L'attività conoscitiva di cui al presente articolo è svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards* di raccolta, elaborazione e consultazione, nonché modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera dei servizi tecnici nazionali, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome.

3 È fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali, di cui all'art. 9, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2 del presente articolo»

«Art 3 (*Le attività di pianificazione di programmazione e di attuazione*). — 1. Le attività di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalità indicate all'articolo 1 curano in particolare:

a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico;

b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide;

c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti,

d) la disciplina delle attività estrattive, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste;

e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto;

f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee;

g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il ripascimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi,

h) il risanamento delle acque superficiali e sotterranee allo scopo di fermarne il degrado e, rendendole conformi alle normative comunitarie e nazionali, assicurarne la razionale utilizzazione per le esigenze della alimentazione, degli usi produttivi, del tempo libero, della ricreazione e del turismo, mediante opere di depurazione degli affluenti urbani, industriali ed agricoli, e la definizione di provvedimenti per la trasformazione dei cicli produttivi industriali ed il razionale impiego di concimi e pesticidi in agricoltura;

i) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi, nonché la polizia delle acque,

l) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;

m) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni,

n) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette;

o) la gestione integrata in ambiti ottimali dei servizi pubblici nel settore, sulla base di criteri di economicità e di efficienza delle prestazioni;

p) il riordino del vincolo idrogeologico;

q) l'attività di prevenzione e di allerta svolta dagli enti periferici operanti sul territorio;

2. Le attività di cui al presente articolo sono svolte, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 4, comma 1, secondo criteri, metodi e *standards*, nonche modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti al fine, tra l'altro, di garantire omogeneità di:

a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni;

b) modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi».

Art. 7.

1. Gli uffici periferici del Servizio nazionale dighe vengono insediati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dell'avvenuto insediamento viene data notizia mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Per le urgenti necessità operative dei Servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate nominativamente cento unità di personale provviste di professionalità specialistiche nelle materie di competenza dei Servizi medesimi, *appartenenti alle* amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e ad enti pubblici, inclusi quelli economici. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in deroga agli ordinamenti delle amministrazioni e degli enti di appartenenza, tale personale è collocato, entro quindici giorni, e previo assenso dell'interessato, in posizione di fuori ruolo presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, per un periodo non superiore a tre anni. Il trattamento economico in godimento continua ad essere corrisposto dalle amministrazioni di appartenenza, tranne quelle componenti non cumulabili ai sensi dell'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con le competenze eventualmente corrisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Detto personale, al termine del periodo, potrà essere inquadrato, previa domanda, nei ruoli del Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali, anche in sovrannumero rispetto alla dotazione organica della qualifica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede ad individuare le corrispondenze tra le qualifiche e le professionalità rivestite nelle amministrazioni di provenienza e le qualifiche ed i profili vigenti per il personale del Dipartimento. Le amministrazioni di provenienza, conseguentemente all'inquadramento, provvedono alla corrispondente riduzione degli organici. L'onere finanziario derivante dall'applicazione del presente comma è valutato in L. 2.000.000.000 a decorrere dall'anno 1994.

3. In attesa dell'espletamento dei concorsi per la copertura dei posti in organico, che dovrà essere conclusa entro e non oltre il *31 dicembre 1996*, il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali ha facoltà di assumere, attraverso selezioni per titoli, con contratto a termine *di durata non superiore a due anni*, un numero non superiore a 50 unità

di personale in possesso dell'abilitazione professionale e della relativa iscrizione all'ordine di appartenenza. Il relativo onere è valutato in lire 500 milioni per l'anno 1994 e in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

4. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

— L'art. 3, comma 63, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) così recita: «63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio».

Riferimenti normativi:

— Il D.P.R. n 106/1993 approva il regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il testo del comma 5 del relativo art. 10 è il seguente: «5. Nei limiti indicati nella tabella A, il Dipartimento può avvalersi di personale in posizione di fuori ruolo e di comando proveniente da altre amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e da enti pubblici, anche economici, in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e di esperti e consiglieri a tempo parziale».

— Il D.L. n. 398/1993 reca: «Disposizioni per l'acceleramento degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia». Si trascrive il testo del comma 8-*quater* del relativo art. 12: «8-*quater*. Al fine di garantire la funzionalità delle autorità di bacino di rilievo nazionale nell'esercizio delle attività di competenza e di quelle attribuite ai sensi del presente articolo, il Ministro dei lavori pubblici può bandire pubblici concorsi per l'assunzione del personale dirigenziale e direttivo di livello VIII e VII necessario per la copertura e nei limiti delle piante organiche come determinate dall'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253. Alla copertura degli organici può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità del personale attualmente in servizio presso le medesime autorità di bacino in posizione di comando o di collocamento fuori ruolo, e comunque mediante processi di mobilità. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993, in lire 2.500 milioni per l'anno 1994 e in lire 7.500 milioni annui a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 8.

1. Il comando di personale di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, nonché il comando di personale ed i processi di mobilità di cui all'articolo 12, comma 8-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono riguardare anche personale proveniente dalle regioni, dagli enti locali, dagli enti pubblici economici.

2. Al personale inquadrato nelle piante organiche delle Autorità di bacino di rilievo nazionale si applica il trattamento giuridico ed economico relativo al comparto del personale degli enti locali. Il relativo onere è posto a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12, comma 8-*quater*, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei commi 1 e 2, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, è adottata una tabella di equiparazione per la definizione della corrispondenza tra le professionalità del personale interessato e le qualifiche del personale degli enti locali.

Art. 9.

1. Ai fini del completamento delle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, necessarie per la salvaguardia degli abitati minacciati dalla frana di Spriana, nel comune di Sondrio, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi nel 1994; al relativo onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7083 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 maggio 1990, n. 102.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art. 8 del D.L. n. 480/1985 (Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati) è il seguente:

«Art. 8. — 1. I fenomeni franosi di cui al presente articolo ed i relativi interventi sono dichiarati di preminente interesse nazionale.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, recante: «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale».

Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520, recante «Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, nonché di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 203 del 31 agosto 1994.

94A6924

Mancata conversione del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione».

Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 203 del 31 agosto 1994.

94A6925

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della «Fondazione P. Alessi - Fratelli dimenticati», in Cittadella

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1994 la «Fondazione P. Alessi - Fratelli dimenticati», con sede in Cittadella (Padova), via Indipendenza n. 34/36, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

94A6927

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara

Con decreto 24 ottobre 1994, il dott. Pier Giorgio Caselli è stato nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, in sostituzione del rag. Pasquale Velardi.

94A6926

REGIONE SICILIA

Autorizzazione all'utilizzo, all'imbottigliamento ed alla commercializzazione dell'acqua minerale «Santamaria» in contenitori PET.

Con D.A. n. 11991 del 10 agosto 1994 l'assessore alla sanità ha autorizzato la società Frasca S.p.a., con sede in Ragusa, via A. De Gasperi n. 18, all'utilizzo, all'imbottigliamento ed alla commercializzazione dell'acqua minerale «Santamaria» nei tipi «naturale» ed «addizionata con anidride carbonica» in contenitori PET dalla capacità di litri 0,5 - 1 - 1,5 - 2.

94A6943

REGIONE VALLE D'AOSTA

Scioglimento della società cooperativa «Miramonti a r.l.», in Aosta

Con provvedimento n 7817, in data 30 settembre 1994, la giunta regionale ha deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire, della seguente società cooperativa:

«Miramonti a r l.», con sede nel comune di Aosta, costituita con atto a rogito del notaio Marcoz Guido, in data 6 dicembre 1989 e iscritta al n. 6083 del registro delle società del tribunale di Aosta.

94A6944

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla vendita delle acque minerali «Dolomiti» e «Acquachiara» in contenitori per alimenti a base di P.V.C.

Con provvedimento n 4120 del 6 settembre 1994, la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la Norda S.p.a., con sede in via Cisbenti n. 7, Valle del Pasubio (Vicenza), codice fiscale 04843000156, alla vendita delle acque minerali naturali, denominate «Dolomiti» e «Acquachiara», imbottigliate nello stabilimento di Valli del Pasubio (Vicenza), in contenitori per alimenti a base di P.V.C Compound ATA/594 Cristallo 060 della capacità di litri 1 5 e 2.0

94A6945

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

1) *Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - III emissione.*

2) *Prestito obbligazionario 1988/1996 indicizzato di nominali lire 1 000 miliardi*

3) *Prestito obbligazionario 1992 2000 indicizzato di nominali lire 1.500 miliardi.*

Dal 1° novembre 1994 è pagabile la cedola n. 19 relativa al semestre maggio 1994/ottobre 1994 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 3,80%.

Dal 16 novembre 1994 è pagabile la cedola n. 12 relativa al semestre maggio 1994/ottobre 1994 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 4,80%

Dal 15 novembre 1994 è pagabile la cedola n. 5 relativa al semestre maggio 1994/ottobre 1994 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 4,55%.

Le cedole sono pagabili presso le sottoindicate banche.

Banca nazionale delle comunicazioni S.p a. - Banca nazionale del lavoro S p a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S.p a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane S.p.a. - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c r.l. - Credito Artigiano S.p.a.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1985/2000 INDICIZZATO - III EMISSIONE

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4 punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di agosto e settembre 1994, è risultato pari al 10,240%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4 punto *B* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1994, è risultato pari all'8,376%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari all'8,997%, equivalente al tasso semestrale del 4,40%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1994/aprile 1995, scadenza 1° maggio 1995, cedola n. 20, un interesse del 4,40%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il ventesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della ventesima cedola (0,440%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 10,660%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1988/1996 INDICIZZATO

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4 punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di agosto e settembre 1994, è risultato pari all'11,041%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4 punto *B* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1994, è risultato pari al 9,713%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 10,377% equivalente al tasso semestrale del 5,06%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1994/aprile 1995, scadenza 16 maggio 1995, cedola n. 13, un interesse lordo del 5,500% pari ad un rendimento del 4,8125% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1992/2000 INDICIZZATO

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4 punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di agosto e settembre 1994, è risultato pari all'11,880%;

b) per la Lira interbancaria «Ribor» di cui all'art. 4 punto *B* del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di agosto e settembre 1994, è risultato pari all'8,8991%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari al 10,3893% equivalente al tasso semestrale del 5,066%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% per eccesso e della maggiorazione dello 0,20%, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1994/aprile 1995, scadenza 15 maggio 1995, cedola n. 6, un interesse lordo del 5,25% pari ad un rendimento del 4,594% al netto della ritenuta fiscale del 12,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il sesto semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 3% del rendimento semestrale della sesta cedola (0,1575%).

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è dell'1,0515%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B.: — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n 759.

94A6941

CREDITO PER LE IMPRESE E LE OPERE PUBBLICHE S.P.A.

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni dell'ICIPU

Si notifica che il giorno 15 novembre 1994 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio elaborazione dati del CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche S.p.a., in via Venti Settembre n. 30 - Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni dell'ICIPU per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1995:

1) 8% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 16 titoli di L 100.000
» 192 titoli di » 500.000
» 3.312 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.409.600.000;

Emissione 1976

Estrazione a sorte di:

n. 27 titoli di L 500.000
» 488 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 501.500.000.

2) 9% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1976·

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 100.000
» 61 titoli di » 500.000
» 2.070 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.102.400.000,

Emissione II 1976:

Estrazione a sorte di:

n.	4 titoli di	L.	100.000
»	26 titoli di	»	500.000
»	504 titoli di	»	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 517.400.000.

3) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n.	6 titoli di	L.	100.000
»	16 titoli di	»	500.000
»	411 titoli di	»	1.000.000
»	9 titoli di	»	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 464.600.000.

4) 13% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n.	62 titoli di	L.	1.000.000
»	5 titoli di	»	5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 87.000.000.

Totale generale L. 7.082.500.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

94A6940

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità 16 aprile 1994 riguardante: «Modificazioni al decreto ministeriale 16 novembre 1993 recante attuazione della direttiva n. 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 27 agosto 1994).

In calce al decreto citato in epigrafe, alla pag. 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla fine della seconda colonna, dopo le firme dei Ministri, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione dell'atto: «*Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1994, Registro n. 1 Sanità, foglio n. 246*».

94A6948

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300